

GAZZETTA



UFFICIALE

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 29 novembre 1997

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA  
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

## R E G I O N I

## S O M M A R I O

## REGIONE PUGLIA

REGOLAMENTO REGIONALE 2 aprile 1997, n. 1.

Art. 4, comma 2, lett. b), legge regionale 19 aprile 1995, n. 20 - Assegnazione delle quote di spesa per l'assistenza a rilievo sanitario fornita alle persone parzialmente o del tutto non autosufficienti ospitate nelle strutture residenziali protette  
Pag. 4

## REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 18 giugno 1997, n. 23.

Norme sul collocamento a riposo dei dipendenti regionali.  
Pag. 7

LEGGE REGIONALE 18 giugno 1997, n. 24.

Disposizioni per l'esercizio delle funzioni delegate in agricoltura  
Pag. 7

LEGGE REGIONALE 27 giugno 1997, n. 25.

Abrogazione della legge regionale 5 agosto 1993 n. 36 (interventi straordinari a sostegno della cooperazione agricola).  
Pag. 8

LEGGE REGIONALE 7 luglio 1997, n. 26.

Adozione della bandiera della Regione Liguria  
Pag. 9

LEGGE REGIONALE 9 luglio 1997, n. 27.

Disposizioni transitorie per l'applicazione della legge regionale 25 marzo 1997, n. 10 (interventi della Regione per la programmazione e attuazione di parcheggi e infrastrutture per la mobilità e per il traffico nelle aree urbane)  
Pag. 9

## REGIONE LAZIO

LEGGE REGIONALE 26 giugno 1997, n. 22.

Norme in materia di programmi integrati di intervento per la riqualificazione urbanistica, edilizia ed ambientale del territorio della Regione  
Pag. 10

## REGIONE TRENTO-ALTO ADIGE

## Provincia di Trento

LEGGE PROVINCIALE 7 luglio 1997, n. 10.

Misure per la razionalizzazione della finanza provinciale  
Pag. 11

## REGIONE LOMBARDIA

LEGGE REGIONALE 7 luglio 1997, n. 26.

Distacco di una porzione di territorio dal comune di Busto Garolfo, in provincia di Milano, e relativa aggregazione al comune di Arconate, in provincia di Milano. Distacco di una porzione di territorio dal comune di Arconate, in provincia di Milano e relativa aggregazione al comune di Busto Garolfo, in provincia di Milano  
Pag. 24

LEGGE REGIONALE 7 luglio 1997, n. 27.

Distacco di una porzione di territorio dal comune di Somaglia, in provincia di Lodi, e relativa aggregazione al comune di Guardamiglio, in provincia di Lodi. Distacco di una porzione di territorio dal comune di Guardamiglio, in provincia di Lodi e relativa aggregazione al comune di Somaglia, in provincia di Lodi  
Pag. 25

LEGGE REGIONALE 7 luglio 1997, n. 28.

Distacco di una porzione di territorio dal comune di Sesto San Giovanni, in provincia di Milano, e relativa aggregazione al comune di Milano  
Pag. 25

## LEGGE REGIONALE 7 luglio 1997, n. 29.

**Distacco della frazione Mondiscia dal comune di Masciago Primo, in provincia di Varese, e relativa aggregazione al comune di Ferrera di Varese, in provincia di Varese . . . Pag. 26**

## LEGGE REGIONALE 7 luglio 1997, n. 30.

**Distacco di una porzione di territorio dal comune di Arluno, in provincia di Milano, e relativa aggregazione al comune di Santo Stefano Ticino, in provincia di Milano . . . . . Pag. 27**

## LEGGE REGIONALE 11 luglio 1997, n. 31.

**Norme per il riordino del servizio sanitario regionale e sua integrazione con le attività dei servizi sociali . . . . . Pag. 27**

## REGIONE VALLE D'AOSTA

## LEGGE REGIONALE 7 luglio 1997, n. 26.

**Intervento finanziario per l'acquisizione di un'apparecchiatura a risonanza magnetica nucleare e di un'apparecchiatura TC a rotazione continua . . . . . Pag. 37**

## LEGGE REGIONALE 21 luglio 1997, n. 27.

**Norme per la partecipazione della Regione autonoma Valle d'Aosta alle iniziative di riordino, inventariazione, conservazione, tutela e valorizzazione degli archivi di interesse storico. Pag. 37**

## REGOLAMENTO REGIONALE 25 agosto 1997, n. 3.

**Norme per la concessione di mutui ad interesse agevolato a favore di persone fisiche nel settore dell'edilizia residenziale. Abrogazione dei regolamenti regionali 23 dicembre 1989, n. 2, e 23 agosto 1991, n. 2 . . . . . Pag. 39**

## REGIONE BASILICATA

## LEGGE REGIONALE 25 luglio 1997, n. 33.

**Istituzione dell'Osservatorio Regionale dell'Artigianato. Pag. 45**

## LEGGE REGIONALE 25 luglio 1997, n. 34.

**Spesa di giudizio di responsabilità degli amministratori regionali . . . . . Pag. 46**

## LEGGE REGIONALE 25 luglio 1997, n. 35.

**Modifica del termine previsto dall'art. 2 della legge regionale 30 luglio 1996, n. 36 - Modifica alla legge regionale 29 agosto 1985, n. 32, riguardante interventi straordinari di sostegno all'occupazione giovanile con particolare riferimento alla promozione di una nuova imprenditorialità, allo sviluppo del terziario qualificato ed alla elevazione della qualità della vita. Pag. 46**

## LEGGE REGIONALE 25 luglio 1997, n. 36.

**Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 13 aprile 1996, n. 22 di modifiche ed integrazioni alla legge regionale 2 marzo 1990, n. 7. Ordinamento e disciplina del sistema formativo regionale . . . . . Pag. 47**

## LEGGE REGIONALE 25 luglio 1997, n. 37.

**Interpretazione autentica degli artt. 2, comma 2 e 3, e 14, comma 1 della legge regionale 3 novembre 1993, n. 54. Nuove norme in materia di cooperazione e dell'art. 1, comma 1 della legge regionale 18 dicembre 1995, n. 68. Modifiche del termine previsto dall'art. 19 della legge regionale n. 54/1993 . . Pag. 47**

## REGIONE TOSCANA

## LEGGE REGIONALE 30 luglio 1997, n. 53.

**Sperimentazione di programmi di sviluppo integrato nell'ambito di sistemi economici locali . . . . . Pag. 48**

## LEGGE REGIONALE 30 luglio 1997, n. 54.

**Disciplina della professione di guida ambientale . . . Pag. 49**

## LEGGE REGIONALE 30 luglio 1997, n. 55.

**Interventi per la promozione di una cultura di pace . Pag. 51**

## LEGGE REGIONALE 30 luglio 1997, n. 56.

**Interventi sperimentali di prevenzione per la riduzione del rischio sismico . . . . . Pag. 53**

## LEGGE REGIONALE 30 luglio 1997, n. 57.

**Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 16 gennaio 1995, n. 5 «Norme per il governo del territorio» . . . . . Pag. 54**

## LEGGE REGIONALE 4 agosto 1997, n. 58.

**Modifiche ed integrazioni alla normativa regionale in materia di attività venatoria . . . . . Pag. 56**

## REGIONE PIEMONTE

## LEGGE REGIONALE 29 luglio 1997, n. 41.

**Modifica degli articoli 17, 40 e 77 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo) . . . . . Pag. 57**

**REGIONE SICILIA**

DECRETO PRESIDENZIALE 17 giugno 1997, n. 26.

**Modifiche al D.P.Reg. 20 gennaio 1995, n. 11, recante: «Disciplina del rapporto di lavoro dei dipendenti dell'Amministrazione regionale per il triennio 1994 - 1996 - Recepimento dell'accordo sottoscritto il 30 giugno 1994 ed il 28 dicembre 1994»** ..... Pag. 58

LEGGE REGIONALE 6 agosto 1997, n. 27.

**Norme concernenti l'accelerazione amministrativa per l'avvio di piccole imprese. Disposizioni per la propaganda dei prodotti siciliani. Provvedimenti in favore del personale dei Consorzi di bonifica e delle Cooperative cantine sociali** ..... Pag. 59

LEGGE REGIONALE 6 agosto 1997, n. 28.

**Modifiche alla legge regionale 25 marzo 1996, n. 9 recante norme in materia di vendite straordinarie e di liquidazione.**  
Pag. 60

LEGGE REGIONALE 6 agosto 1997, n. 29.

**Integrazione alla legge regionale 9 dicembre 1996, n. 51, per lo svolgimento dell'Universiade 1997. Proroga del termine di cui al comma 7 dell'articolo 21 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6** ..... Pag. 61

**REGIONE SARDEGNA**

LEGGE REGIONALE 12 agosto 1997, n. 21.

**Disciplina della tassa regionale per il diritto allo studio universitario** ..... Pag. 62

LEGGE REGIONALE 12 agosto 1997, n. 22.

**Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 15 febbraio 1996, n. 12 (Istituzione di un ufficio speciale di informazione e di collegamento, con sede in Bruxelles) e norme per il personale regionale in servizio presso la Rappresentanza permanente presso l'Unione europea** ..... Pag. 63

## REGIONE PUGLIA

REGOLAMENTO REGIONALE 2 aprile 1997, n. 1.

**Art. 4, comma 2, lett. b), legge regionale 19 aprile 1995, n. 20 - Assegnazione delle quote di spesa per l'assistenza a rilievo sanitario fornita alle persone parzialmente o del tutto non autosufficienti ospitate nelle strutture residenziali protette.**

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 45 del 16 aprile 1997)

### IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

### IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

il seguente regolamento:

#### Art. 1.

##### *Classificazione delle strutture*

1. Le residenze protette erogano prevalentemente servizi socio-assistenziali a persone anziane le cui limitazioni fisiche e/o psichiche correlate all'età non consentono di condurre una vita autonoma e le cui patologie, non in fase acuta, non possono far prevedere che dei limitati livelli di recuperabilità.

2. Possono altresì ospitare persone che, pur non avendo raggiunto l'età pensionabile, a causa di infermità o insanabili difetti fisici non sono in grado di svolgere autonomamente gli atti della vita quotidiana.

3. Sono equiparate alle residenze protette le case protette di cui alla legge regionale 31 agosto 1981, n. 49 e al relativo regolamento di attuazione 9 maggio 1983, n. 1 e successive modifiche.

4. Esclusivamente ai fini della presente classificazione, sulla base dei requisiti determinati dal presente regolamento, le residenze protette vengono distinte nelle seguenti fasce A e B.

#### FASCIA A

Vengono iscritte nella presente fascia le strutture operanti nella materia di cui alla legge regionale n. 49 del 1981 che abbiano ottenuto, alla data di approvazione del presente regolamento, la prescritta classificazione o riclassificazione (di tipo «A» o di tipo «B») in Casa Protetta e conseguente iscrizione all'apposito Albo regionale.

In particolare, all'interno delle strutture di che trattasi devono essere assicurati e rispettati i seguenti standards organizzativi e servizi speciali:

a) Responsabile della struttura.

b) Coordinatore sanitario: un medico geriatra fino a 120 residenti per 36 ore lavorative settimanali con prevalenti compiti di coordinamento in materia di riabilitazione, di dietetica e al fine di garantire omogenei comportamenti assistenziali e di coordinamento dell'intera attività sanitaria.

c) Assistente sociale: figura professionale da riferirsi prettamente al campo socio-assistenziale non avente rilievo sanitario. Si richiama quanto stabilito dal regolamento regionale 9 maggio 1983, n. 1.

d) Assistente psicologico: vale quanto innanzi precisato per l'assistente sociale.

e) Riabilitatore: uno fino a 60 persone residente per 36 ore lavorative settimanali.

f) Infermiere professionale: in organico, almeno 1/15 residenti, garantendo comunque il servizio nell'arco delle intere 24 ore della giornata.

Per le restanti figure professionali non contemplate nel presente comma si fa riferimento a quanto previsto dal regolamento regionale 9 maggio 1983, n. 1.

#### FASCIA B

Vengono iscritte nella presente fascia le residenze protette che, benché non in possesso dei maggiori requisiti, previsti e indicati nella precedente fascia A, risultino comunque iscritte nell'apposito Albo regionale delle case protette di cui all'art. 20 della legge regionale n. 49 del 1981 (avendo ottenuto la prescritta classificazione o riclassificazione di tipo «A» o di tipo «B») e prevedano le seguenti figure professionali: il Coordinatore sanitario, il responsabile della struttura e un riabilitatore fino a 60 residenti per 36 ore lavorative settimanali.

#### Art. 2.

##### *Richiesta di assegnazione*

1. Le residenze protette in possesso dei requisiti per la classificazione in una delle due fasce indicate all'art. 1, gestite da:

- enti pubblici,
- privato sociale,
- cooperative sociali,
- enti morali,

non aventi fine di lucro, richiederanno al Direttore generale della ASL di appartenenza la classificazione in una delle due fasce previste dal presente regolamento.

2. Sulle richieste, debitamente documentate, il Direttore generale della ASL, esperite le dovute verifiche sul possesso dei requisiti e sull'entità dei residenti dichiarati, esprime, entro trenta giorni dalla ricezione delle stesse, motivato parere in ordine alla fascia da assegnare alle strutture.

3. Il Direttore generale della ASL di competenza, espresso il parere nei termini di cui al comma 2, lo trasmetterà alla Giunta regionale (Assessorato alla sanità e ai servizi sociali) per i successivi adempimenti.

4. La Giunta regionale provvederà alla prescritta classificazione, con proprio atto motivato, entro trenta giorni dalla ricezione del parere da parte del competente Direttore generale della ASL.

5. Le strutture che intendono inoltrare domanda di contributi previsti dal successivo art. 3 devono aver ottenuto la classificazione di cui sopra.

#### Art. 3.

##### *Determinazione del contributo*

1. In considerazione del parere espresso dal Consiglio sanitario nazionale nella seduta dell'8 giugno 1984, la spesa sanitaria relativa al ricovero in residenza protetta non può, in alcun modo, essere superiore al 50% della retta globale stabilita singolarmente dalle residenze protette, conformemente alla normativa vigente e, omunque, non può essere superiore, per il corrente anno, a quanto determinato nel presente regolamento:

##### Fascia A

- L. 55.000 giornaliero per ogni residente non autosufficiente;
- L. 49.500 giornaliero per ogni residente parzialmente autosufficiente;

##### Fascia B

- L. 40.000 giornaliero ogni residente non autosufficiente;
- L. 34.500 giornaliero per ogni residente parzialmente autosufficiente.

#### Art. 4.

##### *Ulteriori interventi a carico delle Aziende sanitarie locali*

1. Oltre al contributo giornaliero di cui all'art. 3 a carico del Fondo sanitario regionale e alla cui liquidazione alle residenze protette provvederà la ASL di competenza per territorio, dal quadro normativo emerge che nei confronti delle residenze protette che ospitano anziani o disabili non autosufficienti le ASL sono tenute a molteplici interventi che si possono così articolare:

- 1) assistenza medica generica;
- 2) assistenza medica specialistica;
- 3) fornitura di farmaci;
- 4) fornitura di presidi sanitari.

### 1) Assistenza medica generica

L'assistenza medica generica nei confronti degli ospiti parzialmente o del tutto non autosufficienti all'interno delle residenze protette è affidata a medici di medicina generale convenzionati con la ASL di appartenenza, secondo le modalità stabilite dalle norme generali in vigore.

### 2) Assistenza medica specialistica

A norma dell'Art. 26, 6° comma, della legge n. 833/1978, l'assistenza medica specialistica è prestata, di norma, presso gli ambulatori dell'Azienda Sanitaria Locale di cui l'utente fa parte o presso gli ambulatori esterni convenzionati.

Per quanto riguarda i soggetti non autosufficienti, la stessa legge afferma, in linea di principio, la possibilità di erogare delle prestazioni specialistiche anche presso il domicilio dell'utente, al fine di ridurre i ricoveri ospedalieri.

Le Aziende Sanitarie Locali infatti, a norma dell'Art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica n. 316/1990, possono chiedere agli specialisti ambulatoriali convenzionati — che operano nelle strutture pubbliche direttamente gestite dal S.S.N. — di svolgere l'attività professionale al di fuori della sede abituale di lavoro (attività extra-moenia).

A seconda pertanto delle esigenze erogative prospettate, le prestazioni specialistiche in attività extra-moenia, finalizzata alla prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione, possono essere svolte dal medico specialista convenzionato a domicilio e presso le residenze protette, previa autorizzazione della competente A.S.L.

### 3) Fornitura di farmaci

All'interno di ogni A.S.L. deve essere definito un Prontuario Terapeutico per i farmaci e un Repertorio Terapeutico per il materiale farmaceutico direttamente specifico per le residenze protette.

Detta definizione deve essere fatta di concerto tra i Coordinatori Sanitari delle residenze protette ed i responsabili del Settore Farmaceutico e della Farmacia Ospedaliera.

La lista è concordata nell'ambito dei farmaci e del materiale farmaceutico gestito dalla Farmacia Ospedaliera.

Le richieste di materiale farmaceutico non possono prevedere prodotti diversi da quelli concordati nella lista.

#### a) Modalità di richiesta

Le richieste di farmaci e di materiale farmaceutico vengono indirizzate al Servizio di Farmacia Ospedaliera con la frequenza e le modalità ritenute necessarie e concordate preventivamente tra il Coordinatore Sanitario della residenza protetta e il Responsabile del Servizio di Farmacia Ospedaliera.

I farmaci e il materiale farmaceutico vengono prelevati da un incaricato, debitamente autorizzato per iscritto dalla residenza protetta.

### 4) Fornitura di Presidi Sanitari

I presidi sanitari devono essere erogati dalla ASL competente per territorio, direttamente e senza oneri, alle residenze protette in analogia a quanto previsto per i prodotti farmaceutici, nella misura e con le procedure di cui al protocollo per l'assistenza farmaceutica.

Per quanto attiene alla fornitura di pannolini, pannolini e degli altri ausili per l'incontinenza, la fornitura rimane a carico delle strutture assistenziali potendo includere il relativo costo tra quello assunto direttamente dalla Regione all'interno della quota giornaliera di rimborso spese sanitarie e di rilievo sanitario.

## Art. 5.

### Procedure per l'ammissione

#### 1. Proposta di ricovero

La proposta di ricovero in una residenza per anziani non autosufficienti può essere prospettata dal medico di fiducia dell'assistito, dalle unità operative della ASL di appartenenza dell'anziano, nonché dal

Comune di residenza del medesimo. Dalla proposta, che va inoltrata dalla ASL di residenza dell'anziano, devono necessariamente risultare i seguenti elementi di natura sanitaria e di natura socio-assistenziale:

a) dipendenza psico-fisica dell'anziano risultante da specifica relazione che ne evidenzia la diagnosi clinica con le indicazioni relative alle terapie precedentemente praticate, oltre alle motivazioni cliniche, assistenziali e riabilitative della proposta di ricovero (di competenza dei sanitari, come innanzi specificato);

b) impossibilità di permanenza dell'anziano nel proprio domicilio, anche a causa della situazione familiare e socio-ambientale (di competenza del Comune).

#### 2. Valutazione della proposta di ricovero

La Unità Valutativa Geriatrica (UVG) della ASL di residenza dell'anziano procede, direttamente o su base documentale, a una valutazione multidimensionale (VMD) delle condizioni di non autosufficienza dell'anziano da ricoverare e delle possibili ed efficaci alternative al ricovero. Le UVG sono formate da:

- a) un medico geriatra, come Coordinatore;
- b) un assistente sociale;
- c) un terapeuta della riabilitazione;
- d) un infermiere professionale;
- e) un assistente sanitario.

Nella sua attività l'UVG si raccorda con il medico di fiducia dell'anziano. Il ricovero è subordinato all'assenso espresso dal soggetto, quando è nella capacità di farlo, informato sulle regole di cui si richiede il rispetto. La ASL di residenza dell'anziano, valutata la proposta di ricovero e sentito il parere del responsabile sanitario della residenza protetta, provvede alla emissione della impegnativa. L'impegnativa dovrà essere emessa entro tre giorni dalla proposta di ricovero. L'impegnativa costituisce la dichiarazione di assunzione, da parte della ASL di ubicazione della struttura, degli oneri imputabili al Fondo sanitario regionale e rivenienti dal ricovero prescritto.

#### 3. Impegnativa per ricoveri extra-zonali

Laddove nel territorio di residenza dell'anziano non vi siano residenze protette si può fare ricorso a residenze ubicate in altre ASL; in tal caso, la ASL di residenza dell'anziano provvede a far pervenire alla ASL di ubicazione della residenza protetta la proposta di ricovero, formulata secondo le disposizioni precedenti, e a richiedere il necessario nulla osta e la conseguente emissione dell'impegnativa. Gli oneri corrisposti alla residenza protetta da parte della ASL di ubicazione vengono rimborsati, da parte della ASL di residenza dell'anziano, alla richiamata ASL di ubicazione della residenza protetta.

#### 4. Persone già residenti presso le residenze protette

Per quanto attiene le persone che al momento dell'approvazione del presente regolamento siano già ricoverate presso residenze protette, la UVG competente per territorio provvederà a sottoporre le stesse a una specifica visita medica, certificando lo stato di salute dei soggetti interessati e indicando altresì lo stato di autosufficienza di ogni singolo residente, se cioè rientrando nella categoria dei non autosufficienti o in quella dei parzialmente autosufficienti.

#### 5. Verifiche

La ASL, tramite la UVG del territorio, può disporre accertamenti e verifiche sulle prestazioni erogate ai propri assistiti.

## Art. 6.

### Liquidazione dei contributi

1. Per quanto attiene la corresponsione dei compensi per le giornate di effettiva presenza, eventuali computi per temporanee assenze, a vario titolo, possono essere effettuati dal Direttore generale della ASL, d'intesa con il responsabile della residenza ospitante, sino a un massimo di 1/3 della retta a carico della ASL, in considerazione dei costi fissi rimanenti comunque a carico delle residenze protette.

2. Circa le modalità di liquidazione, le stesse saranno effettuate sulla base di un rendiconto mensile che le singole strutture dovranno rassegnare alle ASL entro il giorno dieci del mese successivo a quello di riferimento.

3. La liquidazione del contributo previsto dal presente regolamento avverrà con accredito alla residenza ospitante entro trenta giorni dal ricevimento del rendiconto mensile.

4. Entro il 31 gennaio dell'anno successivo, le singole strutture provvederanno a inviare un rendiconto annuale riassuntivo di quelli mensilmente inviati.

5. Le singole ASL devono altresì inviare all'Assessorato regionale alla sanità, trimestralmente, copia dei rendiconti mensili, oltre a una dettagliata relazione sull'intero rapporto convenzionale.

#### Art. 7.

##### Convenzione

1. Lo schema-tipo di convenzione da stipulare tra le ASL e le residenze protette in attuazione del presente regolamento viene allegato in uno allo stesso e ne costituisce parte integrante e sostanziale.

2. Sino all'avvenuto riordino delle strutture sanitarie rientranti nel territorio regionale, la possibilità di convenzionamento è limitata alle strutture protette regolarmente iscritte nell'apposito albo regionale, ai sensi della legge regionale n. 49 del 1981, alla data del 31 dicembre 1995.

#### Art. 8.

##### Obiettivi da raggiungere

1. Il presente regolamento, come specificato nella premessa, rappresenta solo un primo momento propedeutico alla definizione di un organico piano socio-assistenziale della Regione Puglia.

2. Il momento presente deve essere considerato come fase iniziale di autorizzazione al funzionamento al fine di consentire la classificazione univoca dei presidi del sistema socio-sanitario e del sistema socio-assistenziale, nonché la loro articolazione in classi.

3. Tale standardizzazione graduale e classificazione univoca potrebbe favorire, ove previsto nel piano socio-assistenziale, un ottimale processo di allocazione di partite correnti del Fondo sanitario regionale, facendo dipendere l'entità dei contributi ai singoli gestori dalla distanza (da misurare ogni anno a consuntivo) tra standards previsti nel PSA e standards in possesso delle residenze protette.

4. Attraverso tale meccanismo di incentivazione, fondato sulla riqualificazione delle residenze, si potrebbero raggiungere significativi risultati consentendo alle strutture ed enti gestori delle residenze protette di assicurare standards qualitativi ragguardevoli.

#### Art. 9.

##### Piano socio-assistenziale

1. Il piano socio-assistenziale, la cui approvazione è di competenza del Consiglio regionale, deve avere validità triennale e regolamentare i seguenti processi:

a) standardizzazione gestionale e strutturale delle unità di offerta;

b) rilascio di autorizzazioni al funzionamento;

c) esercizio delle attività di vigilanza da attribuire alle ASL;

d) fissazione degli indici di fabbisogno e degli indici di piano;

e) sostegno alla riqualificazione strutturale delle residenze.

2. Nella definizione degli standards gestionali e strutturali delle unità di offerta residenziali e territoriali, da graduare nel tempo in modo da poter scandire il progressivo avvicinamento alla situazione a regime, assunta come obiettivo del piano, le valenze principali del modello riguardano:

a) l'integrazione tra sociale e sanitario;

b) la valutazione scientifica e multidimensionale (condotta dalla UVG) del bisogno assistenziale quale criterio di governo degli accessi dell'anziano e dell'inabile al sistema dei servizi;

c) la complementarietà e la compresenza delle diverse possibili risposte ai bisogni dell'anziano e dell'inabile;

d) i servizi residenziali;

e) i servizi diurni;

f) i servizi domiciliari,

rispettando nel modello una gerarchia di interventi che privilegi la risposta ai bisogni delle componenti più fragili e più a rischio.

3. La priorità da assumere è l'assistenza continuativa rivolta agli anziani totalmente o parzialmente non autosufficienti, con pluripatologie ad alto rischio di perdita della autosufficienza, e in età avanzata.

4. L'assetto organizzativo del modello asseconda la complessità dell'approccio derivante dalla interdisciplinarietà degli interventi diretti a contrastare i fattori che possono colpire l'anziano, condizionandone in modo e grado diverso l'autonomia.

5. Potendo derivare la non autosufficienza da problemi di varia natura (fisica, psichica, socio-economica e ambientale), il modello assistenziale non può prescindere da interventi tesi a garantire, al tempo stesso, la specificità e la globalità degli interventi, l'integrazione socio-sanitaria, l'integrazione delle competenze e dei diversi livelli di assistenza, la continuità dell'assistenza.

#### Art. 10.

##### Prima attuazione del regolamento

1. Nella prima fase attuativa del presente regolamento e, quindi, nel primo rapporto convenzionale che le ASL, sulla base della allegata convenzione, instaureranno con gli enti gestori residenze protette, non potendo prevedere, al momento, il numero delle istanze che si determineranno e l'evoluzione dell'intero sistema trattante, è necessario ripartire le risorse disponibili di cui alla lett. b) dell'art. 4 della legge regionale 19 aprile 1995, n. 20, sulla base della popolazione residente nel territorio pugliese.

2. In particolare, potendo le residenze protette anche ospitare — sino a un valore percentuale massimo pari al 15% della propria ricettività — persone che non abbiano raggiunto l'età pensionabile ma che presentino difetti fisici e/o psichici determinanti la non completa autosufficienza, la ripartizione delle risorse è data dai seguenti valori percentuali:

85% rapportato alla popolazione anziana residente in ogni singola ASL (ultrasessantacinquenne);

15% rapportato alla popolazione di età inferiore ai sessantacinque anni residente in ogni singola ASL.

3. Sulla base dei valori di cui al comma 2 e in applicazione della Tabella «A», allegata in uno al presente regolamento, il primo convenzionamento tra le ASL e le residenze protette è subordinato alla disponibilità di risorse finanziarie a valere sull'art. 4, lett. b), della richiamata legge regionale n. 20 del 1995, come di seguito indicato:

ASL BA/1	Lit.	561.259.030
ASL BA/2	Lit.	659.581.710
ASL BA/3	Lit.	487.967.480
ASL BA/4	Lit.	1.404.682.770
ASL BA/5	Lit.	554.722.690
ASL BR/1	Lit.	1.058.996.430
ASL FG/1	Lit.	567.045.850
ASL FG/2	Lit.	547.688.600
ASL FG/3	Lit.	698.625.710
ASL LE/1	Lit.	1.214.749.930
ASL LE/2	Lit.	872.062.330
ASL TA/1	Lit.	1.372.617.470

4. I fondi assegnati alle ASL e non utilizzati nell'anno di riferimento devono essere dalle stesse riutilizzati negli anni seguenti. L'importo delle somme non utilizzate sarà detratto dalle assegnazioni successive.

#### Art. 11.

##### Periodi successivi

1. Secondo i criteri indicati nel presente regolamento, in sede di approvazione della annuale legge di bilancio previsionale della Regione Puglia si provvederà a dotare apposito capitolo delle risorse finanziarie necessarie per l'erogazione dei contributi di cui al presente regolamento.

## Art. 12.

*Norma transitoria*

1. Le risorse stanziare per l'anno 1995, di cui all'art. 4, lett. b), della legge regionale 19 aprile 1995, n. 20, possono essere utilizzate per il rimborso delle principali spese a rilievo sanitario sostenute, nel corso di detto anno, dalle casse protette in possesso dei requisiti stabiliti dal presente regolamento.

2. Tale rimborso può aver luogo esclusivamente con riferimento alle spese sanitarie debitamente documentate, per le quali vi sia possibilità di effettuare una evidente distinzione tra le stesse e quelle aventi rilievo assistenziale.

Il presente regolamento sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale della Regione*.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 2 aprile 1997

DISTASO

(Omissis).

97R0757

**REGIONE LIGURIA**

LEGGE REGIONALE 18 giugno 1997, n. 23.

**Norme sul collocamento a riposo dei dipendenti regionali.**

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 11 del 9 luglio 1997*)

## IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

## LA CORTE COSTITUZIONALE

SI È PRONUNCIATA CON SENTENZA N. 162 DEL 2/4 GIUGNO 1997

## IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

## Articolo unico

*Collocamento a riposo d'ufficio*

1. I dipendenti e i dirigenti regionali con contratto a tempo indeterminato cessano dal servizio al compimento del sessantacinquesimo anno di età.

2. La cessazione ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello del compimento della suddetta età.

3. L'Amministrazione ha la facoltà di accettare, per motivate esigenze di servizio, la domanda di trattenimento in servizio, fino ad un massimo di due anni, presentata dal personale di cui al comma 1.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione*. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Genova, 18 giugno 1997

MORI

97R0759

LEGGE REGIONALE 18 giugno 1997, n. 24.

**Disposizioni per l'esercizio delle funzioni delegate in agricoltura.**

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 11 del 9 luglio 1997*)

## IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

## IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

## IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1.

*Criteri per l'assegnazione dei fondi per l'esercizio delle funzioni delegate in agricoltura*

1. Ai fini dell'esercizio delle funzioni delegate in agricoltura la Regione concede a ciascun Ente delegato contributi per le relative spese, nei limiti delle disponibilità di bilancio, così individuati:

a) una quota parte dei fondi disponibili viene assegnata nell'importo pari al corrispettivo del costo di personale, indipendentemente dall'effettiva copertura dei posti, secondo il seguente numero e qualifiche professionali:

## 1) ENTE TIPO A)

Qualifiche:

n. 1 5°

n. 1 6°

n. 1 7°

Totale n. 3 persone

## 2) ENTE TIPO B)

Qualifiche:

n. 1 5°

n. 2 6°

n. 1 7°

Totale n. 4 persone

## 3) ENTE TIPO C)

Qualifiche:

n. 1 5°

n. 1 6°

n. 2 7°

n. 1 8°

Totale n. 5 persone;

b) l'eventuale restante quota dei fondi disponibili sui capitoli del bilancio regionale è assegnata a titolo di concorso nelle spese generali come segue:

1) 50 per cento in parti uguali tra tutti gli Enti delegati;

2) 50 per cento in relazione al numero delle aziende agricole quali risultano iscritte al registro delle imprese istituito presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ai sensi della legge 29 dicembre 1993 n. 580 (riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura) ed operanti sul territorio di ciascun Ente delegato.

2. Ai fini della lettera a) del comma 1 la Giunta regionale suddivide nelle tre tipologie gli Enti delegati sulla base della specifica vocazione agricola di ciascuno tenuto conto, in particolare, dei seguenti criteri:

- a) superficie agricola utilizzata;
- b) numero di aziende agricole quali risultano operanti sul territorio di ciascun Ente delegato;
- c) numero di addetti all'agricoltura.

3. Ai fini del comma 1, in attesa che il registro delle imprese sia pienamente operativo su tutto il territorio della Regione e i relativi dati siano resi disponibili, il riparto verrà effettuato sulla base del numero delle aziende quali risultano dall'ultimo censimento ISTAT in agricoltura.

#### Art. 2.

##### *Disposizioni sul personale*

1. La Regione, in attesa del trasferimento nell'organico degli Enti delegati di cui alla legge regionale 19 aprile 1996 n. 20 del personale distaccato presso gli Enti stessi, mette a disposizione, a decorrere dal 1° gennaio 1997, il personale regionale necessario per il funzionamento con oneri a proprio carico.

2. Entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, agli Enti delegati di cui all'articolo 40 della legge regionale 20/1996 è trasferito personale regionale nel limite massimo del contingente dei dipendenti regionali che risultano distaccati alla data del 1° gennaio 1997 presso gli Enti stessi.

3. Nello stesso termine previsto dal comma 2, la Giunta regionale adotta gli opportuni provvedimenti, ivi compreso il trasferimento ad enti del comparto, per la ricollocazione del personale dei disciolti Consorzi per le deleghe in agricoltura risultante ancora in esubero a tale data.

4. I dipendenti regionali trasferiti conservano la posizione giuridica ed economica, ivi compresa l'anzianità già maturata, acquisita all'atto del trasferimento. Nei confronti ditali dipendenti trova applicazione, ai fini del trattamento di previdenza, la normativa di cui alla legge regionale 28 maggio 1980 n. 26 e successive modificazioni.

#### Art. 3.

##### *Assetto organizzativo dei consorzi per le deleghe in agricoltura*

1. I Consorzi di cui all'art. 3 della legge regionale 12 gennaio 1978 n. 6 (delega delle funzioni amministrative in materia di agricoltura, foreste, economia montana) possono riorganizzarsi ai sensi e con le forme previste dall'articolo 25 della legge 8 giugno 1990 n. 142 (ordinamento delle autonomie locali) ovvero conservare l'esistente assetto amministrativo.

2. L'eventuale inserimento nello Statuto e nella convenzione della possibilità della gestione associata, in aggiunta a quella delle deleghe, di uno o più servizi o dell'esercizio di funzioni, viene preventivamente autorizzato con atto della Giunta regionale.

#### Art. 4.

##### *Abrogazione di norme*

1. Sono abrogati:

- a) gli articoli 30 e 33 della legge regionale 12 gennaio 1978 n. 6 (delega delle funzioni amministrative in materia di agricoltura, foreste, economia montana);
- b) il comma 5 dell'articolo 40 della legge regionale 20 aprile 1996 n. 20 (riordino delle Comunità montane).

#### Art. 5.

##### *Norma Finanziaria*

1. Agli oneri derivanti dal trasferimento del personale regionale presso gli enti delegati di cui all'articolo 2 si provvede per l'esercizio in corso mediante le seguenti variazioni al bilancio di previsione per l'anno finanziario 1997:

- a) riduzione di lire 105.000.000 in termini di competenza e di cassa del cap. 200 «Stipendi, assegni per il personale della Giunta regionale e Co.Re.Co.»;
- b) riduzione di lire 35.000.000 in termini di competenza e di cassa del cap. 220 «Oneri riflessi su retribuzioni al personale della Giunta e Co.Re.Co.»;
- c) aumento di lire 140.000.000 in termini di competenza e di cassa del cap. 521 «Fondo per la delega di funzioni amministrative alle Comunità montane e Consorzi di Comuni in materia di agricoltura, foreste, economia montana».

2. Per gli esercizi successivi si provvede con i relativi bilanci.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Genova, 18 giugno 1997

MORI

97R0760

LEGGE REGIONALE 27 giugno 1997, n. 25.

**Abrogazione della legge regionale 5 agosto 1993 n. 36 (interventi straordinari a sostegno della cooperazione agricola).**

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Liguria* n. 12 del 30 luglio 1997)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

#### Art. 1.

1. La legge regionale 5 agosto 1993, n. 36 (interventi straordinari a sostegno della cooperazione agricola) è abrogata.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Genova, 27 giugno 1997

MORI

97R0761

## LEGGE REGIONALE 7 luglio 1997, n. 26.

**Adozione della bandiera della Regione Liguria.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 12 del 30 luglio 1997)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

*Bandiera della Regione Liguria*

1. La bandiera della Regione Liguria è formata da un drappo di forma rettangolare con al centro lo stemma della Regione Liguria, come individuato dalla legge regionale 15 gennaio 1985 n. 3 (adozione dello stemma e del gonfalone della Regione, ai sensi dell'articolo 1 dello Statuto), posto su fondo a bande verticali di eguale larghezza colorate, da sinistra verso destra, di verde, di rosso e di azzurro mare; lo stemma ha dimensioni pari a tre quinti dell'altezza della bandiera medesima.

2. La bandiera deve essere alta due terzi della sua lunghezza.

3. All'innesto del puntale sull'asta della bandiera è annodato un nastro con i colori della bandiera nazionale.

4. I colori della bandiera sono quelli del gonfalone e dello stemma adottati con legge regionale n. 3/1985.

Art. 2.

*Norme di rinvio*

1. Per quanto non previsto dalla presente legge si fa rinvio alla normativa statale in materia.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Genova, 7 luglio 1997

MORI

97R0762

## LEGGE REGIONALE 9 luglio 1997, n. 27.

**Disposizioni transitorie per l'applicazione della legge regionale 25 marzo 1997, n. 10 (interventi della Regione per la programmazione e attuazione di parcheggi e infrastrutture per la mobilità e per il traffico nelle aree urbane).**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 12 del 30 luglio 1997)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

*Disposizioni per l'applicazione della legge regionale 25 marzo 1997 n. 10*

1. Ferme restando le disposizioni di prima applicazione di cui all'art. 8 della legge regionale 25 marzo 1997 n. 10 (interventi della Regione per la programmazione e attuazione di parcheggi e infrastrutture per la mobilità e per il traffico nelle aree urbane), per l'anno 1997 il termine per la presentazione dei programmi integrati per la mobilità e degli interventi singoli, previsto all'articolo 5, comma 2, è differito al 31 luglio 1997 e il termine del 31 luglio, previsto all'articolo 5, comma 3, per l'adozione della proposta della Giunta e la sua presentazione al Consiglio regionale, è differito al 30 settembre 1997.

2. Le richieste di finanziamento presentate dai Comuni entro il termine previsto dall'art. 5, comma 2 della citata legge regionale non devono essere riconfermate.

Art. 2.

*Dichiarazione d'urgenza*

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Genova, 9 luglio 1997

MORI

97R0763

## REGIONE LAZIO

### LEGGE REGIONALE 26 giugno 1997, n. 22.

#### Norme in materia di programmi integrati di intervento per la riqualificazione urbanistica, edilizia ed ambientale del territorio della Regione.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 19 del 10 luglio 1997)

#### IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

#### IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

##### Art. 1.

##### Oggetto

1. La presente legge disciplina, nel rispetto dei principi stabiliti dall'articolo 16, commi 1 e 2, della legge 17 febbraio 1992, n. 179, la formazione e la realizzazione di programmi integrati di riqualificazione urbanistica, edilizia ed ambientale finalizzati ad una più razionale utilizzazione e riorganizzazione del territorio della Regione, ed in particolare del patrimonio edilizio e delle infrastrutture in esso presenti.

2. Il programma integrato, disciplinato dalla presente legge, costituisce piano attuativo dello strumento urbanistico generale.

##### Art. 2.

##### Caratteri del programma integrato

1. Il programma integrato consiste in un progetto operativo complesso, di interesse pubblico, con rilevante valenza urbanistica ed edilizia, ed è caratterizzato dalla presenza di pluralità di funzioni, dall'integrazione di diverse tipologie, ivi comprese le opere di urbanizzazione e le infrastrutture necessarie per assicurare la completezza e la piena funzionalità dell'intervento stesso, e da dimensioni tali da incidere sulla riorganizzazione del tessuto urbano.

2. Il programma integrato può essere localizzato soltanto sul territorio di comuni provvisti di strumento urbanistico generale approvato e può interessare immobili pubblici e/o privati. La sua realizzazione può avvenire anche attraverso la compartecipazione di soggetti pubblici e/o privati, con rispettivi apporti di risorse finanziarie.

3. Fermo restando quanto indicato al comma 1, il programma integrato riguarda essenzialmente:

a) aree interne e contigue ai perimetri urbani come definiti dagli strumenti urbanistici al cui interno siano presenti aree degradate in tutto o in parte edificate e si riscontrino carenze di strutture e di servizi;

b) centri minori oggetto di sensibili sviluppi insediativi con servizi inadeguati;

c) nuclei di urbanizzazione rada e diffusa, privi di servizi ed elementi infrastrutturali, nonché di una specifica identità urbanistica;

d) parti di centri urbani con forti fenomeni di congestionamento;

e) aree con destinazioni produttive o terziarie dismesse, parzialmente utilizzate o degradate, ma con forte capacità di polarizzazione urbana.

4. Il programma integrato può comprendere anche zone agricole contigue ai perimetri urbani come definiti dagli strumenti urbanistici, escluse quelle di pregio ambientale. Tali zone hanno destinazione per opere di urbanizzazione e recupero degli standards urbanistici se non disponibili all'interno dell'ambito.

5. In tali zone possono altresì essere realizzati quegli interventi di edilizia residenziale per fabbisogni abitativi conseguenti a ristrutturazione e/o demolizione di edifici esistenti nell'ambito territoriale del programma integrato che non possano trovare localizzazione nell'ambito medesimo.

6. Nei confronti dei programmi integrati sono applicabili le disposizioni relative ai comparti edificatori di cui all'articolo 23 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, con la disciplina prevista agli articoli 22 e 23 della legge regionale 28 luglio 1978, n. 35.

##### Art. 3.

##### Documentazione annessa ai programmi integrati

1. I programmi integrati possono essere redatti direttamente dal comune, ovvero presentati presso il comune competente da soggetti pubblici e/o privati, singolarmente ovvero consorziati od associati tra di loro. In ogni caso devono essere forniti dei seguenti elaborati:

a) relazione tecnico-illustrativa, con allegato schema planovolumetrico in scala 1:500, nella quale siano evidenziate le eventuale varianti previste dal programma rispetto allo strumento urbanistico generale del comune ed ai relativi strumenti attuativi;

b) documentazione attestante la proprietà o la disponibilità delle aree o degli edifici interessati dal programma;

c) schema di impegnativa di programma che indichi i tempi e le modalità di realizzazione e che disciplini i rapporti tra i soggetti promotori od attuatori del programma ed il comune, nonché tra i soggetti attuatori tra di loro, ivi comprese le garanzie di carattere finanziario.

##### Art. 4.

##### Procedure per l'approvazione

1. Sui programmi integrati presentati ai sensi dell'articolo 3 dai soggetti pubblici e/o privati il comune provvede entro il termine di centoventi giorni dalla data di presentazione, elevato a centottanta giorni per i programmi che si pongono in variante allo strumento urbanistico generale.

2. Al fine di pervenire alla sollecita definizione ed approvazione dei programmi integrati si applicano le disposizioni della legge regionale 2 luglio 1987, n. 36, concernenti lo snellimento delle procedure, contenute nell'articolo 1 se trattasi di programmi conformi allo strumento urbanistico generale approvato e vigente, anche se comportano varianti comprese fra quelle previste dallo stesso articolo, e nell'articolo 5, se trattasi di programmi difformi.

3. In sede di approvazione dei programmi integrati difformi dallo strumento urbanistico generale approvato e vigente, la Regione può introdurre modifiche che non comportino sostanziali innovazioni, ovvero che non mutino le caratteristiche essenziali del programma ed i criteri di impostazione dello stesso.

La comunicazione delle modifiche al comune ai fini delle previste controdeduzioni deve avvenire entro il termine di novanta giorni dalla trasmissione alla Regione del programma integrato. Le modifiche proposte si intendono accettate dal comune interessato, qualora le controdeduzioni comunali non vengano comunicate alla Regione entro il termine previsto dall'articolo 5 della legge 6 agosto 1967, n. 765. Le determinazioni definitive della Regione debbono essere assunte entro i successivi sessanta giorni, trascorsi i quali il comune interessato promuove una procedura di accordo di programma come previsto dal comma 4.

4. Al fine di accelerare le procedure di definizione dei programmi integrati, può farsi ricorso allo strumento dell'accordo di programma previsto dall'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142 e successive modificazioni.

## Art. 5.

*Oneri a carico dei soggetti proponenti*

1. Successivamente all'approvazione del programma integrato, i soggetti interessati provvedono ad inviare al comune la documentazione necessaria per il rilascio della concessione.

2. I soggetti attuatori non possono dare inizio ai lavori prima del versamento degli oneri concessori da effettuarsi in conformità alla normativa vigente in materia. È ammesso il pagamento dei suddetti oneri sulla base della determinazione effettuata dai soggetti attuatori, salvo conguaglio, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 23 febbraio 1982, n. 9, convertito con modificazioni nella legge 25 marzo 1982, n. 94. È fatta salva la facoltà dei soggetti attuatori di richiedere lo computo totale o parziale ai sensi dell'articolo 11 della legge 28 gennaio 1977, n. 10; tale previsione, se espressamente formulata nello schema di impegnativa di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), vincola sia i soggetti attuatori che il comune.

## Art. 6.

*Varianti al programma*

1. Nella fase di realizzazione degli interventi, non costituiscono variante al programma integrato le modifiche dei progetti esecutivi nei casi di seguito elencati:

a) mutamento delle destinazioni d'uso che non comporti diminuzione nella dotazione di aree per servizi pubblici o di uso pubblico prevista dal programma integrato, e sia contenuto, per ogni singola funzione prevista dal programma, entro il limite massimo del 10 per cento e non comporti la realizzazione di organismi edilizi autonomi;

b) modifiche all'altezza degli edifici in misura non superiore a metri 1,00 purché senza variazione del numero dei piani e nel rispetto delle norme relative alle distanze degli edifici dalle altre costruzioni e dai confini di proprietà;

c) non mutamento delle caratteristiche degli interventi previsti dai programmi in relazione alla classificazione di cui all'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457;

d) modificazioni planivolumetriche che non alterino le caratteristiche tipologiche dell'intervento nel suo complesso.

2. Le predette modifiche sono autorizzate dal competente organo comunale abilitato al rilascio della concessione edilizia, sentita la commissione edilizia.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche alle modifiche che incidono sull'entità delle cubature dei volumi tecnici ed impianti tecnologici e sulla distribuzione interna delle singole unità immobiliari, nonché alle modifiche che variano il numero delle unità stesse.

## Art. 7.

*Programmi di recupero urbano*

1. Le disposizioni contenute nella presente legge si applicano anche ai programmi di recupero urbano definiti dall'articolo 11 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398 convertito con modificazioni nella legge 4 dicembre 1993, n. 493.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione*. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

Roma, 26 giugno 1997

BADALONI

*Il visto del Commissario del Governo è stato apposto il 19 giugno 1997.*

97R0666

## REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE

## Provincia di Trento

LEGGE PROVINCIALE 7 luglio 1997, n. 10.

**Misure per la razionalizzazione della finanza provinciale.**

*(Pubblicata nel suppl. n. 2 al Bollettino ufficiale della Regione Trentino-AltoAdige n. 31 del 15 luglio 1997)*

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

*Capo I*

DISPOSIZIONI PER IL CONTENIMENTO  
E LA QUALIFICAZIONE DELLA SPESA

## Art. 1.

*Abrogazione dell'articolo 30 (Adeguamento dell'indennità di carica del commissario regionale per la liquidazione degli usi civici di Trento) della legge provinciale 9 settembre 1996, n. 8.*

1. L'articolo 30 della legge provinciale 9 settembre 1996, n. 8 è abrogato.

## Art. 2.

*Modifiche alla legge regionale 29 dicembre 1975, n. 14 (Disciplina delle tasse regionali e delle soprattasse provinciali sulle concessioni non governative).*

1. Limitatamente al territorio della provincia di Trento, alla legge regionale 29 dicembre 1975, n. 14 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il primo comma dell'articolo 4 è sostituito dal seguente:

«Fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 15-bis, comma 1, le tasse si corrispondono mediante versamento dell'importo stabilito su apposito conto corrente postale, intestato al tesoriere della Provincia autonoma di Trento»;

b) l'articolo 8 è sostituito dal seguente:

«Art. 8 (Sanzioni). — 1. Chi esercita un'attività per la quale è necessario un atto soggetto a tassa sulle concessioni non governative, senza aver ottenuto l'atto stesso o senza aver assolto la relativa tassa, oltre alle eventuali sanzioni amministrative previste da altre disposizioni di legge, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da un minimo pari al doppio della tassa ad un massimo pari al sestuplo della tassa medesima.

2. Il pubblico ufficiale che emetta atti soggetti a tasse sulle concessioni non governative senza che sia stato effettuato il pagamento del tributo previsto è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da lire 20.000 a lire 200.000, oltre il pagamento delle tasse dovute, salvo per queste, il regresso verso il debitore.

3. Salvo non sia diversamente disposto nell'annessa tariffa, in caso di mancato pagamento delle tasse provinciali nei termini stabiliti, in luogo della sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 1, si incorre:

a) in una soprattassa del 10 per cento della tassa dovuta se questa è corrisposta entro i trenta giorni successivi alla scadenza; in ogni caso la somma dovuta a tale titolo non può essere inferiore a lire 20.000;

b) in una soprattassa del 20 per cento della tassa dovuta se questa è corrisposta oltre il termine di cui alla lettera a), ma prima dell'accertamento dell'infrazione; in ogni caso la somma dovuta a tale titolo non può essere inferiore a lire 30.000.;

c) l'articolo 9 è sostituito dal seguente:

«Art. 9 (Accertamento delle infrazioni). — 1. Le violazioni delle norme della presente legge sono accertate, oltre che dagli organi previsti dalle norme dello Stato in materia di tasse sulle concessioni governative, anche dai funzionari dell'amministrazione provinciale appositamente designati e muniti di speciale tessera di riconoscimento rilasciata dal Presidente della Giunta provinciale nonché, limitatamente agli accertamenti compiuti nella sede dei competenti uffici provinciali, dai funzionari o dagli impiegati addetti agli uffici stessi.

2. I processi verbali di accertamento devono essere trasmessi, a cura delle strutture dalle quali dipendono gli accertatori, al servizio entrate e credito — ufficio tributi — della Provincia autonoma di Trento per la riscossione coattiva delle tasse e delle pene pecuniarie.»

d) l'articolo 10 è abrogato;

e) l'articolo 11 è sostituito dal seguente:

«Art. 11 (Ricorsi). — 1. Avverso l'iscrizione a ruolo della tassa e della pena pecuniaria è ammesso ricorso, da presentarsi per motivi di legittimità o di merito, entro trenta giorni dalla notifica della relativa cartella di pagamento, al Presidente della Giunta provinciale.

2. Il ricorso è inoltrato al servizio entrate e credito — ufficio tributi — nonché al concessionario della riscossione a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno. La presentazione del ricorso non sospende l'esecutività del ruolo. Tuttavia il Presidente della Giunta provinciale, su proposta del dirigente del servizio entrate e credito, ha facoltà di disporre la sospensione della riscossione, in tutto o in parte, con provvedimento motivato, notificato, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, al concessionario, al contribuente istante e agli altri obbligati.

3. La decisione del Presidente della Giunta provinciale è definitiva, ferma restando l'azione giudiziaria di opposizione al ruolo.»

f) l'articolo 12 è abrogato;

g) dopo l'articolo 15 è inserito il seguente:

«Art. 15-bis. (Modalità di riscossione delle tasse provinciali sulle concessioni non governative). — 1. Le tasse provinciali sugli atti o provvedimenti amministrativi rilasciati, rinnovati o vidimati, nonché quelle annuali, con efficacia per periodi decorrenti posteriormente al 31 dicembre 1997, si corrispondono secondo modalità stabilite dalla Giunta provinciale. Al fine di agevolare gli adempimenti a carico dei contribuenti, la Provincia può inviare ai soggetti interessati apposito avviso recante la somma dovuta per ciascun numero d'ordine di tariffa, nonché le modalità di versamento.

2. Il versamento deve essere effettuato entro il termine indicato nell'avviso di cui al comma 1, che costituisce titolo per l'accertamento dell'entrata.

3. Nel caso di mancato pagamento delle tasse nel termine stabilito, l'amministrazione provinciale procede alla riscossione coattiva delle tasse e relative pene pecuniarie con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43 (Istituzione del servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, ai sensi dell'articolo 1 della legge 4 ottobre 1986, n. 657), come da ultimo modificato dalla legge 8 agosto 1995, n. 349.

4. Prima di procedere all'iscrizione a ruolo, qualora sussistano incertezze in ordine alla riscossione, il servizio entrate e credito invita il contribuente, a mezzo del servizio postale, a fornire i chiarimenti necessari o a produrre, entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della richiesta, i documenti mancanti».

### Art. 3.

*Modifiche alla legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Provincia autonoma di Trento).*

1. L'articolo 26 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7, come modificato da ultimo dall'articolo 40 della legge provinciale 8 luglio 1996, n. 4, è sostituito dal seguente:

«Art. 26 (Legge finanziaria e legge collegata). — 1. La Giunta provinciale può presentare al Consiglio provinciale, contemporaneamente al disegno di legge di approvazione del bilancio e a quello di assestamento del medesimo, un disegno di «legge finanziaria» con i contenuti di cui al comma 2, nonché un disegno di «legge collegata» con i contenuti di cui al comma 3.

2. La legge finanziaria provvede alla regolazione annuale delle grandezze finanziarie previste dalla legislazione vigente al fine di adeguarne gli effetti finanziari agli obiettivi previsti dalla manovra di finanza pubblica. La legge finanziaria non può introdurre nuove imposte, tasse, contributi o disposizioni diverse da quelle previste dal presente comma. Essa contiene:

a) le determinazioni di carattere quantitativo inerenti la finanza locale e gli oneri per il rinnovo dei contratti del pubblico impiego, secondo le disposizioni previste dalla legislazione provinciale in vigore;

b) le variazioni delle aliquote e le altre misure che incidono sulla determinazione delle imposte, tasse, tariffe, contributi e di altre entrate della Provincia, con effetto, di norma, dal 1° gennaio dell'anno cui essa si riferisce;

c) le nuove autorizzazioni e le riduzioni di spesa destinate a gravare su ciascuno degli anni considerati, relative alle leggi che dispongono oneri a carattere pluriennale;

d) le determinazioni delle quote di spesa da iscrivere nel bilancio di ciascuno degli anni considerati, relative alle leggi che dispongono spese la cui quantificazione è rinviata alla legge finanziaria;

e) le modificazioni delle norme in vigore concernenti autorizzazioni di spesa, copertura di oneri, partecipazioni azionarie e garanzie fideiussorie.

3. La legge collegata, articolata per aree di materie omogenee, contiene le disposizioni, modificative o integrative della legislazione vigente, necessarie per l'attuazione degli interventi, anche di settore, previsti dalla manovra di finanza pubblica. Essa in particolare contiene le norme:

a) per l'attuazione di obiettivi di contenimento, di riduzione o riallocazione della spesa della Provincia e degli enti collegati alla finanza provinciale e per disciplinare l'utilizzo delle economie realizzate o di risorse aggiuntive comunque spettanti, secondo quanto previsto dalla manovra di finanza pubblica;

b) per disciplinare, anche in conseguenza delle politiche di intervento dello Stato e dell'Unione europea, l'accelerazione e la semplificazione delle procedure amministrative e contabili connesse con la spesa, nonché i pagamenti e la gestione di cassa;

c) per disporre proroghe di termini fissati da norme in vigore».

2. Al secondo comma dell'articolo 33-bis della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7, come introdotto con l'articolo 45 della legge provinciale 8 luglio 1996, n. 4, la lettera f) è sostituita dalla seguente:

«f) i casi in cui la Giunta provinciale è autorizzata ad adottare le misure di cui all'articolo 51 della presente legge e all'articolo 63, lettera d), del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 nell'ipotesi di mancata acquisizione al bilancio provinciale delle entrate a copertura degli anticipi erogati».

3. Dopo l'articolo 50 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 è introdotto il seguente:

«Art. 50-bis. (Semplificazione della riscossione delle entrate). — 1. Al fine di conseguire la razionalizzazione delle modalità di esecuzione dei versamenti, la Giunta provinciale con propria deliberazione può prevedere, anche in deroga alle disposizioni vigenti, per la riscossione di tributi, di sanzioni pecuniarie, di entrate patrimoniali o di altra natura, l'utilizzo di mezzi di pagamento diversificati ricorrendo anche al sistema bancario e a strumenti elettronici o informatici».

4. Al sesto comma dell'articolo 55 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7, articolo come modificato da ultimo dall'articolo 1 della legge provinciale 9 settembre 1996, n. 8, le parole: «con le modalità di cui al precedente comma» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti degli stanziamenti previsti dal bilancio pluriennale».

5. L'articolo 57 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7, come modificato da ultimo dall'articolo 33 della legge provinciale 3 settembre 1993, n. 23, è sostituito dal seguente:

«Art. 57. (Liquidazione delle spese e richiesta emissione titolo di pagamento). — 1. La liquidazione consiste nella determinazione dell'identità del creditore e dell'ammontare esatto del debito scaduto. Essa è disposta sulla base di documentazione atta a comprovare il diritto del creditore.

2. Alla liquidazione delle spese provvedono con le modalità stabilite dalla Giunta provinciale i dirigenti o altri funzionari individuati dalla Giunta medesima, salvo quanto previsto dai commi 3 e 4 o nel caso che le leggi dispongano diversamente.

3. La liquidazione delle spese relative ad aperture di credito a favore di funzionari delegati è disposta dai funzionari medesimi.

4. Il funzionario che provvede alla liquidazione delle spese si assume la responsabilità in ordine alla sussistenza dei presupposti necessari alla liquidazione in base alla legge, all'atto d'impegno e agli eventuali atti successivi. Il medesimo funzionario provvede altresì a richiedere al servizio bilancio e ragioneria l'emissione del titolo di pagamento allegando la relativa documentazione giustificativa della spesa».

6. L'articolo 58 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7, come modificato dall'articolo 4 della legge provinciale 30 luglio 1984, n. 2 e dall'articolo 16 della legge provinciale 16 ottobre 1992, n. 19, è abrogato.

7. Al secondo comma dell'articolo 59 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7, articolo come modificato da ultimo dall'articolo 52 della legge provinciale 8 luglio 1996, n. 4, le parole: «di cui agli articoli 57 e 58» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 57».

8. All'ultimo comma dell'articolo 60-bis della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7, articolo come introdotto dall'articolo 54 della legge provinciale 8 luglio 1996, n. 4, le parole: «di cui agli articoli 57 e 58» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 57».

9. Dopo la lettera d) del primo comma dell'articolo 62 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7, articolo come modificato da ultimo dall'articolo 3 della legge provinciale 18 settembre 1989, n. 7, è inserita la seguente:

«d-bis) spese d'importo limitato o altre spese per le quali risulti conveniente anche sotto il profilo organizzativo il pagamento a mezzo di funzionari delegati;».

10. Al terzo comma dell'articolo 62 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7, articolo come modificato da ultimo dall'articolo 3 della legge provinciale 18 settembre 1989, n. 7, le parole: «emessi ai sensi dell'articolo 58» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dell'articolo 57».

#### Art. 4.

*Modifica alla legge provinciale 8 luglio 1996, n. 4 (Nuova disciplina della programmazione di sviluppo e adeguamento delle norme in materia di contabilità e di zone svantaggiate).*

1. Dopo l'articolo 65 della legge provinciale 8 luglio 1996, n. 4 è introdotto il seguente:

«Art. 65-bis (Disposizioni transitorie in materia di atti di programmazione settoriali). — 1. In relazione a quanto previsto dall'articolo 17 in ordine alla programmazione settoriale ed in attesa dell'adeguamento delle leggi provinciali di settore secondo quanto disposto dal comma 4 del predetto articolo, la Giunta provinciale con proprie deliberazioni, per ciascuno dei settori considerati dalle leggi provinciali vigenti, determina:

a) gli atti di programmazione da adottare specificando per ciascuno di essi la tipologia e le modalità di elaborazione, in coerenza con le risorse e gli obiettivi definiti dai vigenti strumenti di programmazione economico-finanziaria della Provincia;

b) l'efficacia temporale degli atti di cui alla lettera a), in relazione a quanto disposto dall'articolo 18, comma 1, nonché le modalità di verifica e di aggiornamento degli stessi.

2. Per le opere realizzate direttamente dalla Provincia le deliberazioni di cui al comma 1 possono limitare l'individuazione nei piani pluriennali delle opere e degli interventi a quelli maggiormente significativi, per i quali la spesa ammissibile sia superiore ai limiti fissati dalle medesime deliberazioni.

3. Le deliberazioni di cui al comma 1 sono pubblicate nel *Bollettino ufficiale della Regione*.

#### Art. 5.

*Modifica alla legge provinciale 8 giugno 1987, n. 10 (Norme concernenti inquadramenti nel ruolo unico provinciale e disposizioni in materia di personale).*

1. Dopo l'articolo 8 della legge provinciale 8 giugno 1987, n. 10 è aggiunto il seguente:

«Art. 8-bis (Utilizzo del personale operaio assunto con contratto di diritto privato). — 1. Per gli interventi di manutenzione ordinaria delle strade provinciali possono essere adibiti, nel rispetto del relativo contratto di lavoro e previa intesa fra i rispettivi dirigenti, dipendenti del servizio azienda speciale sistemazione montana altrimenti posti in cassa integrazione guadagni per la sospensione invernale dei lavori.

2. Al pagamento delle spese relative ai dipendenti di cui al comma 1 si può provvedere mediante apertura di credito ai sensi dell'articolo 62 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (Norme in materia di bilancio e contabilità generale della Provincia autonoma di Trento), come modificato da ultimo dall'articolo 3 della legge provinciale 18 settembre 1989, n. 7, da disporre mediante utilizzo delle autorizzazioni di spesa inerenti la spesa per manodopera per i lavori di manutenzione da effettuarsi su strade provinciali (cap. 52955)».

#### Art. 6.

*Disposizioni in materia di dotazione organica del personale provinciale*

1. Il comma 4 dell'articolo 35 della legge provinciale 3 febbraio 1997, n. 2 è sostituito dal seguente:

«4. Al fine di provvedere all'inquadramento nel ruolo unico provinciale del personale dell'ufficio provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione di Trento, del soppresso ufficio regionale e dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Trento e delle relative sezioni circoscrizionali per l'impiego, nonché per lo svolgimento delle funzioni delegate dallo Stato in materia di comunicazione e trasporti, di collocamento e avviamento al lavoro, ai livelli funzionali di cui alla tabella della dotazione organica costituente l'allegato C alla legge provinciale 3 settembre 1984, n. 8, come da ultimo modificato dagli articoli 12 e 35 della legge provinciale 3 febbraio 1997, n. 2, i posti d'organico relativi al nono, ottavo, settimo, sesto, quinto, quarto e terzo livello funzionale sono aumentati rispettivamente di 2, 1, 28, 36, 58, 20 e 7 unità. Conseguentemente il totale dei posti d'organico dei livelli funzionali ed il totale complessivo dei posti sono aumentati, rispettivamente da 5.716 a 5.868 e da 5.889 a 6.041».

#### Art. 7.

*Disposizione transitoria per l'accesso alla dirigenza*

1. Fino all'entrata in vigore del regolamento previsto dall'articolo 21, comma 4, della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (Revisione dell'ordinamento del personale della Provincia autonoma di Trento) e comunque entro e non oltre il 30 novembre 1997, per l'accesso alla qualifica di dirigente si applicano le disposizioni contenute dal comma settimo al comma tredicesimo dell'articolo 26 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12, articolo come modificato da ultimo dall'articolo 1 della legge provinciale 19 maggio 1992, n. 15.

2. Al fine di consentire l'espletamento dei concorsi indetti ai sensi delle disposizioni dell'articolo 26 della legge provinciale n. 12 del 1983 richiamate dal comma 1 del presente articolo entro i limiti temporali ivi previsti, gli incarichi di sostituto del dirigente in atto alla data di indizione dei bandi di concorso sono prorogati fino all'avvenuto espletamento del concorso.

## Art. 8.

*Proroga della durata in carica degli organi dell'Ente provinciale per lo sviluppo dell'agricoltura trentina (ESAT)*

1. In deroga a quanto stabilito negli articoli 55, 58 e 60 della legge provinciale 26 novembre 1976, n. 39 (Provvedimenti per la ristrutturazione e lo sviluppo dell'agricoltura trentina), come modificata da ultimo dalla legge provinciale 9 settembre 1996, n. 8, e nella legge provinciale 12 febbraio 1996, n. 3 (Disposizioni sulla proroga degli organi amministrativi), come modificata dalla legge provinciale 9 settembre 1996, n. 8, la durata in carica dell'assemblea, del collegio sindacale e dei comitati agricoli comprensoriali dell'Ente provinciale per lo sviluppo dell'agricoltura trentina (ESAT) è prorogata fino all'entrata in vigore della legge provinciale di riforma del predetto ente, e comunque non oltre il 30 giugno 1998; i predetti organi, ivi compresi il presidente ed il comitato esecutivo, continuano pertanto ad operare nella composizione in atto al momento dell'entrata in vigore della presente legge, ferma restando la possibilità di sostituzione di singoli membri. Conseguentemente, fino alla predetta data non sono indette le consultazioni elettorali per il rinnovo dei membri elettivi dell'assemblea e dei comitati agricoli comprensoriali dell'ESAT.

2. I comitati agricoli comprensoriali in carica continuano comunque ad assolvere i compiti di cui all'articolo 82, decimo comma, della legge provinciale n. 39 del 1976 in ordine alla verifica della persistenza dei requisiti per l'iscrizione all'albo degli imprenditori agricoli.

## Art. 9.

*Modifica alla legge provinciale 31 agosto 1981, n. 17 (Inter-enti organici in materia di agricoltura)*

1. Alla lettera *n*) del comma 1 dell'articolo 4 della legge provinciale 31 agosto 1981, n. 17, come sostituito da ultimo dall'articolo 90 della legge provinciale 23 agosto 1993, n. 18, sono aggiunte le seguenti parole:

«nonché, limitatamente ai beneficiari di cui all'articolo 2, primo comma, numeri 5) e 6), le modalità per l'aggiudicazione delle opere e delle forniture relative alle iniziative agevolate, ferma restando la disciplina dalla legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 (Norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e per la trappazione degli appalti) per i medesimi beneficiari e i criteri per l'applicazione di penalità o per la revoca, anche parziale, dei contributi in caso di inosservanza.»

## Art. 10.

*Modifiche alla legge provinciale 23 novembre 1978, n. 48 (Provvedimenti per il potenziamento delle aree forestali e delle loro risorse).*

1. Dopo l'articolo 19-bis della legge provinciale 23 novembre 1978, n. 48, come introdotto dall'articolo 17 della legge provinciale 27 agosto 1992, n. 16, è inserito il seguente:

«Art. 19-ter (Provvidenze integrative del concorso dell'Unione Europea). — 1. Al fine di agevolare la realizzazione dei progetti di interesse forestale ammissibili ai benefici dell'Unione Europea previsti da regolamenti comunitari relativi ad un'azione comune per il miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti della selvicoltura e per il miglioramento delle infrastrutture delle zone montane, la Giunta provinciale è autorizzata a concedere in anticipo le provvidenze previste nei predetti regolamenti a carico dell'Unione Europea e dello Stato.

2. La concessione anticipata delle provvidenze di cui al comma 1 è subordinata alla presentazione di procura speciale notarile all'incasso a favore della Provincia dei benefici che saranno concessi dall'Unione Europea e dallo Stato.

3. Le somme di cui al comma 2 sono versate alla tesoreria della Provincia ed introitate in capitoli dell'entrata del bilancio provinciale.

4. In caso di mancata o minore erogazione da parte dell'Unione Europea o dello Stato delle provvidenze di cui al comma 1, l'onere dei benefici concessi in via anticipata rimane a carico della Provincia.

5. Per le stesse finalità di cui al comma 1, in aggiunta ai contributi dell'Unione Europea e dello Stato o in alternativa agli stessi in caso di mancata erogazione, possono essere concessi contributi in conto capitale fino alla misura massima prevista dai predetti regolamenti a carico dell'ente pubblico.

6. Le provvidenze previste dal presente articolo, nel rispetto della disciplina comunitaria per lo specifico settore, sono concesse con i criteri e le procedure stabilite per le corrispondenti iniziative contemplate dalla presente legge».

2. Al comma 1 dell'articolo 19-bis della legge provinciale 23 novembre 1978, n. 48, come introdotto dall'articolo 17 della legge provinciale 27 agosto 1992, n. 16, le parole: «50 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «55 per cento».

## Art. 11.

*Fondo speciale per il volontariato*

1. È istituito presso la Provincia il fondo speciale di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266 (legge-quadro sul volontariato, come modificata dal decreto-legge 29 aprile 1994, n. 260, convertito con modifiche dalla legge 27 giugno 1994, n. 413, nel quale sono contabilizzati gli importi dovuti dagli enti di cui all'articolo 12, comma 1; del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356 (Disposizioni per la ristrutturazione e per la disciplina del gruppo creditizio), come modificato dall'articolo 43 del decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 481, e dalle casse di risparmio di cui all'articolo 15 della legge 11 agosto 1991, n. 266, operanti nel territorio provinciale.

2. La Giunta provinciale nomina, ai sensi del comma 2 dell'articolo 2 del decreto del Ministro del tesoro 21 novembre 1991 (Modalità per la costituzione dei fondi speciali per il volontariato presso le regioni), emanato in applicazione dell'articolo 15 della legge 11 agosto 1991, n. 266 e modificato dal decreto del medesimo Ministro 2 dicembre 1994, quattro rappresentanti delle organizzazioni di volontariato maggiormente presenti sul territorio provinciale, iscritte all'albo provinciale di cui all'articolo 3 della legge provinciale 13 febbraio 1992, n. 8 (Valorizzazione e riconoscimento del volontariato sociale), quali componenti del comitato di gestione del fondo speciale per il volontariato, sulla base di criteri individuati con deliberazione della Giunta medesima.

## Capo II

## DISPOSIZIONI PER LA SEMPLIFICAZIONE DELLE PROCEDURE AMMINISTRATIVE

## Art. 12.

*Controlli degli impianti termici*

1. I controlli previsti dalla normativa nazionale vigente, relativi all'accertamento dell'effettivo stato di manutenzione e di esercizio degli impianti termici, sono svolti dalla Provincia e, limitatamente al proprio territorio, dal Comune di Trento, mediante verifiche a campione, avvalendosi del proprio personale o di convenzioni con organismi esterni di comprovata e specifica esperienza, secondo le modalità stabilite dalla Giunta provinciale.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è istituito presso il servizio provinciale competente in materia di energia il catasto degli impianti termici. Il catasto raccoglie e aggiorna i dati relativi agli impianti termici esistenti sul territorio provinciale. Ai fini della formazione e dell'aggiornamento del catasto gli impianti termici esistenti devono essere denunciati dai rispettivi proprietari o dagli incaricati dei servizi di manutenzione degli impianti, qualora venga stipulato un contratto che preveda tale servizio. La Giunta provinciale stabilisce con propria deliberazione le modalità per l'applicazione del presente comma.

3. Per le medesime finalità di cui al comma 1 e per favorire lo snellimento delle procedure amministrative relative al controllo ivi previsto, la Giunta provinciale e il Comune di Trento possono stipulare appositi protocolli d'intesa con associazioni di categoria, con gestori di reti di distribuzione del gas o di altri vettori energetici o con soggetti pubblici o con consorzi di aziende operanti nel settore degli impianti termici, per l'adozione di carte dei servizi e di contratti tipo di manutenzione.

4. In relazione a quanto disposto dal presente articolo, cessano di avere applicazione sul territorio provinciale le disposizioni di cui all'articolo 31, comma 3, della legge 9 gennaio 1991, n. 10 (Norme per l'attuazione del piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia), nonché le disposizioni di cui all'articolo 11, commi 18, 19 e 20, del decreto del Presidente della Repubblica

26 agosto 1993, n. 412 (Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'articolo 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10). Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo si applicano le vigenti disposizioni in materia di impianti termici.

5. La Giunta provinciale è autorizzata a rimborsare d'ufficio una somma fino a lire 20.000 per ciascuna denuncia presentata, fino alla data di entrata in vigore della presente legge, ai soggetti che, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 412 del 1993, hanno effettuato le denunce previste dall'articolo 11, comma 20, del predetto decreto.

#### Art. 13.

##### *Sanzioni in materia di impianti termici*

1. La violazione degli obblighi previsti dall'articolo 12 della presente legge e dalla legge 9 gennaio 1991, n. 10 da parte del proprietario dell'impianto termico o di un terzo che se ne assume la responsabilità, come definito dal decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, comporta l'applicazione delle seguenti sanzioni amministrative:

a) pagamento di una somma pari a lire 5.000 per ogni KW di potenza nominale del generatore di calore, con il limite massimo di lire 1.250.000 in caso di mancata denuncia dell'impianto termico secondo le modalità previste dall'articolo 12, comma 2;

b) pagamento di una somma pari a lire 3.000 per ogni KW di potenza nominale del generatore di calore, con il limite di lire 750.000 in caso di mancanza del libretto di impianto o del libretto di centrale previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412;

c) pagamento di una somma pari a lire 7.000 per ogni KW di potenza nominale del generatore di calore, con il limite massimo di lire 1.750.000 in caso di omessa esecuzione delle manutenzioni o delle verifiche periodiche previste dal decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412;

d) pagamento di una somma pari a lire 10.000 per ogni KW di potenza nominale del generatore di calore, con il limite massimo di lire 2.500.000, in caso di mancato rispetto dei limiti di rendimento di combustione degli impianti termici.

2. Le medesime sanzioni amministrative di cui al comma 1 si applicano anche nei casi in cui, per il rifiuto o la non disponibilità del responsabile dell'impianto, previamente diffidato, non sia stato possibile effettuare i controlli previsti dall'articolo 12.

3. La vigilanza sugli adempimenti in ordine alla manutenzione e all'esercizio degli impianti termici è svolta, negli ambiti di rispettiva competenza, dai dipendenti della Provincia e dai dipendenti del Comune di Trento a tal riguardo espressamente autorizzati. Gli incaricati delle funzioni di vigilanza di cui al presente comma ed il personale addetto al controllo di cui all'articolo 1, comma 1, sono muniti di apposito tesserino di riconoscimento.

4. Per l'espletamento dei compiti di vigilanza di cui al comma 3 e per l'applicazione delle sanzioni amministrative si osservano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale, come modificata da ultimo dal decreto legislativo 13 luglio 1994, n. 480. L'emissione dell'ordinanza-ingiunzione e dell'ordinanza di archiviazione di cui all'articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689 spetta al dirigente del servizio provinciale competente in materia di energia o al competente organo del Comune di Trento. Le somme riscosse sono introitate nel bilancio della Provincia o del Comune di Trento secondo le rispettive competenze.

5. La sanzione di cui all'articolo 34, comma 5, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, relativa alla violazione dell'articolo 31, commi 1 e 2, della medesima legge, cessa di avere applicazione sul territorio provinciale. Per quanto non espressamente disposto dal presente articolo si applicano le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia di impianti termici.

6. In fase di prima applicazione per un periodo di due anni decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente legge, le somme ed i limiti massimi di cui al comma 1 sono ridotti del 50 per cento.

#### Capo III

##### DISPOSIZIONI PER LA VALORIZZAZIONE DELLE AUTONOMIE LOCALI

#### Art. 14.

##### *Modifiche alla legge provinciale 15 novembre 1993, n. 36 (Norme in materia di finanza locale)*

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 6 della legge provinciale 15 novembre 1993, n. 36, articolo come modificato da ultimo dall'articolo 29 della legge provinciale 9 settembre 1996, n. 8, è introdotto il seguente:

«2-bis. Con la deliberazione della Giunta provinciale di ripartizione del fondo può essere disposto l'impegno della spesa in relazione all'entità complessiva del medesimo e nei limiti delle somme autorizzate con la legge finanziaria».

2. L'alinea del comma 2 dell'articolo 11 della legge provinciale 15 novembre 1993, n. 36, articolo come modificato da ultimo dall'articolo 3 della legge provinciale 7 agosto 1995, n. 8, è sostituito dal seguente:

«2. Il fondo è destinato alla concessione di trasferimenti per il sostegno degli investimenti per opere pubbliche e relativi arredi e attrezzature, ivi inclusi gli investimenti previsti dalle disposizioni di seguito indicate, fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 16:».

3. Dopo il comma 1 dell'articolo 17 della legge provinciale 15 novembre 1993, n. 36, articolo come modificato da ultimo dall'articolo 29 della legge provinciale 9 settembre 1996, n. 8, è introdotto il seguente:

«1-bis. Con la deliberazione della Giunta provinciale di ripartizione del fondo può essere disposto l'impegno della spesa in relazione all'entità complessiva del medesimo e nei limiti delle somme autorizzate con la legge finanziaria».

#### Art. 15.

##### *Modifiche alla legge provinciale 6 maggio 1980, n. 10 (Istituzione di un sistema informativo elettronico provinciale)*

1. Il terzo comma dell'articolo 1 della legge provinciale 6 maggio 1980, n. 10, articolo come modificato da ultimo dall'articolo 15 della legge provinciale 30 gennaio 1992, n. 6, è sostituito dal seguente:

«La Giunta provinciale stabilisce le condizioni alle quali gli enti di cui al primo comma possono accedere al sistema informativo elettronico realizzato dalla Provincia».

2. Il quarto comma dell'articolo 5 della legge provinciale 6 maggio 1980, n. 10, articolo come modificato dall'articolo 15 della legge provinciale 30 gennaio 1992, n. 6, è sostituito dal seguente:

«La convenzione di cui al presente articolo è approvata dalla Giunta provinciale previo parere del comitato per l'informatica nominato ai sensi dell'articolo 7 della legge provinciale 20 gennaio 1958, n. 4 e sentita la competente commissione consiliare».

3. Il quinto comma dell'articolo 5 della legge provinciale 6 maggio 1980, n. 10 è sostituito dal seguente:

«Il comitato di cui al quarto comma esprime altresì pareri ed indicazioni sui problemi derivanti dall'applicazione della predetta convenzione nonché sulla gestione e lo sviluppo del sistema informativo provinciale».

#### Art. 16.

##### *Modifiche alla legge provinciale 21 marzo 1977, n. 13 (Ordinamento della scuola dell'infanzia della Provincia autonoma di Trento)*

1. L'articolo 19 della legge provinciale 21 marzo 1977, n. 13, come sostituito dall'articolo 10 della legge provinciale 15 novembre 1988, n. 34, è abrogato.

2. Dopo il comma 2 dell'articolo 20 della legge provinciale 21 marzo 1977, n. 13, come sostituito dall'articolo 11 della legge provinciale 15 novembre 1988, n. 34, è inserito il seguente:

«2-bis. Spetta altresì ai comuni provvedere in ordine all'acquisto e al rinnovo delle attrezzature e dell'arredamento necessari al funzionamento delle scuole provinciali dell'infanzia».

3. All'articolo 54-bis della legge provinciale 21 marzo 1977, n. 13, come introdotto dall'articolo 20 della legge provinciale 15 novembre 1988, n. 34, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 1 è aggiunta in fine la parola: «equiparate»;
- b) al comma 2 le parole: «dei comprensori e» sono soppresse;
- c) al comma 3 le parole: «ai comprensori e» sono soppresse.

4. In relazione alla modifica apportata all'articolo 20 della legge provinciale n. 13 del 1977 dal comma 2 del presente articolo, gli arredi e le attrezzature delle scuole provinciali acquistate dai comprensori ai sensi dell'articolo 19 della predetta legge provinciale n. 13 del 1977 sono trasferiti ai comuni per la dotazione delle scuole di rispettiva competenza.

5. Gli atti conseguenti agli impegni di spesa assunti antecedentemente all'entrata in vigore della presente legge relativi agli interventi previsti dalla legge provinciale 21 marzo 1977, n. 13 sono definiti secondo le procedure previste dalla medesima legge provinciale n. 13 del 1977.

#### Art. 17.

##### *Modifiche alla legge provinciale 4 novembre 1986, n. 29 (Interventi a favore dell'edilizia scolastica)*

1. I commi 2, 3 e 4 dell'articolo 15 della legge provinciale 4 novembre 1986, n. 29, articolo come modificato dall'articolo 70 della legge provinciale 9 settembre 1996, n. 8, sono abrogati.

2. L'abrogazione di cui al comma 1 ha efficacia anche relativamente alle domande dei comuni e loro consorzi presentate antecedentemente all'entrata in vigore della presente legge per la concessione dei contributi di cui all'articolo 15 della legge provinciale n. 29 del 1986.

3. Gli atti conseguenti agli impegni di spesa assunti antecedentemente all'entrata in vigore della presente legge relativi agli interventi previsti dalla legge provinciale 4 novembre 1986, n. 29 sono definiti secondo le procedure previste dalla medesima legge provinciale n. 29 del 1986.

#### Art. 18.

##### *Modifica alla legge provinciale 30 luglio 1987, n. 12 (Programmazione e sviluppo delle attività culturali nel Trentino)*

1. Al comma 1 dell'articolo 17 della legge provinciale 30 luglio 1987, n. 12, articolo come modificato dall'articolo 39 della legge provinciale 3 luglio 1990, n. 20, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) la lettera a) è abrogata;
- b) al primo periodo della lettera b) sono aggiunte in fine le seguenti parole: «ivi inclusa la spesa per gli arredi e per le attrezzature necessari per il primo funzionamento delle strutture medesime».

2. Gli atti conseguenti agli impegni di spesa assunti antecedentemente all'entrata in vigore della presente legge relativi agli interventi previsti dalla legge provinciale 30 luglio 1987, n. 12 sono definiti secondo le procedure previste dalla medesima legge provinciale n. 12 del 1987.

#### Art. 19.

##### *Modifiche alla legge provinciale 2 settembre 1985, n. 15 (Norme a tutela degli zingari)*

1. Il comma 3 dell'articolo 2 della legge provinciale 2 settembre 1985, n. 15 è sostituito dal seguente:

«3. Alla realizzazione e alla gestione dei campi provvedono i comuni interessati, utilizzando i fondi attribuiti dalla Provincia nell'ambito dei trasferimenti sulla finanza locale. I comuni utilizzano i medesimi fondi per far fronte agli oneri connessi agli interventi di sostegno di cui all'articolo 9».

2. Al comma 1 dell'articolo 6 della legge provinciale 2 settembre 1985, n. 15 le parole: «, redatte sulla base di una convenzione tipo deliberata dalla Giunta provinciale,» sono soppresse.

3. L'articolo 9 della legge provinciale 2 settembre 1985, n. 15 è sostituito dal seguente:

«Art. 9 (*Sostegno dell'attività artigiana ed artistica*). — 1. I comuni possono elaborare, sentita la consulta di cui all'articolo 10, specifici progetti concernenti iniziative di sostegno dell'artigianato di produzione nonché delle attività artistiche tipiche degli zingari.

2. La realizzazione degli interventi è effettuata dai soggetti di cui all'articolo 3 sulla base di apposita convenzione, che dispone anche le modalità per la concessione e l'erogazione dei finanziamenti».

4. Al comma 2 dell'articolo 10 della legge provinciale 2 settembre 1985, n. 15, articolo come modificato dall'articolo 7 della legge provinciale 12 febbraio 1996, n. 3, dopo le parole: «Consiglio provinciale,» sono aggiunte le seguenti: «da due rappresentanti designati dalla rappresentanza unitaria dei comuni,».

5. Al numero 2 del comma 1 dell'articolo 11 della legge provinciale 2 settembre 1985, n. 15 le parole:

«sulla convenzione tipo di cui all'articolo 6» sono sostituite dalle seguenti: «sui progetti di sostegno dell'attività artigiana ed artistica di cui all'articolo 9».

6. L'articolo 12 della legge provinciale 2 settembre 1985, n. 15 è abrogato.

7. Gli atti conseguenti agli impegni di spesa assunti antecedentemente all'entrata in vigore della presente legge relativi agli interventi previsti dalla legge provinciale 2 settembre 1985, n. 15 sono definiti secondo le procedure previste dalla medesima legge provinciale n. 15 del 1985.

#### Art. 20.

##### *Modifica all'articolo 21 in materia di servizio di custodia forestale della legge provinciale 3 luglio 1990, n. 20*

1. Dopo il comma 5 dell'articolo 21 della legge provinciale 3 luglio 1990, n. 20, articolo come modificato dall'articolo 4 della legge provinciale 16 ottobre 1992, n. 19, è introdotto il seguente:

«5-bis. In sede di riparto dei fondi della finanza locale destinati al finanziamento del servizio di custodia forestale, l'importo eccedente le somme risultanti dall'applicazione di quanto previsto dal comma 3 rispetto ai fondi disponibili è ripartito in proporzione al numero dei custodi determinato ai sensi del comma 2, in relazione anche alle spese relative all'approvvigionamento dei beni di cui al comma 5».

#### Art. 21.

##### *Modifiche all'articolo 1 (Disposizioni in materia di finanza locale) della legge provinciale 3 febbraio 1997, n. 2*

1. Al comma 3 dell'articolo 1 della legge provinciale 3 febbraio 1997, n. 2 l'importo del fondo per il sostegno di specifici servizi comunali stabilito in lire 42.680.000.000 viene rideterminato in lire 42.980.000.000.

2. Al comma 5 dell'articolo 1 della legge provinciale 3 febbraio 1997, n. 2 l'importo del fondo per lo sviluppo degli investimenti minori stabilito in lire 97.000.000.000 viene rideterminato in lire 100.100.000.000.

#### Capo IV

##### DISPOSIZIONI PER IL PERSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI PROGRAMMATICI

#### Art. 22.

##### *Interventi per favorire l'insediamento di attività economiche in zone montane*

1. Al fine di favorire l'insediamento ed il ripristino di attività commerciali nei territori e comuni montani della provincia di Trento individuati ai sensi della legge 31 gennaio 1994, n. 97 (Nuove disposizioni per le zone montane), come modificata dalla legge 29 novembre 1995, n. 513, la Provincia concede ai comuni carenti di esercizi commerciali, anche per specifiche parti del proprio territorio, contributi nella misura massima dell'80 per cento della spesa sostenuta per la

costruzione e l'acquisto di immobili, nonché per l'ampliamento, la ristrutturazione e la trasformazione di immobili di proprietà, da destinare a titolo gratuito, e per il periodo convenuto ad aziende commerciali che ne facciano richiesta.

2. Alle imprese che attivano o trasferiscono le attività nelle zone di cui al comma 1, purché le iniziative attivate risultino più d'una, compresa quella di tipo commerciale, o che integrano attività già presenti, è assegnato un premio di insediamento la cui entità è stabilita secondo criteri fissati dalla Giunta provinciale in misura non superiore a 50 milioni. Il premio è erogato per il 50 per cento all'atto dell'avvio dell'attività e per il restante 50 per cento trascorso il primo anno di attività.

3. Relativamente alle iniziative attivate ai sensi del comma 2, qualora si tratti di interventi di tipo mobiliare, la concessione delle agevolazioni previste dalla legge provinciale 17 maggio 1991, n. 8 (Nuove norme in materia di agevolazioni al settore commerciale e modifiche a disposizioni concernenti la disciplina del commercio), come modificata da ultimo dalla legge provinciale 9 settembre 1996, n. 8, è disposta secondo la misura massima stabilita dalle norme di attuazione della predetta legge provinciale in deroga anche agli ordini di priorità e ai parametri di significatività stabiliti dalle medesime norme. Il contributo in conto capitale è corrisposto in unica soluzione.

4. Nei territori e comuni montani della provincia di Trento individuati ai sensi della legge 31 gennaio 1994, n. 97, possono essere rilasciate autorizzazioni all'apertura di esercizi commerciali aventi una superficie non superiore a 200 metri quadrati anche in deroga alle disposizioni e ai criteri contenuti nei piani commerciali vigenti, sentiti i comuni territorialmente competenti. Agli esercizi agevolati ai sensi del comma 3 è fatto divieto di trasferire la sede dell'attività in zone diverse da quelle in cui gli esercizi risultano insediati al momento della concessione delle agevolazioni.

5. La Giunta provinciale stabilisce i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni del presente articolo.

#### Art. 23

##### *Modifica alla legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22 (Ordinamento urbanistico e tutela del territorio)*

1. L'articolo 35 della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22 è sostituito dal seguente:

«Art. 35 (*Varianti*). — 1. Il piano urbanistico provinciale può essere variato ogniqualvolta ragioni sopravvenute lo rendano opportuno ed è comunque sottoposto a revisione ogni dieci anni. In caso di varianti non si applica il disposto dell'articolo 32.

2. Il progetto di variante è adottato dalla Giunta provinciale e depositato in tutti i suoi elementi presso gli uffici della Provincia, a disposizione del pubblico, per sessanta giorni consecutivi.

3. Le date di deposito della variante sono preventivamente rese note mediate avviso da pubblicarsi nel *Bollettino ufficiale* della Regione e sui quotidiani locali.

4. Chiunque può prendere visione del progetto di variante e presentare, entro il termine di sessanta giorni di cui al comma 2, osservazioni nel pubblico interesse.

5. Contestualmente all'effettuazione del deposito ai sensi del comma 2, il progetto di variante è trasmesso alla CUP, la quale entro sessanta giorni lo esamina e lo restituisce comunicando il proprio parere.

6. Sempre in occasione dell'effettuazione del deposito di cui al comma 2, il progetto di variante è inviato al ministero dei lavori pubblici per eventuali osservazioni a scopo di coordinamento. Qualora dette osservazioni non pervengano alla Provincia entro sessanta giorni dal ricevimento del progetto di variante da parte del ministero, la Giunta provinciale può dare ulteriore corso alla procedura.

7. Qualora la Giunta provinciale, in considerazione di osservazioni pervenute o del parere della CUP, deliberi modifiche al progetto di variante, la procedura prevista dal presente articolo è reiterata; in tal caso i termini sono ridotti a metà e non possono essere proposte nuove osservazioni non riguardanti le parti variate.

8. Le variazioni eventualmente apportate in accoglimento delle nuove osservazioni di cui al comma 7 non sono soggette né a pubblicazione né ad osservazioni».

#### Art. 24.

##### *Modifica alla legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22 (Ordinamento urbanistico e tutela del territorio)*

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 98 della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22 è introdotto il seguente:

«2-bis. Qualora la CTC si pronunci negativamente al rilascio dell'autorizzazione devono essere fornite al richiedente, ove la pronuncia negativa riguardi aspetti di carattere tipologico, le puntuali indicazioni affinché l'escuzione dei lavori oggetto della richiesta di autorizzazione risulti compatibile con la tutela del paesaggio».

#### Art. 25.

##### *Modifiche alla legge provinciale 18 aprile 1995, n. 5 (Definizione agevolata delle violazioni edilizie (condono edilizio) ed altre disposizioni in materia di condono edilizio)*

1. Al comma 1 dell'articolo 1 della legge provinciale 18 aprile 1995, n. 5, le parole: «nonché nel decreto legge 26 gennaio 1995, n. 24 (Misure urgenti per il rilancio economico ed occupazionale dei lavori pubblici e dell'edilizia privata)» sono sostituite dalle seguenti: «come modificato da ultimo dall'articolo 2, comma 37, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica e di quelle contenute nell'articolo 2, commi da 38 a 59, della legge n. 662 del 1996)».

2. Al comma 3 dell'articolo 1 della legge provinciale 18 aprile 1995, n. 5, le parole: «dal decreto legge 26 gennaio 1995, n. 24» sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 4 del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, come sostituito dall'articolo 2, comma 60, della legge 23 dicembre 1996, n. 662».

3. Al comma 3 dell'articolo 6 della legge provinciale 18 aprile 1995, n. 5, le parole: «all'articolo 7, comma 15, del decreto legge 26 gennaio 1995, n. 24» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 32, terzo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, come introdotto dall'articolo 2, comma 44, della legge 23 dicembre 1996, n. 662».

4. Al comma 2 dell'articolo 15 della legge provinciale 18 aprile 1995, n. 5, le parole: «all'articolo 3 del decreto legge 26 gennaio 1995, n. 24» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 2, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662».

5. Dopo il comma 3 dell'articolo 15 della legge provinciale 18 aprile 1995, n. 5 è introdotto il seguente:

«3-bis. Le disposizioni della presente legge si applicano anche ove sia stata chiesta la rideterminazione della domanda di concessione o di autorizzazione in sanatoria ai sensi dell'articolo 39, comma 10-bis della legge 23 dicembre 1994, n. 724, come introdotto dall'articolo 2, comma 37, lettera g, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Il termine per la conclusione dei relativi procedimenti è fissato al 30 novembre 1998 e il termine di cui all'articolo 3, comma 1, decorre dal 2 marzo 1997».

#### Capo V

##### ALTRE DISPOSIZIONI

#### Art. 26.

##### *Disposizioni per la realizzazione di progetti di ricerca scientifica*

1. Al fine di promuovere la realizzazione di progetti di ricerca scientifica di interesse provinciale rientranti nelle materie di competenza della Provincia, la Giunta provinciale, sentita l'unità di coordinamento di cui al comma 3, è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con il Consiglio nazionale delle ricerche (CNR). Nella realizzazione dei predetti progetti è promossa la collaborazione con l'Università degli studi di Trento e possono essere coinvolti l'Istituto trentino di cultura, l'Istituto agrario di San Michele all'Adige e altri soggetti ed organismi operanti sul territorio provinciale.

2. Le convenzioni di cui al comma 1, di durata non superiore a cinque anni, definiscono:

a) la denominazione, l'oggetto e le caratteristiche dei progetti di ricerca nonché le modalità di realizzazione degli stessi attraverso programmi esecutivi;

b) il soggetto cui è affidata la responsabilità scientifica della realizzazione di ciascun progetto e gli altri soggetti che partecipano agli stessi nonché le relative modalità di coinvolgimento;

c) le modalità di finanziamento della spesa derivante dai progetti e gli altri impegni a carico dei soggetti coinvolti, in termini di risorse logistiche, strumentali e di personale, nonché le modalità di regolazione dei rapporti finanziari tra la Provincia, il CNR e gli altri soggetti coinvolti;

d) le modalità di controllo dell'attività svolta e di verifica dei risultati conseguiti nonché di utilizzo dei risultati della ricerca scientifica.

3. Per l'individuazione delle tematiche e degli indirizzi specifici di ricerca è istituita una unità di coordinamento composta:

a) dal Presidente della Giunta provinciale o da un suo delegato, che la presiede;

b) da un rappresentante della Provincia;

c) dal Rettore dell'Università degli studi di Trento;

d) dal Presidente dell'Istituto trentino di cultura;

e) dal Presidente dell'Istituto agrario di San Michele all'Adige;

f) da quattro membri designati del CNR.

4. L'unità di coordinamento è nominata dalla Giunta provinciale. Funge da segretario un funzionario della Provincia nominato dalla Giunta provinciale.

5. Ai componenti dell'unità di coordinamento sono corrisposti i compensi stabiliti dalla normativa provinciale vigente in materia.

#### Art. 27.

*Modifiche alla legge provinciale 31 agosto 1992, n. 17  
(Istituzione del Centro di ecologia alpina Viote del Monte Bondone)*

1. La lettera d) del comma 1 dell'articolo 4 della legge provinciale 31 agosto 1992, n. 17, articolo come modificato dall'articolo 7 della legge provinciale 12 febbraio 1996, n. 3, è abrogata.

2. Al comma 7 dell'articolo 9 della legge provinciale 31 agosto 1992, n. 17 le parole: «ed il coordinatore scientifico» sono sostituite dalle seguenti: «il coordinatore scientifico, il dirigente del servizio parchi e foreste demaniali, il dirigente del servizio faunistico e un rappresentante dell'Istituto agrario di San Michele all'Adige».

#### Art. 28.

*Modifiche alla legge provinciale 16 luglio 1990, n. 21  
(Interventi per lo sviluppo e la promozione delle attività sportive)*

1. L'articolo 5 della legge provinciale 16 luglio 1990, n. 21 è sostituito dal seguente:

«Art. 5 — 1. Al fine di assicurare idonee condizioni di svolgimento delle attività sportive e di coordinare, nel quadro della programmazione economica e territoriale, gli interventi nel settore, la Giunta provinciale approva, tenuto conto anche delle domande presentate da enti, da associazioni sportive e, fino alla riforma della finanza locale, dai comuni e loro consorzi, un piano triennale per l'acquisizione, la costruzione, la ristrutturazione, l'ampliamento e il miglioramento delle strutture sportive. Il piano è informato a criteri di equilibrata diffusione, di massima utilizzazione, di polivalenza degli impianti e di economicità di gestione.

2. Il piano comprende esclusivamente opere e interventi di rilevanza sovracomunale o aventi caratteristiche economiche e sociali definite di rilevanza provinciale dal programma di sviluppo provinciale. La rilevanza sovracomunale è determinata tenendo conto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di finanza locale.

3. Il piano:

a) individua, secondo criteri di priorità, le strutture oggetto di intervento, indicando per ciascun impianto la tipologia, il bacino d'utenza, la localizzazione e le condizioni di equilibrio economico per la gestione;

b) determina la spesa ammissibile a finanziamento per ciascun intervento. Sono oggetto d'intervento anche singoli lotti funzionali di impianti sportivi;

c) stabilisce i termini per la presentazione della documentazione necessaria per l'adozione del provvedimento di concessione dei contributi».

2. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 9 della legge provinciale 16 luglio 1990, n. 21, le parole «sul programma» sono sostituite dalle seguenti: «sul piano».

3. Il comma 1 dell'articolo 14 della legge provinciale 16 luglio 1990, n. 21 è sostituito dal seguente:

«1. I comuni provvedono alla concessione di finanziamenti ad enti e associazioni sportive per interventi di sistemazione e miglioramento di strutture sportive non aventi le caratteristiche di cui al comma 2 dell'articolo 5».

#### Art. 29.

*Modifiche alla legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7  
(Disciplina delle linee funiviarie in servizio pubblico e delle piste da sci)*

1. L'articolo 7 della legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7, come sostituito dall'articolo 61 della legge provinciale 23 agosto 1993, n. 20, è sostituito dal seguente:

«Art. 7 (Idoneità delle aree e misure di difesa dal pericolo di valanghe). — 1. Le aree e i terreni che interessano, anche indirettamente, la stabilità delle opere e la sicurezza de l'esercizio degli impianti funiviari e delle piste da sci devono essere idonei sotto il profilo idrogeologico e geotecnico ed essere esenti, secondo ragionevoli previsioni, dal pericolo di frane e valanghe, per loro caratteristiche naturali ovvero per effetto dell'adozione di idonee misure strutturali e/o gestionali di difesa. Ferma restando l'applicazione dell'articolo 30 e delle regole dell'arte per quanto riguarda la sicurezza degli impianti a fune rispetto al pericolo di frane, per la difesa di impianti e piste dal pericolo di fenomeni valanghivi si applicano le disposizioni del presente articolo.

2. Ai fini del rilascio e della modifica delle concessioni di linea funiviaria ai sensi degli articoli 13 e 15 nonché ai fini delle autorizzazioni all'apprestamento delle piste da sci ai sensi dell'articolo 34, i progetti relativi alla realizzazione di nuovi impianti a fune e nuove piste da sci ed i progetti relativi alla modifica di quelli esistenti sono corredati da uno specifico piano delle misure per la difesa dal pericolo di valanghe, redatto in conformità alla normativa vigente in materia di impianti funiviari e piste da sci e alle prescrizioni del regolamento di cui al comma 4. Il piano è acquisito agli atti della Provincia. Qualora il piano riguardi la difesa degli impianti a fune, il medesimo deve prevedere interventi di carattere strutturale, eventualmente accompagnati da idonee misure gestionali, e deve essere approvato dalla Giunta provinciale, sentito il parere del servizio prevenzione (calamità pubbliche), all'atto del rilascio o della modifica della concessione ai sensi degli articoli 13 e 15.

3. La realizzazione delle misure di difesa dal pericolo di valanghe, nonché l'esercizio di impianti e piste si svolge nel rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni del piano di cui al comma 2. Qualora, durante l'esercizio di impianti a fune e di piste da sci, si manifesti un imprevisto pericolo di valanghe, la prosecuzione dell'esercizio stesso è subordinata al ripristino delle condizioni di sicurezza e, ove necessario, all'aggiornamento del piano di cui al comma 2.

4. Con apposito regolamento adottato dalla Giunta provinciale, concernente le misure di difesa dal pericolo di valanghe sugli impianti a fune e sulle piste da sci, sono determinati, nel rispetto della presente legge e della normativa vigente:

a) le prescrizioni relative ai contenuti del piano di cui al comma 2;

b) i criteri per la valutazione preventiva delle situazioni di rischio;

c) i criteri per l'individuazione, la progettazione e l'esecuzione delle misure strutturali e gestionali idonee per la messa in sicurezza di impianti e piste;

d) le prescrizioni relative al collaudo e alla vigilanza sulle misure di difesa;

e) le disposizioni relative al deposito e all'acquisizione agli atti della Provincia dei piani di cui al comma 2 e della documentazione relativa al collaudo di cui al comma 5;

f) le professionalità e le esperienze richieste per la progettazione e il collaudo delle misure di difesa, nonché per la gestione delle misure non aventi carattere strutturale.

5. Ai fini dell'autorizzazione all'esercizio di cui agli articoli 26, comma 12, e 40, le misure di difesa dal pericolo di valanghe sugli impianti a fune e sulle piste da sci sono soggette a collaudo a cura e spese del concessionario di linea funiviaria ovvero del titolare dell'au-

torizzazione all'apprestamento della pista. La documentazione relativa al collaudo di cui al presente comma è acquisita agli atti della Provincia.

6. In deroga a quanto previsto dagli articoli 28 e 52, la vigilanza tecnica sugli impianti a fune e sulle piste da sci è effettuata, con riguardo alle misure di difesa dal pericolo di valanghe, da personale appartenente al servizio competente in materia di prevenzione delle calamità pubbliche, di norma a campione e comunque secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui al comma 4; il personale interessato è appositamente incaricato con decreto del Presidente della Giunta provinciale. Qualora il suddetto personale accerti il mancato rispetto delle prescrizioni del piano di cui al comma 2 o del regolamento di cui al comma 4 nell'adozione delle misure di difesa dal pericolo di valanghe sull'impianto a fune o sulla pista da sci, redige un verbale di sopralluogo nel quale sono indicate le difformità rilevate ed applica le sanzioni di cui agli articoli 54, comma 1, lettera b) *bis*) e 55 comma 1, lettera d) *bis*); copia del suddetto verbale di sopralluogo è inviata tempestivamente dal servizio competente in materia di prevenzione delle calamità pubbliche alla commissione di coordinamento di cui all'articolo 6. Detta commissione, entro 30 giorni dal ricevimento di copia del verbale di sopralluogo, al fine del ripristino delle condizioni di sicurezza, ordina, ove necessario, l'adeguamento o l'integrazione del piano di cui al comma 2 e l'adozione da parte del concessionario della linea funiviaria ovvero del gestore della pista da sci di ogni altra misura idonea a regolarizzare la situazione e può altresì disporre la sospensione o la limitazione dell'esercizio fino alla predetta regolarizzazione.

7. Qualora, nel corso della vigilanza tecnica di cui al comma 6, si riscontrino situazioni di pericolo per l'incolumità delle persone, il servizio competente in materia di prevenzione delle calamità pubbliche subordina la prosecuzione dell'esercizio dell'impianto a fune o della pista da sci all'attivazione della competente commissione locale valanghe di cui all'articolo 5 della legge provinciale 27 agosto 1982, n. 21, con atto motivato da comunicare, anche per via telegrafica, alla medesima commissione locale valanghe ed al concessionario di linea funiviaria ovvero al gestore della pista; il controllo della competente commissione locale valanghe perdura fino all'accertamento da parte del servizio competente in materia di prevenzione delle calamità pubbliche dell'esecuzione dei provvedimenti adottati ai sensi del comma 6 della commissione di coordinamento di cui all'articolo 6 al fine del ripristino delle condizioni di sicurezza. Nei casi di pericolo immediato per l'incolumità delle persone, il servizio competente in materia di prevenzione delle calamità pubbliche dispone in via immediata e provvisoria, con atto motivato da comunicare al concessionario di linea funiviaria ovvero al gestore della pista da sci anche per via telegrafica, la sospensione dell'esercizio dell'impianto a fune o della pista da sci fino all'avvenuta attivazione della commissione locale valanghe».

2. Al comma 1 dell'articolo 11 della legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7, articolo come modificato dall'articolo 62 della legge provinciale 23 agosto 1993, n. 20, le parole «- al servizio calamità pubbliche che si esprimerà in ordine al pericolo, la prevenzione e la difesa dalle valanghe;» sono soppresse.

3. All'articolo 54 della legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo la lettera b) è inserita la seguente:

«*b-bis*) il concessionario che, nell'adozione delle misure di difesa dal pericolo di valanghe sull'impianto a fune, non rispetti le prescrizioni del piano di cui al comma 2 dell'articolo 7 e del regolamento di cui al comma 4 del medesimo articolo, soggiace alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di lire 1.000.000 ad un massimo di lire 5.000.000; tale sanzione è raddoppiata qualora l'inadempimento comporti pericolo attuale per l'incolumità delle persone»;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. L'accertamento delle violazioni di cui al comma 1 spetta ai dipendenti di cui all'articolo 28, comma 1 con riferimento alle lettere a) e b), ai dipendenti di cui all'articolo 7, comma 6 limitatamente alla lettera *b-bis*), nonché, in ogni caso, agli organi di pubblica sicurezza su richiesta del Presidente della Giunta provinciale».

4. All'articolo 55 della legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo la lettera d) è introdotta la seguente:

«*d-bis*) il gestore che, nell'adozione delle misure di difesa dal pericolo di valanghe sulla pista da sci, non rispetti le prescrizioni del piano di cui al comma 2 dell'articolo 7 e del regolamento di cui al

comma 4 del medesimo articolo, soggiace alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di lire 1.000.000 ad un massimo di lire 5.000.000; tale sanzione è raddoppiata qualora l'inadempimento comporti pericolo attuale per l'incolumità delle persone.»;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. L'accertamento delle violazioni di cui al comma 1 spetta ai dipendenti di cui all'articolo 52, comma 1 con riferimento alle lettere a), b), c) e d), ai dipendenti di cui all'articolo 7, comma 6 limitatamente alla lettera *d-bis*), nonché, in ogni caso, agli organi di pubblica sicurezza su richiesta del Presidente della Giunta provinciale».

5. Fermo restando che il regolamento concernente le misure di difesa dal pericolo di valanghe sugli impianti a fune e sulle piste da sci di cui al comma 4 dell'articolo 7 della legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7, articolo come sostituito dal comma 1 del presente articolo, è adottato dalla Giunta provinciale entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 del presente articolo trovano applicazione dalla data di entrata in vigore del regolamento stesso con riferimento a tutti gli impianti e a tutte le piste relativamente ai quali, alla medesima data, non sia stata rilasciata rispettivamente la concessione ai sensi dell'articolo 13 della legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7, come modificato dall'articolo 40 della legge provinciale 9 luglio 1993, n. 16, e l'autorizzazione all'apprestamento ai sensi dell'articolo 34 della predetta legge provinciale, ancorché la relativa istanza sia già stata presentata. Le medesime disposizioni si applicano altresì, ai fini della classificazione, alle piste da sci non classificate ai sensi dell'articolo 58 della legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7, articolo come modificato da ultimo dall'articolo 62 della legge provinciale 23 agosto 1993, n. 20, alla data di entrata in vigore del predetto regolamento, nonché, ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'esercizio ai sensi dell'articolo 40 della stessa legge provinciale, alle piste che, anteriormente alla medesima data, non abbiano realizzato le opere di difesa prescritte in sede di autorizzazione all'apprestamento. Relativamente alle piste e agli impianti il cui esercizio sia stato subordinato alla vigilanza delle commissioni locali valanghe ai sensi dell'articolo 7, comma 2, della legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7 anteriormente alla data di entrata in vigore del comma 2 del presente articolo, le medesime commissioni continuano ad esercitare la predetta vigilanza anche dopo tale data.

6. Il termine per la classificazione delle piste da sci esistenti di cui al comma 5 dell'articolo 58 della legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7, come da ultimo prorogato dall'articolo 28 della legge provinciale 7 agosto 1995, n. 8, è ulteriormente prorogato a 18 mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento concernente le misure di difesa dal pericolo di valanghe sugli impianti a fune e sulle piste da sci.

7. Fino alla scadenza del termine di cui al comma 6, il controllo in ordine alla difesa dal pericolo di valanghe sulle piste da sci di cui al secondo periodo del comma 5 è demandato alle commissioni locali valanghe di cui all'articolo 5 della legge provinciale 27 agosto 1982, n. 21 (Piani di ricostruzione e modifiche della legge provinciale 29 agosto 1977, n. 19). Fermo restando il controllo delle commissioni locali valanghe, sulle medesime piste sono ammesse sperimentazioni di sistemi di controllo tecnico-nivometrici in accordo con l'ufficio neve, valanghe e meteorologia istituito presso il servizio prevenzione calamità pubbliche della Provincia.

8. La realizzazione di opere di difesa dal pericolo di valanghe sulle piste da sci esistenti e non ancora classificate ai sensi dell'articolo 58 della legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7 alla data di entrata in vigore della presente legge è finanziata ai sensi della legge provinciale 15 novembre 1988, n. 35 (Provvidenze per gli impianti a fune e le piste da sci), come modificata da ultimo dalla legge provinciale 9 settembre 1996, n. 8, con priorità rispetto alle altre tipologie di intervento e a prescindere dal livello minimo di spesa e dai parametri per la valutazione della significatività della spesa ammissibile, determinati dalla Giunta provinciale ai sensi dell'articolo 2 della medesima legge provinciale n. 35 del 1988, come da ultimo modificato dall'articolo 26 della legge provinciale 9 settembre 1996, n. 8. Qualora tali opere siano ultimate entro il 30 novembre 1998, le percentuali di intervento sulla spesa ammessa, fissate dalla Giunta provinciale ai sensi dell'articolo 2 della legge provinciale n. 35 del 1988, sono elevate di quindici punti.

## Art. 30.

*Modifiche alla legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 12 (Disciplina dell'esercizio delle attività professionali di guida turistica, accompagnatore turistico ed assistente di turismo equestre).*

1. Il comma 1 dell'articolo 3 della legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 12 è sostituito dal seguente:

«1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 11 e dall'articolo 123, secondo comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, l'esercizio delle attività professionali di cui all'articolo 2 nella provincia di Trento è subordinato al rilascio della relativa licenza da parte del Presidente della Giunta provinciale, previo accertamento dei seguenti requisiti:

- a) conseguimento dell'abilitazione di cui all'articolo 4;
- b) cittadinanza italiana o di altro Stato appartenente all'Unione europea;
- c) maggiore età;
- d) idoneità psicofisica attestata da certificato medico;
- e) diploma di scuola media superiore o titolo equipollente per le attività professionali di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 2; diploma di scuola media inferiore o licenza elementare per i nati in data anteriore al 1° gennaio 1949, per l'attività professionale di cui al comma 3 dell'articolo 2;
- f) non aver riportato condanne penali che comportino l'interdizione, anche temporanea, all'esercizio della professione, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione».

2. Dopo la lettera f) del comma 1 dell'articolo 5 della legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 12 è aggiunta la seguente:

«f-bis) chi, nell'ambito delle istituzioni museali provinciali e su incarico delle stesse o dei servizi provinciali che fanno capo al dipartimento competente in materia di cultura, svolge attività finalizzate a promuovere l'educazione al bene culturale attraverso iniziative educative basate su progetti culturali o approfondimenti tematici specifici programmati ed elaborati dalle istituzioni museali o dai servizi provinciali medesimi».

3. All'articolo 6 della legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 12 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) il comma 2 è sostituito dal seguente:
 

«2. La deliberazione di cui al comma 1 fissa i termini, le modalità di presentazione delle domande e di effettuazione delle prove d'esame, nonché le quote di iscrizione, secondo quanto previsto dal regolamento di esecuzione della presente legge.»;
- b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Si prescinde dall'esame di cui al comma 1, per gli accompagnatori turistici e per gli assistenti di turismo equestre già abilitati all'esercizio della professione nella provincia di Bolzano o in altre regioni, i quali intendano conseguire la licenza di cui all'articolo 3 per l'esercizio dell'attività nella provincia di Trento».

4. Il comma 1 dell'articolo 7 della legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 12 è sostituito dal seguente:

«1. Ai fini dell'ammissione all'esame di abilitazione, gli aspiranti all'esercizio delle professioni turistiche di cui all'articolo 1 devono dichiarare il possesso dei requisiti indicati all'articolo 3, comma 1, lettere b), c), e), f). Gli aspiranti all'esercizio della professione di assistente di turismo equestre devono altresì essere in possesso di idoneità psico-fisica, attestata da certificato medico».

5. L'articolo 8 della legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 12 è sostituito dal seguente:

«Art. 8 (*Materie d'esame*). — 1. Con regolamento di esecuzione della presente legge sono individuate, per ogni singola figura professionale, le materie attinenti alla professione, su cui vertono le prove d'esame per il conseguimento dell'abilitazione di cui all'articolo 6».

6. L'articolo 9 della legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 12 è sostituito dal seguente:

«Art. 9 (*Commissione esaminatrice*). — 1. Gli accertamenti ai fini dell'abilitazione tecnico-professionale di cui all'articolo 6 sono affidati a una commissione d'esame, nominata di volta in volta dalla Giunta provinciale; il regolamento di esecuzione della presente legge stabilisce la composizione della commissione per ciascuna figura professionale in relazione alle materie d'esame. Le funzioni di segreteria della commissione sono svolte da un dipendente assegnato al servizio competente in materia di turismo».

2. Ai membri ed al segretario della commissione sono corrisposti, ove spettanti, i compensi ed i rimborsi previsti dalla normativa provinciale per i membri delle commissioni esaminatrici dei concorsi per l'accesso all'impiego in Provincia. Resta altresì salvo quanto disposto dalla predetta normativa in materia di rimborsi spese, di indennità chilometrica e di sostenimento spese per pasti».

7. L'articolo 11 della legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 12 è abrogato.

8. La lettera c) del comma 1 dell'articolo 14 della legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 12 è abrogata.

9. Dopo il comma 1 dell'articolo 15 della legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 12 è introdotto il seguente:

«1-bis. Le funzioni di vigilanza e di controllo di cui al comma 1 possono essere esercitate, previa convenzione con i comuni, anche dal personale appartenente alla polizia municipale».

## Art. 31.

*Modifiche alla legge provinciale 23 agosto 1993, n. 20 (Nuovo ordinamento della professione di guida alpina e di maestro di sci nella provincia di Trento e modifiche alla legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7 concernente «Disciplina delle linee funiviarie in servizio pubblico e delle piste da sci»).*

1. Il comma 8 dell'articolo 13 della legge provinciale 23 agosto 1993, n. 20, articolo come modificato dall'articolo 7 della legge provinciale 12 febbraio 1996, n. 3, è sostituito dal seguente:

«8. Ai membri ed ai segretari della commissione di cui al comma 1 e della sottocommissione di cui all'articolo 14 sono corrisposti, ove spettanti, i compensi ed i rimborsi previsti dalla normativa provinciale per i membri delle commissioni esaminatrici dei concorsi per l'accesso all'impiego in Provincia».

2. Il comma 8 dell'articolo 34 della legge provinciale 23 agosto 1993, n. 20 è sostituito dal seguente:

«8. Ai membri ed ai segretari della commissione di cui al comma 1 e delle sottocommissioni di cui all'articolo 35 e delle commissioni di cui all'articolo 36, comma 3, sono corrisposti, ove spettanti, i compensi ed i rimborsi previsti dalla normativa provinciale per i membri delle commissioni esaminatrici dei concorsi per l'accesso all'impiego in Provincia».

3. Il comma 1 dell'articolo 43 della legge provinciale 23 agosto 1993, n. 20 è sostituito dal seguente:

«1. Le tariffe minime e massime delle prestazioni professionali delle guide alpine-maestri di alpinismo e degli aspiranti guida, nonché dei maestri di sci, sono deliberate dai rispettivi collegi e comunicate alla Giunta provinciale».

4. L'articolo 49 della legge provinciale 23 agosto 1993, n. 20 è abrogato.

5. Il periodo decennale entro il quale, ai sensi dell'articolo 8 della legge provinciale 23 agosto 1993 n. 20, l'aspirante guida deve conseguire il grado di guida alpina-maestro di alpinismo, decorre dalla data di entrata in vigore della citata legge provinciale n. 20 del 1993.

## Art. 32.

*Modifiche alla legge provinciale 17 marzo 1988, n. 9 (Disciplina delle agenzie di viaggio e turismo)*

1. Il comma 4 dell'articolo 6 della legge provinciale 17 marzo 1988, n. 9 è sostituito dal seguente:

«4. A tali fini la Giunta provinciale determina con apposito regolamento criteri e modalità per l'effettuazione delle prove d'esame, definendone le materie e stabilendo l'ammontare della quota d'iscrizione».

2. All'articolo 7 della legge provinciale 17 marzo 1988, n. 9 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Con regolamento di esecuzione della presente legge è stabilita la composizione della commissione d'esame. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un dipendente assegnato al servizio competente in materia di turismo»;

b) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Ai membri ed al segretario della commissione sono corrisposti, ove spettanti, i compensi ed i rimborsi previsti dalla normativa provinciale per i membri delle commissioni esaminatrici dei concorsi per l'accesso all'impiego in Provincia».

3. Le modificazioni apportate alla legge provinciale 17 marzo 1988, n. 9 dal presente articolo si applicano anche per l'espletamento delle prove d'esame in ordine alle quali la relativa richiesta è stata presentata antecedentemente all'entrata in vigore della presente legge.

#### Art. 33.

*Modifica alla legge provinciale 22 agosto 1988, n. 27 (Interventi per la riqualificazione ed il potenziamento della ricettività alberghiera).*

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 6 della legge provinciale 22 agosto 1988, n. 27, articolo come modificato da ultimo dall'articolo 37 della legge provinciale 15 marzo 1993, n. 8, è introdotto il seguente:

«2 bis. Nel caso dei soggetti di cui al comma 1, lettera d), il requisito della disponibilità previsto dalla lettera a) del medesimo comma è soddisfatto anche qualora lo stesso sia posseduto da un socio partecipante al consorzio o alla società, purché il socio medesimo permanga nel consorzio o nella società per tutta la durata del vincolo».

#### Art. 34.

*Modifica all'articolo 50 (Interventi finanziari per la celebrazione dell'anniversario della morte dei martiri anauensi) della legge provinciale 9 settembre 1996, n. 8.*

1. L'articolo 50 della legge provinciale 9 settembre 1996, n. 8 è abrogato.

#### Art. 35.

*Modifiche all'articolo 10 (Disposizioni per l'acquisto di immobili dismessi da imprese industriali) della legge provinciale 16 agosto 1983, n. 26.*

1. Dopo il comma 4 dell'articolo 10 della legge provinciale 16 agosto 1983, n. 26, articolo come modificato da ultimo dall'articolo 23 della legge provinciale 9 settembre 1996, n. 8, è introdotto il seguente:

«4-bis. I lavori di importo a base di gara superiore a lire 5 miliardi, realizzati dalla società di cui al comma 1, sono soggetti al parere preventivo del comitato tecnico amministrativo di cui all'articolo 55 della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 (Norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza negli appalti)».

2. Al comma 7 dell'articolo 10 della legge provinciale 16 agosto 1983, n. 26, le parole: «nonché di impianti tecnologici» sono sostituite dalle seguenti: «di impianti tecnologici anche a carattere ambientale, nonché di aree e di immobili con relativi impianti generali da destinare ad attività commerciali all'ingrosso».

3. Dopo il comma 7 dell'articolo 10 della legge provinciale 16 agosto 1983, n. 26 sono introdotti i seguenti:

«7-bis. Le aree, gli immobili e gli impianti di cui al presente articolo possono essere ceduti, ad un prezzo non inferiore al 20 per cento di quello di mercato, o locati ad enti pubblici per lo svolgimento di finalità istituzionali.

7-ter. Nel quadro della disciplina stabilita agli articoli 43 e 53, comma 2, del decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl. (Approvazione del testo unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti), la società di cui al comma 1 può stipulare accordi per l'installazione o per la gestione di impianti di depurazione industriale con soggetti pubblici o privati, anche consorziati. Detti accordi specificano le modalità organizzative per l'installazione o la gestione dell'impiantistica depurativa, ivi compreso l'eventuale affido di dotazioni strumentali, le tipologie di utenza, le tariffe da applicare agli utenti, nonché eventuali concorsi finanziari per il ripiano dei costi non coperti dalle tariffe mediante il fondo di cui al comma 1, in conformità agli indirizzi stabiliti dalla Giunta provinciale. Le autorizzazioni previste dalla normativa provinciale e statale per l'installazione o l'esercizio degli impianti depurativi di cui al presente comma sono accordate al soggetto affidatario del servizio depurativo».

4. La modifica di cui al comma 2 si applica anche agli impianti, alle aree ed agli immobili già acquisiti al patrimonio della Tecnofin Strutture S.p.a. prima dell'entrata in vigore della presente legge.

#### Art. 36.

*«Modifiche alla legge provinciale 17 maggio 1991, n. 8 (Nuove norme in materia di agevolazioni al settore commerciale e modifiche a disposizioni concernenti la disciplina del commercio).*

1. Dopo la lettera d) del comma 1 dell'articolo 2 della legge provinciale 17 maggio 1991, n. 8, articolo come modificato dall'articolo 47 della legge provinciale 23 agosto 1993, n. 18, è introdotta la seguente:

«d bis) i consorzi formati prevalentemente da imprese commerciali, costituiti per la realizzazione di iniziative promozionali, per gli investimenti relativi alle strutture commerciali e ricettive ubicate nei centri storici dei comuni della provincia».

2. Dopo la lettera o bis) del comma 1 dell'articolo 4 della legge provinciale 17 maggio 1991, n. 8, articolo come da ultimo modificato dall'articolo 26 della legge provinciale 9 settembre 1996, n. 8, è introdotta la seguente:

«o ter) l'indicazione delle condizioni e dei criteri di ammissibilità alle agevolazioni per le iniziative effettuate dagli organismi previsti dall'articolo 2, comma 1, lettera d bis) della presente legge».

#### Art. 37.

*Disposizioni in materia di esercizi e centri commerciali al dettaglio*

1. In relazione a quanto disposto dall'articolo 21, comma 2, della legge provinciale 9 settembre 1996, n. 8 in ordine alla sospensione del rilascio di autorizzazioni per l'apertura e l'ampliamento di superficie degli esercizi e centri commerciali di cui agli articoli 20 e 24 della legge provinciale 22 dicembre 1983, n. 46, il termine massimo ivi previsto è prorogato, salvo l'entrata in vigore della nuova disciplina provinciale in materia di commercio, di un ulteriore anno.

2. La sospensione del rilascio delle autorizzazioni per l'apertura e l'ampliamento di superficie degli esercizi e centri commerciali al dettaglio di cui agli articoli 20 e 24 della legge provinciale 22 dicembre 1983, n. 46, prevista dall'articolo 21, comma 2, della legge provinciale 9 settembre 1996, n. 8, si applica con riferimento alle domande di autorizzazione presentate successivamente all'entrata in vigore del medesimo articolo 21.

#### Art. 38.

*Istituzione del tributo speciale per il deposito in discarica e per le altre forme di smaltimento dei rifiuti solidi*

1. È istituito nella Provincia autonoma di Trento il tributo speciale per il deposito in discarica e per le altre forme di smaltimento dei rifiuti solidi, così come definiti e disciplinati dal decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio).

2. Salvo quanto disposto dal comma 4, il tributo speciale si applica alle seguenti attività:

a) all'attività di deposito in discarica dei rifiuti solidi;

b) all'attività di discarica non autorizzata. In questa ipotesi, fermi restando l'applicazione della disciplina sanzionatoria per la violazione delle norme sulla gestione dei rifiuti e l'obbligo di procedere alla bonifica e alla rimessa in pristino dell'area, chi esercita l'attività di discarica abusiva è soggetto al pagamento del tributo speciale ai sensi del presente articolo e di una sanzione amministrativa pari a tre volte l'ammontare del tributo medesimo;

c) all'attività di smaltimento di rifiuti tal quali in impianti di incenerimento senza recupero di energia.

3. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2, lettera b), per le attività abusive, soggetto passivo del tributo speciale è il gestore dell'impianto di stoccaggio definitivo o dell'impianto di incenerimento senza recupero di energia, con l'obbligo di rivalsa nei confronti di colui che effettua il conferimento. Relativamente alle discariche e agli impianti gestiti da enti pubblici, anche tramite appalto o concessione, il tributo è corrisposto direttamente dall'ente pubblico.

4. Il tributo speciale non si applica relativamente:

a) alle attività ed agli impianti di stoccaggio o di riutilizzo dei rifiuti e dei residui previsti dall'articolo 8, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22. In particolare, non si applica — qualora siano depositati in discariche minerarie ovvero utilizzati per interventi di ripristino e di sistemazione ambientale o per la realizzazione di rilevati, sottofondi e altre opere edili — ai rifiuti che risultano dalla prospezione, estrazione, trattamento ed ammasso di risorse minerali e dallo sfruttamento delle cava, nonché ai residui derivanti dalla lavorazione di rocce da cava;

b) al materiale onerosamente acquisito o derivante da processi di selezione, destinato alla copertura dei rifiuti durante la gestione della discarica o utilizzato per la sistemazione finale ed il recupero dell'area;

c) ai rifiuti e scarti, ivi compresi i fanghi di depurazione, derivanti da impianti di smaltimento, trattamento o riutilizzo di rifiuti e dagli impianti di depurazione gestiti dalla Provincia, anche tramite appalto o concessione;

d) all'abbandono, allo scarico e al deposito incontrollato di rifiuti non configurabile come discarica abusiva.

5. Per quanto non espressamente disposto dal presente articolo e in mancanza di espliciti richiami ad altre norme, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 31, 32, secondo e terzo periodo, e 38, secondo periodo, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misura di razionalizzazione della finanza pubblica).

6. La base imponibile è costituita dalla quantità dei rifiuti conferiti risultante dalle annotazioni riportate sui registri di carico e scarico di cui al comma 7.

7. Tutti i soggetti passivi del tributo speciale disciplinato dal presente articolo hanno l'obbligo di tenere i registri di carico e scarico di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, salvo che non provvedano alla tenuta dei medesimi registri o di forme equivalenti di registrazione delle quantità dei rifiuti in adempimento del medesimo articolo o di altre norme in materia di gestione dei rifiuti.

8. Per l'esercizio di attività di discarica abusiva la base imponibile è costituita dalla quantità di rifiuti depositati abusivamente. I soggetti di cui al comma 19 determinano, nell'esercizio delle funzioni loro attribuite, l'ammontare di tali quantità.

9. Il tributo speciale è determinato moltiplicando la misura di cui ai commi 11, 12 e 13 per la base imponibile, nonché per il coefficiente di correzione fissato ai sensi del comma 10.

10. La Giunta provinciale fissa con propria deliberazione il coefficiente di correzione, tenendo conto del coefficiente stabilito ai sensi dell'articolo 3, comma 29, della legge 28 dicembre 1995, n. 549; fino a quando la Giunta provinciale non abbia assunto la suddetta deliberazione o per quanto in essa non previsto si applica il coefficiente di correzione stabilito ai sensi del medesimo articolo 3.

11. Per l'anno 1997 l'ammontare del predetto tributo è fissato, per chilogrammo di rifiuti conferiti o smaltiti, nelle seguenti misure:

a) lire 2 per i rifiuti dei settori minerario, estrattivo, edilizio, lapideo e metallurgico;

b) lire 10 per gli altri rifiuti speciali;

c) lire 20 per i restanti tipi di rifiuti.

12. La misura del tributo speciale può essere rideterminata, con deliberazione della Giunta provinciale da adottare entro il 31 luglio di ogni anno per l'anno successivo, entro le misure massime stabilite dall'articolo 3, comma 29, della legge 28 dicembre 1995, n. 549. Qualora la misura del tributo speciale non venga rideterminata si intende prorogata la misura vigente.

13. Relativamente ai rifiuti di cui al comma 2, lettera c), agli scarti ed ai sovralli di impianti di selezione automatica, riciclaggio e compostaggio, nonché ai fanghi anche palabili il tributo è dovuto nella misura del 20 per cento dell'ammontare annuo fissato per la categoria «restanti tipi di rifiuti», di cui al comma 11, lettera c).

14. Entro il 31 gennaio di ogni anno, i soggetti passivi del tributo speciale sono tenuti a presentare apposita dichiarazione contenente i seguenti dati:

a) denominazione e sede del gestore della discarica o dell'impianto e generalità complete del legale rappresentante;

b) estremi dell'autorizzazione all'esercizio della discarica o dell'impianto;

c) ubicazione della discarica o dell'impianto;

d) quantità complessiva dei rifiuti conferiti nell'anno precedente, con separata indicazione dei quantitativi per ogni tipologia di rifiuto come individuata al comma 11;

e) ammontare ed estremi dei singoli versamenti effettuati per l'anno precedente.

15. Con apposita deliberazione della Giunta provinciale sono determinati lo schema tipo di dichiarazione di cui al comma 14 e le istruzioni per la sua compilazione, le modalità di presentazione della predetta dichiarazione nonché le modalità di versamento del tributo, delle pene pecuniarie e della sanzione amministrativa. La deliberazione di cui al presente comma è adottata dalla Giunta provinciale entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ed è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

16. Il tributo speciale deve essere corrisposto alla Provincia entro il mese successivo alla scadenza del trimestre solare in cui sono state effettuate le operazioni di smaltimento dei rifiuti contemplate dal presente articolo.

17. Gli aventi titolo possono richiedere la restituzione del tributo e delle pene pecuniarie indebitamente o erroneamente corrisposti entro il termine di tre anni dal giorno del versamento, con istanza da presentare al servizio entrate e credito della Provincia; le relative determinazioni sono assunte dal dirigente del medesimo servizio.

18. La presentazione di dichiarazioni non redatte in conformità allo schema tipo di dichiarazione o alle istruzioni è punita con la pena pecuniaria del pagamento di una somma da un minimo di lire 100.000 ad un massimo di lire 300.000. Sono da considerare nulle e quindi da sanzionare in quanto omesse le dichiarazioni non contenenti tutti i dati di cui al comma 14, nonché quelle presentate con un ritardo superiore a trenta giorni rispetto al termine di cui al medesimo comma.

19. Alla constatazione delle violazioni previste dall'articolo 3, commi 31 e 32, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, nonché dai commi 18 e 20 del presente articolo provvedono gli organi competenti alla vigilanza sull'osservanza della normativa provinciale in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, nonché i funzionari del servizio entrate e credito, designati dal dirigente del medesimo servizio e muniti di speciale tessera di riconoscimento rilasciata dal Presidente della Giunta provinciale. Detti organi e funzionari possono accedere, a fini di vigilanza, anche in luoghi diversi dagli uffici provinciali.

20. Coloro che ostacolano agli addetti al controllo l'accesso nei luoghi adibiti all'esercizio dell'attività di smaltimento e negli altri luoghi ove devono essere custoditi i registri e la documentazione inerente l'attività, al fine di procedere all'ispezione dei luoghi ed alla verifica della relativa documentazione, o non esibiscono, a richiesta, tale documentazione, sono puniti con la pena pecuniaria da lire 1.000.000 a lire 6.000.000.

21. Copia dei verbali di constatazione è trasmessa al servizio entrate e credito che cura la notificazione dei medesimi ai trasgressori, nonché, ove ricorrano i presupposti ai sensi della legge statale, alla Guardia di Finanza.

22. Il trasgressore ha facoltà di presentare deduzioni al dirigente del servizio entrate e credito entro il termine di quindici giorni dalla notifica del verbale di constatazione. Decorso tale termine il dirigente del servizio entrate e credito, qualora in base agli atti raccolti e alle deduzioni che siano state presentate, accerti l'esistenza della violazione e la responsabilità del trasgressore, determina con provvedimento motivato, sotto forma di ordinanza, l'ammontare della pena pecuniaria, oltre all'ammontare del tributo dovuto.

23. Il provvedimento di cui al comma 22 è notificato al trasgressore a cura del servizio entrate e credito, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione. In caso di omessa dichiarazione o di dichiarazione nulla ai sensi del comma 18, il provvedimento può essere notificato fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata.

24. In caso di mancato pagamento delle somme determinate ai sensi del comma 22 entro il termine di trenta giorni dalla notifica, il servizio entrate e credito provvede alla riscossione coattiva del tributo e delle pene pecuniarie. Per la riscossione coattiva del tributo speciale e delle relative pene pecuniarie si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43 (Istituzione del servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello stato e di altri enti pubblici, ai sensi dell'articolo 1, comma 1 legge 4 ottobre 1986, n. 657).

25. Ove non sia possibile o non sia agevole de terminare il momento di smaltimento, i rifiuti si presumono smaltiti nel trimestre precedente alla data di accertamento della violazione. Avverso tale presunzione è in ogni caso ammessa prova contraria.

26. Contro l'applicazione del tributo speciale delle relative pene pecuniarie è ammesso ricorso alla Giunta provinciale. Il ricorso va presentato al servizio entrate e credito. Per quanto non previsto dal presente comma, si osservano le disposizioni stabilite da decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 (Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi). Resta ferma in ogni caso la possibilità di ricorso alle commissioni tributarie ai sensi delle norme statali in materia.

27. Con la deliberazione di cui al comma 15 la Giunta provinciale, ai fini dell'applicazione del presente articolo, provvede inoltre a disciplinare le modalità di collaborazione tra l'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente, il servizio entrate e credite della Provincia, gli enti locali e gli organi competenti alla vigilanza.

28. In relazione alle finalità di cui all'articolo 3, comma 27, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, non meno del 20 per cento del gettito previsto nel bilancio di previsione della Provincia, derivante dall'applicazione del tributo speciale di cui al presente articolo, è assegnato ai capitoli 55395 e 55396 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Provincia per il finanziamento dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente.

29. Nei primi tre anni di applicazione del presente articolo, il gettito previsto nel bilancio di previsione della Provincia, derivante dall'applicazione del tributo speciale, è assegnato fino alla misura dell'80 per cento per il finanziamento delle spese di investimento relative alla realizzazione dei centri di raccolta zonali previsti dal piano provinciale di smaltimento dei rifiuti e relativi piani-stralcio di cui agli articoli 65 e 66 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl. (Testo unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti), come da ultimo modificato dalla legge provinciale 7 marzo 1997, n. 5.

30. Il termine per il versamento del tributo speciale, relativo al trimestre luglio-settembre 1997, è posticipato al 31 dicembre 1997.

31. Il tributo speciale di cui al presente articolo si applica al deposito e allo smaltimento dei rifiuti effettuati a decorrere dal 1° luglio 1997.

#### Art. 39.

##### *Modifiche alla legge provinciale 6 agosto 1991, n. 16 (Disciplina della raccolta dei funghi)*

1. All'articolo 3 della legge provinciale 6 agosto 1991, n. 16, come modificato dall'articolo 63 della legge provinciale 9 settembre 1996, n. 8, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al secondo comma è aggiunto il seguente periodo: «Il periodo minimo di raccolta è di una giornata, salva diversa determinazione del comune, da assumersi entro il 31 marzo di ogni anno, la quale comunque non può prevedere un periodo minimo superiore a tre giornate; tali determinazioni sono immediatamente trasmesse dai comuni al servizio competente in materia di foreste, che entro i trenta giorni successivi al predetto termine del 31 marzo provvede annualmente alla pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione dell'elenco dei comuni che hanno assunto la predetta determinazione»;

b) dopo il primo periodo del comma 6 è aggiunto il seguente: «Gli iscritti all'anagrafe dei cittadini italiani residenti all'estero (AIRE) dei comuni della Provincia sono equiparati ai residenti in un comune della Provincia medesima».

#### Art. 40.

##### *Modifica alla legge provinciale 12 agosto 1996, n. 5 (Disciplina per la tutela dell'ambiente in relazione all'esercizio degli aeromobili)*

1. Dopo l'articolo 1 della legge provinciale 12 agosto 1996, n. 5 è introdotto il seguente:

«Art. 1-bis (*Norma interpretativa*). — 1. Ai fini dell'applicazione della presente legge si intende per velivolo a motore qualsiasi macchina, munita di organo motopropulsore, atta al trasporto per aria di persone o cose da un luogo all'altro».

#### Art. 41.

##### *Riesame delle autorizzazioni allo scarico: sostituzione di termini*

1. Il termine del 31 dicembre 1992 di cui all'articolo 23-bis, commi 1 e 3, del decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl. (Testo unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti), come introdotto dall'articolo 30 della legge provinciale 7 marzo 1997, n. 5, previsto in riferimento al riesame delle autorizzazioni allo scarico, è sostituito con il termine del 31 dicembre 1994.

#### Capo VI

##### DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI

#### Art. 42.

##### *Riferimento delle spese*

1. Per i fini di cui agli articoli 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 e 26 sono autorizzate le nuove spese così come riportate nell'allegata tabella A.

2. Alla realizzazione degli interventi trasferiti ai comuni ai sensi degli articoli 16, 17, 18, 19 e 20 provvedono i medesimi comuni utilizzando i trasferimenti provinciali disposti in base agli stanziamenti autorizzati in bilancio per i fini di cui agli articoli 5, 6, 6-bis e 17 della legge provinciale 15 novembre 1993, n. 36, come modificata da ultimo dalla legge provinciale 3 febbraio 1997, n. 2 (capitoli 11230 e 11240).

3. Per i fini di cui all'articolo 10 si utilizzano le autorizzazioni di spesa già disposte per i fini di cui agli articoli 12 bis, comma 6, 13, 14, 15, 17 e 19-bis della legge provinciale 23 novembre 1978, n. 48 e degli articoli 1, 3 e 4 della legge provinciale 16 dicembre 1986, n. 33 (capitoli 55640).

4. Per i fini di cui all'articolo 14, comma 2, si utilizzano le autorizzazioni disposte per il fondo degli investimenti dei comuni di cui all'articolo 11 della legge provinciale 15 novembre 1993, n. 36, come modificato da ultimo dall'articolo 3 della legge provinciale 7 agosto 1995, n. 8 (capitoli 11285 e 11286).

5. Per i fini di cui all'articolo 18, comma 1, si utilizzano le autorizzazioni di spesa già disposte per i fini di cui all'articolo 4 della legge provinciale 28 ottobre 1985, n. 17 e agli articoli 3, comma 1, lettera g) e 17 della legge provinciale 30 luglio 1987, n. 12 (capitolo 22099).

6. Ai fini di cui all'articolo 29, comma 8, si utilizzano le autorizzazioni di spesa e i limiti di impegno già disposti per i fini di cui all'articolo 6 della legge provinciale 15 novembre 1988, n. 35 (capitoli 48346, 48347, 49540 e 49550).

7. Per i fini di cui all'articolo 35, comma 2, si utilizzano le autorizzazioni di spesa già disposte e i limiti d'impegno che saranno disposti per i fini di cui all'articolo 10 della legge provinciale 16 agosto 1983, n. 26, come da ultimo modificato dall'articolo 23 della legge provinciale 9 settembre 1996, n. 8 (capitoli 42550 e 42551).

8. Per i fini di cui all'articolo 36 si utilizzano le autorizzazioni di spesa e i limiti d'impegno già disposti per i fini di cui all'articolo 6 della legge provinciale 17 maggio 1991, n. 8 (capitoli 47192 e 47194).

#### Art. 43.

##### *Copertura degli oneri*

1. Per il triennio 1997-1999 alla copertura delle nuove o maggiori spese derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede secondo le modalità previste nella allegata tabella B.

2. Ai maggiori oneri conseguenti agli articoli 30, comma 6, 31, commi 1 e 2 e 32, comma 2 si fa fronte con i minori oneri conseguenti alla non corresponsione dei gettoni di presenza e degli assegni compensativi così come previsto dai medesimi commi degli articoli 30, 31 e 32.

3. Per gli esercizi finanziari successivi si provvederà secondo le previsioni recate dal bilancio pluriennale della Provincia.

## Art. 44.

*Variazioni di bilancio*

1. Nello stato di previsione dell'entrata — tabella *A* — del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1997 e bilancio pluriennale 1997-1999 di cui agli articoli 1 e 5 della legge provinciale 3 febbraio 1997, n. 3, sono introdotte le variazioni di cui all'allegata tabella *C*.

2. Nello stato di previsione della spesa — tabella *B* — del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1997 e bilancio pluriennale 1997-1999 di cui agli articoli 2 e 5 della legge provinciale 3 febbraio 1997, n. 3, sono introdotte le variazioni di cui all'allegata tabella *D*.

## Art. 45.

*Entrata in vigore*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Trento, 7 luglio 1997

ANDREOTTI

Visto, il *Commissario del Governo per la provincia di Trento*: RICCI

(*Omissis*).

97R0786

## REGIONE LOMBARDIA

## LEGGE REGIONALE 7 luglio 1997, n. 26.

**Distacco di una porzione di territorio dal comune di Busto Garolfo, in provincia di Milano, e relativa aggregazione al comune di Arconate, in provincia di Milano. Distacco di una porzione di territorio dal comune di Arconate, in provincia di Milano e relativa aggregazione al comune di Busto Garolfo, in provincia di Milano.**

(Pubblicata nel 1° suppl. ord. al *Bollettino ufficiale della Regione Lombardia* n. 28 dell'11 luglio 1997)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

## Art. 1.

1. È distaccata dal comune di Busto Garolfo, in provincia di Milano, ed aggregata al comune di Arconate, in provincia di Milano, una porzione di territorio, secondo la delimitazione territoriale risultante dalla pianta planimetrica e dalla relativa relazione illustrativa e tecnica dei confini allegata alla presente legge.

## Art. 2.

1. È distaccata dal comune di Arconate in provincia di Milano, ed aggregata al comune di Busto Garolfo, in provincia di Milano, una porzione di territorio, secondo la delimitazione territoriale risultante dalla pianta planimetrica e dalla relativa relazione illustrativa e tecnica dei confini allegata alla presente legge.

## Art. 3.

1. I rapporti patrimoniali ed economico-finanziari conseguenti alle modifiche delle circoscrizioni comunali, di cui agli artt. 1 e 2, saranno regolati dalla provincia di Milano, ai sensi e per gli effetti degli artt. 12 e seguenti della legge regionale 7 settembre 1992, n. 28.

## Art. 4.

1. Le amministrazioni comunali di Busto Garolfo e di Arconate provvederanno a modificare gli strumenti urbanistici vigenti nei propri territori.

## Art. 5.

1. Alla liquidazione ed al rimborso delle spese sostenute dalla provincia di Milano in attuazione delle funzioni delegate di cui all'art. 3 si provvederà con un atto deliberativo della giunta regionale ai sensi dell'art. 14 della legge regionale 7 settembre 1992, n. 28.

## Art. 6.

1. Alle spese previste dall'art. 5 si provvede mediante impiego delle somme stanziare sul capitolo 1.3.1.1.3870 «Spese per l'esercizio delle funzioni delegate a province e comunità montane in materia di circoscrizioni comunali» dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1997, che presenta la necessaria disponibilità.

La presente legge regionale è pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione*.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione lombarda.

Milano, 7 luglio 1997

FORMIGONI

(Approvata dal consiglio regionale nella seduta del 13 maggio 1997 e vistata dal commissario del governo con nota del 27 giugno 1997, prot. n. 22702/1930).

(*Omissis*).

97R0632

## LEGGE REGIONALE 7 luglio 1997, n. 27.

**Distacco di una porzione di territorio dal comune di Somaglia, in provincia di Lodi, e relativa aggregazione al comune di Guardamiglio, in provincia di Lodi. Distacco di una porzione di territorio dal comune di Guardamiglio, in provincia di Lodi e relativa aggregazione al comune di Somaglia, in provincia di Lodi.**

*(Pubblicata nel 1° suppl. ord. al Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 28 dell'11 luglio 1997)*

## IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

## IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

## IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

## Art. 1.

1. È distaccata dal comune di Somaglia, in provincia di Lodi ed aggregata al comune di Guardamiglio, in provincia di Lodi, una porzione di territorio, secondo la delimitazione territoriale risultante dalla pianta planimetrica e dalla relazione illustrativa e tecnica dei confini allegate alla presente legge.

## Art. 2.

1. È distaccata dal comune di Guardamiglio, in provincia di Lodi ed aggregata al comune di Somaglia, in provincia di Lodi, una porzione di territorio, secondo la delimitazione territoriale risultante dalla pianta planimetrica e dalla relazione illustrativa e tecnica dei confini allegate alla presente legge.

## Art. 3.

1. I rapporti patrimoniali ed economico-finanziari conseguenti alle modifiche delle circoscrizioni comunali di cui agli articoli 1 e 2 saranno regolati dalla provincia di Lodi, nel cui ambito territoriale hanno sede il comune di Somaglia ed il comune di Guardamiglio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 e seguenti della legge 7 settembre 1992, n. 28.

## Art. 4.

1. Le amministrazioni comunali di Somaglia e di Guardamiglio provvederanno a modificare gli strumenti urbanistici vigenti nei propri territori.

## Art. 5.

1. Alla liquidazione e al rimborso delle spese sostenute dalla provincia di Lodi in attuazione delle funzioni delegate di cui all'art. 3 si provvederà con atto deliberativo della giunta regionale, ai sensi dell'art. 14 della legge regionale 7 settembre 1992, n. 28.

## Art. 6.

1. Alle spese previste dall'art. 5, si provvede mediante impiego delle somme stanziare sul capitolo 1.3.1.1.3870 «Spese per l'esercizio delle funzioni delegate a province e comunità montane in materia di circoscrizioni comunali» dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario, 1997.

La presente legge regionale è pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione*.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla servire come legge della Regione lombarda.

Milano, 7 luglio 1997

FORMIGONI

*(Approvata dal consiglio regionale nella seduta del 13 maggio 1997 e vistata dal commissario del governo con nota del 27 giugno 1997, prot. n. 22702/1932).*

*(Omissis).*

97R0633

## LEGGE REGIONALE 7 luglio 1997, n. 28.

**Distacco di una porzione di territorio dal comune di Sesto San Giovanni, in provincia di Milano, e relativa aggregazione al comune di Milano.**

*(Pubblicata nel 1° suppl. ord. al Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 28)*

## IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

## IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

## IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

## Art. 1.

1. È distaccata dal comune di Sesto San Giovanni, in provincia di Milano, ed aggregata al comune di Milano, la porzione di territorio individuata secondo la limitazione grafica risultante dalla pianta planimetrica e dalla relazione illustrativa e tecnica dei confini allegate alla presente legge, ai sensi dell'art. 2, comma 2, della legge regionale 7 settembre 1992, n. 28 «Norme sulle circoscrizioni comunali».

## Art. 2.

1. I rapporti patrimoniali ed economico-finanziari conseguenti alla modificazione delle circoscrizioni comunali di cui all'art. 1 sono regolati dalla provincia di Milano, nel cui ambito territoriale hanno sede i comuni di Sesto San Giovanni e Milano, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 e seguenti della legge regionale 28/1992.

## Art. 3.

1. Le amministrazioni comunali di Sesto San Giovanni e di Milano provvedono a modificare gli strumenti urbanistici vigenti nei propri territori.

## Art. 4.

1. Alla liquidazione ed al rimborso delle spese sostenute dalla provincia in attuazione delle funzioni delegate di cui all'art. 2 si provvede con atto deliberativo della giunta regionale, ai sensi dell'art. 14 della legge regionale 28/1992.

## Art. 5.

1. Alle spese previste dall'art. 4 si provvede mediante impiego delle somme stanziato sul capitolo 1.3.1.1.3870 «Spese per l'esercizio delle funzioni delegate a province e comunità montane in materia di circoscrizioni comunali» dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1997.

La presente legge regionale è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione lombarda.

Milano, 7 luglio 1997

FORMIGONI

(Approvata dal consiglio regionale nella seduta del 13 maggio 1997 e vistata dal commissario del governo con nota del 27 giugno 1997, prot. n. 22702/1931).

(Omissis).

97R0634

**LEGGE REGIONALE 7 luglio 1997, n. 29.**

**Distacco della frazione Mondiscia dal comune di Masciago Primo, in provincia di Varese, e relativa aggregazione al comune di Ferrera di Varese, in provincia di Varese.**

(Pubblicata nel 1° suppl. ord. al *Bollettino ufficiale della Regione Lombardia* n. 28)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

## Art. 1.

1. È distaccata dal comune di Masciago Primo, in provincia di Varese, ed aggregata al comune di Ferrera di Varese, in provincia di Varese, la frazione Mondiscia, secondo la delimitazione territoriale risultante dalla pianta planimetrica e dalla relativa relazione illustrativa e tecnica dei confini, annessa alla presente legge ai sensi del comma 2 dell'art. 2, della legge regionale 7 settembre 1992, n. 28 «Norme sulle circoscrizioni comunali».

## Art. 2.

1. I rapporti patrimoniali ed economico-finanziari conseguenti alle modifiche delle circoscrizioni comunali di cui all'articolo i saranno regolati dalla comunità montana Valganna e Valmarchirolo, nel cui ambito territoriale ha sede il comune di Ferrera di Varese, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 e seguenti della legge regionale 28/1992.

## Art. 3.

1. Le amministrazioni comunali di Masciago Primo e di Ferrera di Varese provvedano a modificare gli strumenti urbanistici vigenti nei propri territori.

## Art. 4.

1. Alla liquidazione ed al rimborso delle spese sostenute dalla comunità montana in attuazione delle funzioni delegate di cui all'art. 2 si provvede con un atto deliberativo della giunta regionale, ai sensi dell'art. 14 della legge regionale 28/1992.

## Art. 5.

1. Alle spese previste dall'art. 4 si provvede mediante impiego delle somme stanziato sul capitolo 13.1.1.3870 «Spese per l'esercizio delle funzioni delegate a province e comunità montane in materia di circoscrizioni comunali» dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1997.

Foglio n. 1 mappali n. 269 - 342 - 881 - 907 - 908 - 910 - 911 - 912 - 913 - 915 - 919 - 920 - 1025 - 1211/1 - 1211/2 - 1211/3 - 1212 - 1213 - 1218 - 1267 - 1268 - 1304 - 1305 - 1306 - 1307 - 1308 - 1309 - 1310 - 1311 - 1312 - 1313 - 1314 - 1435 - 1436 - 1437 - 1438 - 1439 - 1440 - 1456 - 1457 - 1458 - 1459 - 1462 - 1465.

La presente legge regionale è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione lombarda.

Milano, 7 luglio 1997

FORMIGONI

(Approvata dal consiglio regionale nella seduta del 13 maggio 1997 e vistata dal commissario del governo con nota del 27 giugno 1997, prot. n. 22702/1934).

(Omissis).

97R0635

## LEGGE REGIONALE 7 luglio 1997, n. 30.

**Distacco di una porzione di territorio dal comune di Arluno, in provincia di Milano, e relativa aggregazione al comune di Santo Stefano Ticino, in provincia di Milano.**

(Pubblicata nel 1° suppl. ord. al Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 28)

## IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

## IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

## IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

## Art. 1.

1. È distaccata dal comune di Arluno, in provincia di Milano, ed aggregata al comune di Santo Stefano Ticino, in provincia di Milano, una porzione di territorio, secondo la delimitazione territoriale risultante dalla pianta planimetrica e dalla relazione illustrativa e tecnica dei confini allegata alla presente legge, ai sensi dell'art. 2, comma 2, della legge regionale 7 settembre 1992, n. 28 «Norme sulle circoscrizioni comunali».

## Art. 2.

1. I rapporti patrimoniali ed economico-finanziari conseguenti alla modifica delle circoscrizioni comunali di cui all'art. 1 sono regolati dalla provincia di Milano, nel cui ambito territoriale hanno sede i comuni di Arluno e Santo Stefano Ticino, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 e seguenti della legge regionale 28/1992.

## Art. 3.

1. Le amministrazioni comunali di Arluno e di Santo Stefano Ticino provvedono a modificare gli strumenti urbanistici vigenti nei propri territori.

## Art. 4.

1. Alla liquidazione ed al rimborso delle spese sostenute dalla provincia di Milano in attuazione delle funzioni delegate di cui all'art. 2 si provvede con atto deliberativo della giunta regionale, ai sensi dell'art. 14 della legge regionale 28/1992.

## Art. 5.

1. Alle spese previste dall'art. 4 si provvede mediante impiego delle somme stanziare sul capitolo 1.3.1.1.3870 «Spese per l'esercizio delle funzioni delegate a province e comunità montane in materia di circoscrizioni comunali» dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1997.

La presente legge regionale è pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione*.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione lombarda.

Milano, 7 luglio 1997

FORMIGONI

(Approvata dal consiglio regionale nella seduta del 13 maggio 1997 e vistata dal commissario del governo con nota del 27 giugno 1997, prot. n. 22702/1933).

(Omissis).

97R0636

## LEGGE REGIONALE 11 luglio 1997, n. 31.

**Norme per il riordino del servizio sanitario regionale e sua integrazione con le attività dei servizi sociali.**

(Pubblicata nel 2° suppl. ord. al Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 28 dell'11 luglio 1997)

## IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

## IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

## IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

## Art. 1.

*I principi generali*

1. Nel rispetto della dignità della persona umana e del diritto costituzionale alla tutela della salute, esercitato secondo le modalità previste dalla presente legge, nonché attraverso la facoltà di libera scelta del cittadino, secondo le modalità stabilite dalla programmazione regionale e provinciale, la Regione disciplina il servizio sanitario regionale e i servizi socio-assistenziali stabilendo i principi in base ai quali:

a) sono determinati gli ambiti territoriali delle Aziende sanitarie;

b) viene riordinata la rete delle strutture ospedaliere;

c) sono definite le funzioni e i compiti delle Aziende;

d) viene promossa e favorita l'integrazione delle funzioni sanitarie con quelle socio-assistenziali di competenza degli enti locali, fermo restando il finanziamento a carico del fondo sanitario regionale, ai sensi dell'art. 30 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, delle attività socio-assistenziali di rilievo sanitario svolte nelle strutture, presidi e servizi assistenziali. In ogni caso non possono gravare sul fondo sanitario regionale oneri diversi da quelli riferiti alle prestazioni sanitarie e socio-assistenziali di rilievo sanitario. A tali fini è istituito il dipartimento per le attività socio-sanitarie integrate, di seguito denominato «Dipartimento per le A.S.S.I.», quale articolazione organizzativa delle Aziende sanitarie locali, di seguito denominate «A.S.L.»;

e) concorrono alla realizzazione della integrazione socio-sanitaria gli enti pubblici, gli enti non profit e i soggetti privati, secondo le specifiche loro peculiarità. E promossa la piena parità di diritti e di doveri fra soggetti erogatori accreditati di diritto pubblico e di diritto privato, nell'ambito della programmazione regionale.

2. Le norme della presente legge si ispirano al principio della sussidiarietà solidale tra le persone, le famiglie, gli enti pubblici e i soggetti privati accreditati erogatori dei servizi, al fine di fornire le prestazioni necessarie ai cittadini.

3. La Regione esercita funzioni di legislazione e di programmazione, di indirizzo, di coordinamento, di controllo e di supporto nei confronti delle Aziende sanitarie e degli altri soggetti, pubblici o privati, esercenti attività sanitarie, socio-assistenziali di rilievo sanitario e socio-assistenziali.

4. La Regione assicura la erogazione dei livelli uniformi di assistenza previsti dalla legislazione nazionale ed eventualmente assicura livelli più elevati sulla base di proprie risorse. Dispone contestualmente in ordine al reperimento delle risorse integrative del fondo sanitario regionale, nonché alla determinazione dei livelli di partecipazione alla spesa dei cittadini.

5. Con deliberazione del consiglio regionale viene approvato, per ogni triennio, il piano socio-sanitario, nel quale vengono indicate le attività sanitarie e socio-assistenziali di rilievo sanitario da erogare per ognuno dei livelli uniformi assistenza, precisando:

a) il quadro previsionale dei bisogni socio-sanitari della popolazione lombarda;

b) gli indicatori in riferimento ai quali debbono essere determinati i volumi di attività per ognuno dei livelli uniformi di assistenza;

c) gli indicatori di risultato da impiegare per il controllo e la valutazione dell'efficienza, dell'efficacia e dell'economicità delle prestazioni e dei servizi erogati;

d) i progetti obiettivo e le azioni programmate da adottare per rispondere a specifiche aree di bisogno, definendone le modalità di finanziamento.

6. La Regione individua nella gestione integrata la forma ritenuta idonea a garantire l'efficacia e l'efficienza delle attività socio-assistenziali di competenza degli enti locali. La gestione integrata è attuata attraverso la delega di funzioni socio-assistenziali degli enti locali, cui restano a carico gli oneri relativi, alle Aziende sanitarie previste dall'art. 3, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e sue successive modificazioni ed integrazioni, di seguito indicati come «decreti di riordino», ovvero attraverso i consorzi o le altre forme associative previste dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, tra comuni o tra Comunità montane. Al fine di favorire la gestione associata dei comuni, nell'ambito delle A.S.L., la Regione interviene con specifiche forme di finanziamento e con modalità definite nell'ambito della programmazione. Con proprio atto la giunta regionale certifica il sistema di qualità delle istituzioni sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali e definisce gli indicatori e gli standard del controllo di qualità regionale ai fini amministrativi.

7. Il piano sanitario regionale, in sede di prima applicazione per il triennio 1997/1999 è adottato, su proposta della giunta, dal consiglio regionale, entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge; entro la stessa data è approvato il piano socio-assistenziale regionale.

8. Per i trienni successivi, su proposta della giunta, il consiglio regionale provvederà ad elaborare il piano socio-sanitario regionale quale strumento di programmazione unico ed integrato come stabilito al precedente 5° comma.

## Art. 2.

### *Le Aziende sanitarie locali*

1. La Regione istituisce le Aziende sanitarie in applicazione a quanto previsto dai decreti di riordino ed individua gli altri soggetti erogatori dei servizi sanitari e socio sanitari, specificando i requisiti per la autorizzazione alla erogazione delle prestazioni. Le Aziende sanitarie territoriali assumono la denominazione di «Azienda sanitaria locale» (A.S.L.).

2. La Regione, sentite le province, modifica gli ambiti territoriali delle USSL così come definiti dalla legge regionale 15 settembre 1993, n. 28, ed istituisce le seguenti A.S.L., per ciascuna delle quali viene indicata a fianco la sede legale provvisoria:

— A.S.L. della provincia di Bergamo  
Sede provvisoria di Bergamo;

— A.S.L. della provincia di Brescia  
Sede provvisoria di Brescia;

— A.S.L. della provincia di Como  
Sede provvisoria di Como;

— A.S.L. della provincia di Cremona  
Sede provvisoria di Cremona;

— A.S.L. della provincia di Lecco  
Sede provvisoria di Lecco;

— A.S.L. della provincia di Lodi  
Sede provvisoria di Lodi;

— A.S.L. della provincia di Mantova  
Sede provvisoria di Mantova;

— A.S.L. della città di Milano  
Sede provvisoria di Milano;

— A.S.L. della provincia di Milano 1  
Sede provvisoria di Legnano;

— A.S.L. della provincia di Milano 2  
Sede provvisoria di Melegnano;

— A.S.L. della provincia di Milano 3  
Sede provvisoria di Monza;

— A.S.L. della provincia di Pavia  
Sede provvisoria di Pavia;

— A.S.L. della provincia di Sondrio  
Sede provvisoria di Sondrio;

— A.S.L. della provincia di Varese  
Sede provvisoria di Varese.

3. Gli ambiti territoriali delle A.S.L. coincidono con le circoscrizioni delle province, esclusa fatta per San Colombano al Lambro, che fa parte integrante della A.S.L. di Lodi. Per le A.S.L. di Milano, gli ambiti territoriali restano così definiti:

— A.S.L. della città di Milano, con sede provvisoria a Milano, coincide con il territorio del comune di Milano;

— A.S.L. di Milano 1, con sede provvisoria a Legnano, comprende il territorio dei comuni di:

Assago - Buccinasco - Cesano Boscone - Corsico - Cusago - Trezzano sul Naviglio - Bollate - Cesate - Garbagnate Milanese - Limbiate - Novate Milanese - Paderno Dugnano - Senago - Arese Cornaredo - Lainate - Pero - Pogliano Milanese - Pregnana Milanese - Rho - Settimo Milanese - Vanzago - Arconate - Bernate Ticino - Buscate - Busto Garolfo - Canegrate - Casorezzo - Castano Primo - Cerro Maggiore - Cuggiono - Dairago - Inveruno - Legnano - Magnago - Nerviano - Nosate - Parabiago - Rescaldina - Robecchetto Induno - S. Giorgio su Legnano - S. Vittore Olona - Turbigo - Villa Cortese - Vanzaghelo - Abbiategrasso - Albairate - Arluno - Bareggio - Besate - Boffalora Sopra Ticino - Bubbiano - Calvignasco - Cassinetta di Lugagnano - Cisliano - Corbetta - Gaggiano - Gudo Visconti - Magenta - Marcallo Casone - Mesero - Morimondo - Motta Visconti - Ossona - Ozzero - Robecco sul Naviglio - Rosate - S. Stefano Ticino - Sedriano - Vermezzo - Vittuone - Zelo Surrigione - Ceriano Laghetto - Cogliate - Lazzate - Misinto - Solaro;

— A.S.L. di Milano 2, con sede provvisoria a Melegnano, comprende il territorio dei comuni di:

Basiglio - Binasco - Casarile - Lacchiarella - Locate Triulzi - Noviglio - Opera - Pieve Emanuele - Rozzano - Vernate - Zibido S. Giacomo - Carpiano - Cerro al Lambro - Coltura - Dresano - Mediglia - Melegnano - Pantigliate - Paullo - Peschiera Borromeo - S. Donato Milanese - S. Giuliano Milanese - S. Zenone al Lambro - Tribiano - Vizzolo Predabissi - Bellinzago Lombardo - Bussero - Cambiagio - Carugate - Cassano d'Adda - Cassina de' Pecchi - Cernusco sul Naviglio - Gessate - Gorgonzola - Inzago - Liscate - Melzo - Pesano con Bornago - Pioltello - Pozzuolo Martesana - Rodano - Segrate - Settala - Trucazzano - Vignate - Vimodrone;

— A.S.L. di Milano 3, con sede provvisoria a Monza, comprende il territorio dei comuni di:

Agrate Brianza - Aicurzio - Arcore - Basiglio - Bellusco - Bernareggio - Burago di Molgora - Busnago - Camparada - Caponago - Carnate - Cavenago Brianza - Concorezzo - Cornate d'Adda - Correzzana - Grezzago - Lesmo - Masate - Mezzago - Ornago - Pozzo d'Adda - Roncello - Ronco Briantino - Sulbiate - Trezzano Rosa - Trezzano sull'Adda - Usmate Velate - Vaprio d'Adda - Vimercate - Albiate - Besana Brianza - Biassono - Briosco - Brugherio - Carate Brianza - Lissone - Macherio - Monza - Renate - Sovico - Triuggio - Veduggio al Lambro - Veduggio Colzano - Verano Brianza - Villasanta - Barlassina - Bovisio Masciago - Cesano Maderno - Desio - Giussano - Lentate sul Seveso - Meda - Muggiò - Nova Milanese - Seregno - Seveso - Varedo - Bresso - Cinisello Balsamo - Cologno Monzese - Cormano - Cusano Milanino - Sesto San Giovanni.

4. Le A.S.L. tutelano la salute dei cittadini garantendo i livelli di assistenza definiti dalla programmazione sanitaria nazionale e regionale a tutti coloro che ne hanno titolo, anche se residenti in ambiti territoriali diversi dalla Regione. Le A.S.L. assicurano tali livelli principalmente attraverso l'attivazione con i soggetti erogatori pubblici o privati degli accordi previsti dall'art. 8, comma 5, dei decreti di riordino.

5. Fermo il principio della libera scelta da parte del cittadino, le A.S.L. provvedono, altresì, a gestire direttamente l'erogazione delle prestazioni ritenute necessarie per soddisfare i livelli uniformi di assistenza non affidati a professionisti titolari delle funzioni di cui all'art. 8, comma 1, dei decreti di riordino, non acquisite dai soggetti erogatori pubblici o privati accreditati di cui all'art. 8, comma 5, dei decreti di riordino e non altrimenti assicurate da terzi.

6. Le A.S.L., soddisfatte prioritariamente le necessità del servizio sanitario regionale, possono produrre e rendere disponibili a terzi, contro corrispettivo, volumi di prestazioni o altri servizi sanitari, fermo in ogni caso il vincolo di pareggio del bilancio. Sono assegnate altresì alle A.S.L. che le esercitano tramite il dipartimento per le A.S.S.I., istituito ai sensi del successivo art. 8, le seguenti funzioni:

a) la predisposizione degli atti di programmazione, integrazione e coordinamento in ambito socio-assistenziale per l'intera zona di competenza;

b) la competenza programmatoria e gestionale delle attività socio-assistenziali di rilievo sanitario afferenti l'area materno infantile e dell'età evolutiva, la tossicodipendenza e l'alcooldipendenza, l'assistenza ai disabili, l'assistenza agli anziani non autosufficienti;

c) la gestione delle attività socio-assistenziali delegate dai comuni, assicurando che queste non gravino sul fondo sanitario regionale;

d) la gestione delle attività socio-assistenziali delegate dalle province, assicurando che queste non gravino sul fondo sanitario regionale.

7. Le A.S.L. esercitano le funzioni amministrative di vigilanza e controllo di tutte le unità d'offerta, pubbliche e private, socio-assistenziali e socio-sanitarie, nonché l'attività di vigilanza sul funzionamento delle istituzioni pubbliche e private di assistenza e beneficenza, sulle organizzazioni di volontariato operanti nel settore socio-assistenziale e sulle persone giuridiche private operanti nel settore socio-assistenziale, già delegate alla Regione ai sensi dell'art. 14 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.

8. I rapporti tra le A.S.L., i comuni e le province sono regolati da convenzioni stipulate sulla base di direttive di carattere vincolativo deliberate dalla giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, nel termine di 90 giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento di funzionamento del dipartimento per le A.S.S.I.

9. Le convenzioni di cui al precedente comma 8 stabiliscono:

a) la natura dei compiti e delle funzioni delegate alla A.S.L., nonché la quantità e la qualità dei servizi e delle prestazioni che l'A.S.L. deve assicurare;

b) l'entità delle risorse finanziarie attribuite alla A.S.L. dagli enti deleganti a copertura di tutti i costi diretti ed indiretti discendenti dall'esercizio dei compiti e delle funzioni delegate.

### Art. 3.

#### *Le Aziende ospedaliere*

1. Le Aziende ospedaliere definite di rilievo nazionale e già costituite ai sensi dell'art. 4, comma 2, dei decreti di riordino, alla data di entrata in vigore della presente legge, conservano la loro natura giuridica. Conservano altresì la loro natura giuridica di Aziende ospedaliere di interesse regionale quelle già costituite ai sensi dell'art. 4, comma 4, dei decreti di riordino alla data di entrata in vigore della presente legge. La Regione potrà costituire ulteriori Aziende ospedaliere con riferimento alle previsioni di cui art. 4, comma 4, dei decreti di riordino.

2. In vista di una piena razionalizzazione dell'organizzazione dei servizi sanitari ospedalieri e specialistici, nel termine di 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il consiglio regionale, su proposta della giunta regionale, da depositare nel termine di 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa, determina le afferenze di presidi e strutture sanitarie alle A.S.L. o alle Aziende ospedaliere, disponendone le relative incorporazioni.

3. Nel caso di incorporazione di presidi o strutture sanitarie nelle A.S.L., le stesse assicurano i livelli di assistenza definiti dalla programmazione sanitaria nazionale e regionale attraverso la gestione diretta delle attività sanitarie e socio-assistenziali attribuite dalle leggi o dalla programmazione regionale e delegate dai comuni, nonché attraverso i rapporti definiti dall'art. 2, commi 4 e 5 della presente legge.

4. Le Aziende ospedaliere esercitano attività sanitarie ospedaliere e specialistiche. Soddisfatte prioritariamente le necessità del servizio sanitario regionale e fermo restando il vincolo del pareggio di bilancio, le Aziende ospedaliere possono produrre e rendere contro corrispettivo a terzi oppure a soggetti erogatori accreditati, nonché ai gestori delle forme integrative di assistenza sanitaria, prestazioni od altri servizi sanitari.

5. Nel rispetto della precippua attività di ricerca che è loro affidata, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico concorrono alla realizzazione dei livelli di assistenza definiti dalla presente legge.

### Art. 4.

#### *Gli altri soggetti erogatori di prestazioni*

1. Sul territorio della Regione nessuna struttura pubblica o privata può esercitare attività sanitaria se priva di specifica autorizzazione rilasciata dalla Regione o dalla A.S.L. secondo la vigente normativa statale e regionale.

2. Le istituzioni accreditate pubbliche o private esercenti attività di residenza sanitaria assistenziale, di seguito indicata come R.S.A., possono esercitare attività sanitarie, ove autorizzate dalle funzioni loro attribuite dal vigente ordinamento. L'accreditamento è condizione inderogabile affinché siano posti a carico del fondo sanitario regionale gli oneri relativi alle prestazioni sanitarie e di quelli relativi alle prestazioni socio-assistenziali di rilievo sanitario.

3. Le strutture accreditate esercenti attività ai sensi dell'art. 26 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, esercitano la propria attività nell'ambito dell'A.S.L., cui sono attribuite le relative competenze del settore.

4. La giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, entro il termine previsto dal d.P.R. 14 gennaio 1997, delibera le condizioni e le modalità di accreditamento delle strutture pubbliche e private e, per ognistruttura accreditata alla erogazione delle prestazioni di riabilitazione extra ospedaliera ovvero alle prestazioni erogate dalle R.S.A., la quantità e qualità delle prestazioni sanitarie e di rilievo sanitario erogate, i relativi corrispettivi e le modalità di pagamento. Le R.S.A. e gli istituti esercenti attività ai sensi dell'art. 26 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, sono accreditati con le procedure previste all'art. 12 della presente legge. Le strutture accreditate concorrono, in conformità al principio della piena parità dei dritti tra soggetti pubblici e privati, al sistema dei servizi socio-sanitari integrati.

5. Le R.S.A. non possono esercitare compiti esclusivi delle strutture ospedaliere. Le attività specialistiche ambulatoriali potranno essere esercitate dalle sole istituzioni individuate dalla Regione come svolgenti prevalenti attività sanitarie.

6. Le tariffe riconosciute alle R.S.A. per le attività sanitarie e di rilievo sanitario debbono essere determinate sulla base di costi standard prefissati dalla Regione.

7. La Regione favorisce, senza oneri per il bilancio pubblico, l'esercizio di forme integrative di assistenza sanitaria anche per il tramite di forme assicurative e mutualistiche per le finalità di cui all'art. 9 dei decreti di riordino.

#### Art. 5.

##### *Il concorso delle università alla erogazione delle attività sanitarie*

1. Nel rispetto dei propri fini istituzionali e di quanto previsto dall'art. 6 dei decreti di riordino, la Regione e le singole università, sulla base di linee guida definite d'intesa, stipulano appositi protocolli.

2. I protocolli, di cui al precedente comma 1, sono finalizzati a:

a) definire i criteri di stipula delle convenzioni attuative con le Aziende sanitarie e gli altri soggetti accreditati;

b) regolamentare l'apporto delle facoltà di medicina e chirurgia alle attività assistenziali, presso i soggetti pubblici e privati accreditati nel pieno rispetto dei principi sanciti nella carta dei diritti sanitari del cittadino, approvata con decreto del presidente del consiglio dei ministri 19 maggio 1995.

3. Le università contribuiscono, per quanto di competenza, all'elaborazione del piano sanitario regionale.

#### Art. 6.

##### *L'integrazione dei servizi socio-sanitari e le competenze degli enti locali*

1. L'integrazione delle attività e delle funzioni sanitarie con quelle dei servizi socio-assistenziali è perseguita come obiettivo prioritario e qualificante della rete dei servizi ordinati alla tutela della salute dei cittadini. Tale obiettivo si realizza attraverso la gestione integrata dei servizi secondo le modalità indicate dalla presente legge.

2. Concorrono alla realizzazione dell'integrazione sociosanitaria i soggetti pubblici e privati, secondo le specifiche competenze e peculiarità. Esclusi i casi per i quali la legge prevede la gratuità del servizio, è comunque previsto il concorso economico dell'utente, fatta salva la facoltà da parte del comune di rivalersi nei confronti dei soggetti tenuti agli alimenti, ai sensi del codice civile, nel caso di insufficienza di reddito da parte dell'utente medesimo.

3. Il piano regionale socio-sanitario fornisce le indicazioni per la determinazione della misura del concorso economico dell'utente.

4. Alle province sono attribuite le seguenti competenze in aggiunta alle attribuzioni di cui alla legge 8 giugno 1990, n. 142, ed a quelle già previste dalla legislazione regionale:

a) pareri sull'articolazione territoriale delle A.S.L.;

b) compiti di supporto tecnico per la rilevazione dei fabbisogni formativi del personale addetto ai servizi socio-assistenziali e socio-assistenziali di rilievo sanitario e, nell'ambito dei criteri definiti dalla Regione, la programmazione degli interventi formativi di qualificazione e di aggiornamento professionale, assicurandone la realizzazione;

c) le autorizzazioni e le revocche di autorizzazione al funzionamento delle strutture socio-assistenziali.

5. Le province, per lo svolgimento delle competenze di cui al precedente comma 4 si avvalgono, per quanto è ritenuto necessario, del dipartimento per le A.S.S.I. della A.S.L. di riferimento. In tal caso i rapporti sono regolati da una convenzione intercorrente tra la provincia e l'A.S.L.

6. Le province, mediante convenzioni con i comuni o con le A.S.L. competenti per territorio assicurano le attività socio-assistenziali di cui all'art. 5 del decreto legge 18 gennaio 1993, n. 9, convertito in legge 18 marzo 1993, n. 67.

7. I comuni, attraverso la conferenza dei sindaci del territorio di ciascuna A.S.L.:

a) provvedono alla formulazione, nell'ambito della programmazione regionale, delle linee di indirizzo per l'impostazione programmatica dell'attività;

b) esaminano il bilancio pluriennale di previsione ed il bilancio di esercizio, rimettendo alla Regione le relative osservazioni;

c) verificano lo stato di attuazione dei programmi e dei progetti, trasmettendo le proposte e le valutazioni al direttore generale ed alla Regione.

I comuni, attraverso l'assemblea dei sindaci, o una rappresentanza autonomamente determinata dagli stessi, istituita a livello distrettuale e composta da tutti i sindaci facenti parte del territorio del distretto, formulano proposte e pareri alla conferenza dei sindaci in ordine alle linee di indirizzo e di programmazione dei servizi socio-sanitari ed esprimono il proprio parere sulla finalizzazione e sulla distribuzione territoriale delle risorse finanziarie.

8. Le attribuzioni comunali sono esercitate attraverso il consiglio di rappresentanza dei sindaci eletto dalla conferenza dei sindaci. Il consiglio regionale, con propria deliberazione, disciplina le modalità per l'elezione del presidente e per la convocazione ed il funzionamento della conferenza, prevedendo che le votazioni avvengano a maggioranza, secondo il metodo del voto unico e ponderato. Con la deliberazione di cui sopra il consiglio regionale disciplina il funzionamento del consiglio di rappresentanza dei sindaci e le modalità di convocazione dell'organo.

#### Art. 7.

##### *La natura e gli organi delle Aziende sanitarie*

1. L'A.S.L. e l'Azienda ospedaliera hanno personalità giuridica pubblica, autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica. L'autonomia dell'Azienda sanitaria si esercita nell'ambito degli indirizzi programmatici della Regione.

2. L'Azienda sanitaria assume la responsabilità per lo svolgimento di tutte le attività tecnico-operative, gestionali, di raccolta ed elaborazione delle informazioni, secondo modalità finalizzate a realizzare l'efficacia degli interventi per la tutela della salute e l'efficiente impiego delle risorse. E obiettivo dell'Azienda raggiungere l'equilibrio economico di lungo periodo.

3. Sono organi della Azienda sanitaria il direttore generale ed il collegio dei revisori. Il direttore generale è nominato con provvedimento della giunta regionale. Nel caso della Azienda ospedaliera di cui all'art. 4, comma 6, dei decreti di riordino, la nomina avviene d'intesa con il rettore dell'università interessata.

4. Il direttore generale è il rappresentante legale dell'Azienda, esercita i poteri di gestione ed è responsabile dei risultati.

5. Il collegio dei revisori, costituito ai sensi dell'art. 3, comma 13, dei decreti di riordino, è nominato dal direttore generale. Il collegio dei revisori esercita le funzioni attribuite dai decreti di riordino, nonché dalle norme regionali. In particolare il collegio dei revisori esercita le seguenti competenze:

a) verifica la regolarità amministrativa e contabile;

b) vigila sulla gestione economica finanziaria e patrimoniale;

c) esamina ed esprime le proprie valutazioni sul bilancio di esercizio.

6. Nell'Azienda ospedaliera il collegio dei revisori è composto da cinque membri di cui due designati dalla Regione, uno dalla provincia in cui ha sede l'Azienda, iscritti nel registro dei revisori contabili, due designati dal ministero del tesoro, secondo le indicazioni di cui all'art. 3, comma 13, dei decreti di riordino.

7. Previa intesa, laddove necessario, con i comuni interessati, il presidente della giunta regionale, con proprio decreto, trasferisce:

a) al patrimonio delle A.S.L. tutti i beni mobili, immobili, ivi compresi quelli da reddito e le attrezzature, che alla data di costituzione delle Aziende facevano parte del patrimonio delle preesistenti Aziende USSL, con esclusione dei beni, anche da reddito, di pertinenza dei presidi ospedalieri e delle altre strutture attribuite in gestione alle Aziende ospedaliere;

b) al patrimonio delle Aziende ospedaliere tutti i beni mobili, immobili, ivi compresi i beni da reddito e le attrezzature, che alla data della costituzione delle Aziende facevano parte del patrimonio delle preesistenti Aziende ospedaliere oppure di pertinenza dei presidi e delle strutture che in sede di costituzione sono attribuite alle Aziende ospedaliere.

Nei trasferimenti previsti dai precedenti paragrafi a) e b) sono ricomprese le posizioni attive e passive facenti capo alle preesistenti Aziende USSL o ospedaliere venute a cessare.

## Art. 8.

*L'organizzazione delle Aziende sanitarie  
Il dipartimento per le attività socio-sanitarie integrate*

1. Il direttore generale della Azienda sanitaria locale e dell'Azienda ospedaliera adotta il piano di organizzazione dell'Azienda e lo sottopone alla approvazione della giunta regionale.

2. Le A.S.L. assicurano l'esercizio delle attività e l'erogazione delle prestazioni sanitarie, socio-assistenziali e socio-assistenziali di rilievo sanitario attribuite o delegate all'Azienda, avvalendosi dei propri presidi e servizi, nonché dei presidi e dei servizi sanitari e socio-assistenziali accreditati o convenzionati con l'azienda. Le A.S.L. sono organizzate in distretti, presidi, dipartimenti, servizi, unità operative ed uffici, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

3. Le Aziende ospedaliere sono organizzate in aree omogenee, presidi, dipartimenti, servizi, unità operative ed uffici, sentite le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative. Il presidio, qualora sia di dimensione significativa o di peculiarità specialistiche, può identificarsi in un singolo stabilimento ospedaliero o in una singola struttura diagnostica o terapeutica. Negli altri casi, il presidio raggruppa più strutture ospedaliere o diagnostiche omogenee per collocazione geografica o per specificità. Al presidio è attribuita in ogni caso autonomia gestionale ed economico-finanziaria, con contabilità separata all'interno dell'Azienda.

4. Nell'Azienda ospedaliera le unità operative di degenza sono organizzate in strutture dipartimentali. I dipartimenti possono comprendere anche attività esercitate al di fuori del presidio o della A.S.L., previa opportuna intesa tra le rispettive amministrazioni e sentite le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative. Nelle Aziende ospedaliere le attività di diagnosi e cura sono ordinate nelle aree previste all'art. 4, comma 3, della legge 30 dicembre 1991, n. 412. Il dipartimento di emergenza e urgenza è costituito nelle Aziende e presidi individuati dalla programmazione regionale.

5. In ogni A.S.L., di norma, le attività socio-sanitarie sono organizzate nei seguenti dipartimenti:

- a) dipartimento di prevenzione;
- b) dipartimento dei servizi sanitari di base;
- c) dipartimento per le attività socio-sanitarie integrate (A.S.S.I.).

Il dipartimento dei servizi sanitari di base assume il coordinamento della medicina specialistica.

6. L'attività delle articolazioni distrettuali e organizzative dell'Azienda è disciplinata dal direttore generale, che può individuare ulteriori modelli in riferimento ai quali ordinare le attività sanitarie ricomprese nelle aree, nei dipartimenti e nei distretti.

7. Il dipartimento di prevenzione, organismo di coordinamento, è organizzato nei seguenti servizi:

- 1) igiene e sanità pubblica;
- 2) prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro;
- 3) igiene degli alimenti e della nutrizione;
- 4) sanità animale;
- 5) igiene della produzione, trasformazione, commercializzazione, conservazione e trasporto degli alimenti di origine animale e loro derivati;
- 6) igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche;
- 7) medicina preventiva nelle comunità.

Ai servizi veterinari è assicurata la necessaria autonomia organizzativa, finalizzata anche all'integrazione funzionale con il settore agricolo e foreste.

8. Le funzioni e le prestazioni medico legali sono organizzate dall'A.S.L. in un servizio specifico di medicina legale.

9. Al fine di poter erogare le prestazioni richieste, le A.S.L. possono organizzare i servizi di cui ai precedenti commi anche avvalendosi della consulenza delle università. La consulenza deve essere attivata attraverso la stipula di convenzioni.

10. Il dipartimento per le A.S.S.I. è istituito al fine di assicurare l'integrazione delle funzioni sanitarie con quelle socio-assistenziali e socio-assistenziali di rilievo sanitario, attribuite o delegate all'A.S.L. Al dipartimento per le A.S.S.I. è affidata la gestione delle attività socio-assistenziali di rilievo sanitario attribuite all'Azienda, nonché le

attività socio-assistenziali alla stessa delegate dagli enti locali e dalla Regione. Il funzionamento di detto dipartimento è definito da apposito regolamento approvato dal consiglio regionale entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

11. Le A.S.L. promuovono il coordinamento dei servizi sociali e contribuiscono alla programmazione della rete dei servizi in conformità alle indicazioni del piano socio-assistenziale. Tali funzioni sono assicurate, avvalendosi dei dipartimenti per le A.S.S.I., con l'instaurazione di apposite convenzioni con i soggetti erogatori.

12. Il consiglio regionale, in sede di piano socio-sanitario, determina i criteri nonché i requisiti strutturali e gestionali per la erogazione dei servizi sociali, assicurando la piena parità fra soggetti erogatori di diritto pubblico e di diritto privato.

13. Nell'ambito territoriale di ciascun distretto sanitario è istituito il consiglio di indirizzo dei servizi sociali. Il consiglio è composto:

— dal direttore sociale delle A.S.L. o da un suo delegato, che lo presiede;

— da altri sei membri designati dai comuni;

— da quattro membri eletti in rappresentanza degli erogatori dei servizi.

Con provvedimento della giunta regionale, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità di elezione e di funzionamento del consiglio di indirizzo dei servizi sociali. Il consiglio di indirizzo dei servizi sociali assume in particolare i seguenti compiti:

a) provvede alla definizione, nell'ambito della programmazione aziendale, delle linee di indirizzo per l'impostazione delle attività sociali;

b) formula proposte al direttore generale per la predisposizione dei piani operativi in materia sociale;

c) esamina il bilancio sociale di previsione di esercizio.

14. Di norma il dipartimento per le A.S.S.I. assicura l'erogazione delle proprie prestazioni su base distrettuale ed interdistrettuale.

Il responsabile del dipartimento indirizza e sovrintende alla erogazione delle attività, anche attraverso la corretta distribuzione delle risorse umane, strumentali ed economiche a ciò destinate. L'attività dipartimentale può essere organizzata in servizi, unità operative ed uffici. Il direttore generale, sentito il direttore sociale, individua un responsabile a livello distrettuale che coordina le attività assegnate al dipartimento per le A.S.S.I. e gestisce la quota di budget delle funzioni organizzate a livello distrettuale.

15. Nell'ambito della programmazione regionale ed aziendale sono individuati gli obiettivi e le risorse del fondo sanitario regionale nonché le risorse autonome della Regione da destinare alle attività svolte dal dipartimento per le A.S.S.I. L'A.S.L. assicura apposita e separata contabilità delle attività socio-assistenziali attribuite dalla legge e delegate dai comuni. In ogni caso non possono gravare sul fondo sanitario regionale oneri diversi da quelli riferiti alle prestazioni sanitarie e socio-assistenziali di rilievo sanitario. Sono ricomprese tra le prestazioni assistenziali di rilievo sanitario a carico del fondo sanitario regionale, i contributi economici erogati alle famiglie al fine di garantire prestazioni assistenziali di rilievo sanitario erogate nell'ambito dei servizi di assistenza domiciliare integrata. La specifica contabilità sulla gestione dell'attività socio-assistenziale deve essere ispirata al criterio del bilancio economico e patrimoniale. Le eventuali perdite di esercizio sono a totale carico del bilancio degli enti che conferiscono la delega.

## Art. 9.

*Il distretto*

1. Le attività sanitarie territoriali e socio-assistenziali di competenza delle A.S.L. sono organizzate a livello distrettuale o interdistrettuale, in funzione della complessità dei servizi da erogare. A tal fine le A.S.L. si avvalgono dei propri servizi e presidi, nonché dei servizi e dei presidi accreditati o convenzionati.

2. Il distretto è l'articolazione organizzativa su base territoriale il cui scopo è di assicurare il coordinamento permanente degli operatori e delle relative funzioni, la gestione dell'assistenza sanitaria, dell'educazione sanitaria, dell'informazione e prevenzione e delle attività socio-assistenziali attribuite alla competenza delle A.S.L. o delegate dai comuni, dalle province o dalla Regione. Il distretto assicura l'ana-

lisi e l'orientamento della domanda socio-sanitaria, con lo scopo di garantire il diritto di accesso all'insieme dei servizi socio-sanitari e la continuità assistenziale nei diversi luoghi di trattamento.

3. Il distretto garantisce, quando di competenza, l'espletamento di tutte le attività relative alla prenotazione delle prestazioni diagnostiche specialistiche, alla prenotazione dei ricoveri in strutture ospedaliere o di riabilitazione appartenenti al comparto extraospedaliero o socio-assistenziale, al ritiro degli esiti delle prestazioni specialistiche e diagnostiche, al rilascio di documenti e certificati, al pigimento di eventuali ticket. Le attività del distretto, nel rispetto della libera scelta del cittadino, sono dirette alla valutazione dei fabbisogni e del relativo soddisfacimento, anche attraverso il monitoraggio del livello di assistenza sanitaria di base e di verifica della qualità dei servizi erogati nel territorio di competenza.

4. Alla produzione delle attività sanitarie primarie provvede direttamente il distretto, secondo le modalità individuate dal piano di organizzazione. Le attività specialistiche ambulatoriali di primo livello vengono erogate a livello distrettuale, avvalendosi delle prestazioni professionali di medici specialistici ambulatoriali interni e degli specialisti ospedalieri.

5. L'A.S.L. articola nel proprio piano di organizzazione l'ambito territoriale in distretti comprendenti ciascuno una popolazione di norma non inferiore ai 40.000 abitanti; nelle aree ad alta densità abitativa tale rapporto è elevato fino a 100.000 abitanti. Nelle aree montane e nelle zone a scarsa densità abitativa può comprendere una popolazione minima di 15.000 abitanti. Nel proprio piano di organizzazione, l'A.S.L. articola l'ambito territoriale in distretti di medicina veterinaria.

6. A livello distrettuale, è istituita l'assemblea dei sindaci, ed è garantita la partecipazione dei cittadini secondo le modalità previste dalle norme vigenti. L'assemblea è composta da tutti i sindaci dei comuni ricompresi nell'ambito territoriale. Entro 180 giorni dall'approvazione della presente legge, la giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, provvede a fissare le direttive per il funzionamento e l'organizzazione dell'assemblea dei sindaci.

7. Nei limiti delle disposizioni emanate dal direttore generale, il distretto ha autonomia economico-finanziaria, con contabilità separata all'interno del bilancio aziendale, nonché autonomia gestionale per lo svolgimento delle rispettive funzioni e per il conseguimento degli obiettivi aziendali, ivi compreso il coordinamento organizzativo ed erogativo delle attività. Le attività socio-assistenziali assegnate alle Aziende sanitarie sono svolte a livello di distretto, assicurandone l'integrazione con le attività sanitarie.

#### Art. 10.

*Il direttore amministrativo, il direttore sanitario, il direttore sociale ed i responsabili delle strutture. Il consiglio dei sanitari*

1. I direttori sanitario e amministrativo delle Aziende sono nominati con le procedure e modalità previste dall'art. 3, comma 7, dei decreti di riordino. I presidi dell'Azienda ospedaliera sono retti da un dirigente responsabile amministrativo ed un dirigente responsabile sanitario, preposti dal direttore generale. I dirigenti operano nel quadro degli indirizzi emanati dal direttore generale ed assumono la responsabilità della struttura loro affidata. Il direttore generale individua per ciascun presidio il dirigente responsabile della gestione complessiva. Per quanto attiene l'attribuzione di incarichi dirigenziali, ferme restando le previsioni dell'art. 15, commi 2 e 3, dei decreti di riordino, il direttore generale nomina i responsabili del dipartimento e del distretto che esercitano le funzioni loro attribuite rispettivamente nel dipartimento e nel distretto.

2. Per la gestione delle attività assegnate alle A.S.L. e di quelle delegate dai comuni, dalle province e dalla Regione, in ogni Azienda sanitaria il direttore generale nomina altresì il direttore dei servizi sociali, di seguito denominato direttore sociale. L'incarico di direttore sociale è attribuito a persone che siano in possesso di diploma di laurea in discipline attinenti alle funzioni attribuite, che non abbiano compiuto il 65° anno d'età e che abbiano svolto per almeno 5 anni una qualificata attività di direzione di servizi socio-assistenziali e/o sanitari.

3. In sede di prima applicazione della presente legge, può essere nominato direttore sociale anche un dipendente del servizio sanitario nazionale, vincitore di concorso per il posto di ruolo di direttore coordinatore del servizio sociale, di cui alla legge regionale 7 gennaio 1986, n. 1, così come modificata dalla legge regionale 26 aprile 1990,

n. 25, ovvero in possesso dei requisiti di cui all'art. 91-bis della legge regionale 7 gennaio 1986, n. 1 così come integrato dall'art. 24 della legge regionale 26 aprile 1990, n. 25, ivi compreso l'assistente sociale coordinatore che non abbia compiuto il 65° anno di età e che abbia svolto per almeno 5 anni una qualificata attività di direzione di servizi socio-assistenziali complessi.

4. Il direttore sociale assume la direzione ed il coordinamento:

a) delle funzioni e delle attività socio-assistenziali e socio-assistenziali di rilievo sanitario attribuite alle A.S.L.;

b) delle funzioni e delle attività socio-assistenziali delegate dai comuni, dalle province e dalla Regione.

5. La gestione delle attività socio-assistenziali assegnate o delegate alle A.S.L. compete al dipartimento per le A.S.S.I., del quale il direttore sociale assume la responsabilità. Il trattamento economico del direttore sociale è determinato dalla giunta regionale.

6. È facoltà del direttore generale procedere alla revoca degli incarichi affidati al direttore amministrativo, al direttore sanitario ed al direttore sociale, nei limiti e secondo le modalità definite dall'art. 3, comma 7, dei decreti di riordino. In ogni caso questi cessano dall'incarico entro i tre mesi successivi alla nomina del nuovo direttore generale e possono essere riconfermati.

7. Il consiglio dei sanitari è organismo elettivo dell'Azienda, con funzioni di consulenza tecnico-sanitaria nei confronti del direttore generale ed è presieduto dal direttore sanitario o da un suo delegato.

#### Art. 11.

*I diritti di partecipazione dei cittadini*

1. I rapporti tra il servizio sanitario regionale, comprensivo di tutti i soggetti pubblici o privati operanti nell'ambito del servizio stesso, ed i cittadini debbono essere improntati a principi di rispetto e di tutela della persona, di trasparenza dell'attività amministrativa, di spirito di servizio a favore del cittadino utente. Per tali finalità tutti i soggetti erogatori debbono dotarsi di strutture e strumenti finalizzati alla costante verifica della qualità delle prestazioni, al potenziamento di ogni utile iniziativa rivolta alla umanizzazione dell'assistenza sanitaria, al mantenimento di corrette relazioni con il pubblico e con le rappresentanze delle associazioni di volontariato. I diritti dei cittadini e le modalità per il loro esercizio, compreso il libero accesso al soggetto erogatore di prestazioni, sono definiti nella Carta dei servizi, da adottarsi sulla base dello schema generale di cui al d.p.c.m. 19 maggio 1995 da ogni soggetto erogatore entro 180 giorni dalla costituzione dell'Azienda.

2. Le organizzazioni di volontariato concorrono alla formulazione ed al periodico aggiornamento della carta dei servizi e possono avanzare proposte di miglioramento. Per tali finalità è agevolato il loro accesso alle strutture delle Aziende sanitarie e dei soggetti accreditati.

3. Le Aziende sanitarie sono tenute ad istituire un ufficio di pubblica tutela (U.P.T.), retto da persona qualificata, non dipendente dal servizio sanitario regionale, e di un ufficio di relazioni con il pubblico affidato a personale dipendente. Le A.S.L., le Aziende ospedaliere ed i soggetti accreditati sono tenuti al pieno rispetto delle disposizioni della legge regionale 16 settembre 1988, n. 48, e della legge 7 agosto 1990, n. 241. La funzione del responsabile dell'U.P.T. ha, sotto ogni profilo, natura di servizio onorario. Il direttore generale provvede alla regolamentazione dell'attività dell'ufficio per le relazioni con il pubblico, e garantisce le condizioni per l'esercizio indipendente dell'U.P.T.

4. È costituita nell'ambito del settore sanità e del settore famiglia e politiche sociali una struttura organizzativa di pubblica tutela aperta al pubblico, con il compito di verificare che le aziende assicurino il libero accesso alle prestazioni da parte dei cittadini.

#### Art. 12.

*La programmazione delle attività sanitarie ed il riordino della rete ospedaliera*

1. La rete ospedaliera della Lombardia è riordinata secondo criteri, indici e modalità determinati in conformità al piano sanitario nazionale predisposto dal ministero della sanità, ivi compresa l'individuazione delle strutture ospedaliere per acuti da riconvertire in attività di riabilitazione, lungodegenza o residenze sanitarie assistenziali. Gli indicatori del piano sanitario nazionale conservano validità sino all'approvazione del piano sanitario regionale.

2. L'A.S.L. assicura ai propri assistiti l'erogazione delle prestazioni specialistiche, ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio, ospedaliere, contemplate dai livelli di assistenza, definiti dal piano sanitario nazionale e dalla programmazione regionale, attraverso l'instaurazione di nuovi rapporti fondati sull'accreditamento, sulla remunerazione delle prestazioni e sull'adozione del sistema di verifica della qualità previsti dall'art. 8, comma 7, dei decreti di riordino, nonché attraverso la gestione delle attività assegnate.

3. Le strutture ospedaliere pubbliche e private sono accreditate con provvedimento della giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, che si esprime entro 60 giorni dal ricevimento della proposta. La richiesta di accreditamento è inoltrata dal legale rappresentante, con la specifica indicazione delle attività che si intendono rendere quali strutture ospedaliere abilitate ad erogare le prestazioni di ricovero e cura. Le strutture debbono essere regolarmente autorizzate, in possesso dei requisiti strutturali tecnologici ed organizzativi previsti dal d.P.R. 14 gennaio 1997, attuativo dell'atto di indirizzo e coordinamento di cui all'art. 8, comma 4, dei decreti di riordino, nonché dei requisiti strutturali, organizzativi e funzionali qui di seguito specificati:

a) disporre di servizi diagnostici e di supporto alla degenza adeguati alla complessità della struttura;

b) disporre delle dotazioni tecnologiche necessarie in funzione delle patologie trattate;

c) disporre del personale sanitario, professionale e tecnico commisurato, nel numero e nella qualificazione professionale, alle attività e prestazioni erogate;

d) disporre di un servizio di pronto soccorso classificato secondo la complessità delle prestazioni erogabili, esclusi i servizi specializzati non interessati all'attività di emergenza ed individuato dalla programmazione regionale.

Le strutture pubbliche, regolarmente autorizzate ed in possesso dei requisiti strutturali, organizzativi e funzionali di cui sopra sono iscritte di diritto al registro delle strutture accreditate.

4. Gli indicatori dei requisiti funzionali e organizzativi di cui al precedente comma 3 sono approvati dalla giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, nei termini previsti dal d.P.R. 14 gennaio 1997.

5. L'iscrizione al registro regionale delle strutture accreditate è condizione per la definizione dei rapporti per la remunerazione delle prestazioni rese dai soggetti pubblici e privati. La giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, approva lo schema-tipo in base al quale le A.S.L. stipulano i nuovi rapporti di cui all'art. 8, comma 5, dei decreti di riordino. Il provvedimento della giunta regionale prevede:

a) l'accettazione delle tariffe stabilite dalla Regione per le prestazioni da rendere;

b) le modalità con le quali la Regione esercita la funzione di verifica della qualità delle prestazioni erogate e la rispondenza delle strutture agli standard di accreditamento;

c) le modalità di esercizio dell'attività privata senza oneri a carico della Regione;

d) i tempi e le modalità di liquidazione delle prestazioni rese dalle strutture accreditate;

e) le sanzioni da adottare nel caso di inosservanza delle norme in vigore.

6. Ai fini della richiesta di accreditamento di cui al precedente comma 3, il possesso dei requisiti può essere oggetto di autocertificazione da parte del soggetto erogatore. La Regione, attraverso appropriati sistemi ispettivi e di controllo, e avvalendosi delle A.S.L. verifica, entro 180 giorni dal deposito della richiesta di iscrizione al registro regionale di cui al precedente comma 5, il possesso dei requisiti per l'accreditamento e la loro permanenza nel tempo. Non possono rivestire la qualifica di soggetto accreditato i soggetti erogatori privati che utilizzino, anche saltuariamente, in violazione delle disposizioni contenute all'art. 4, comma 7, della legge n. 412 del 1991, personale dipendente da aziende sanitarie e da strutture sanitarie del servizio sanitario nazionale.

7. Con il provvedimento di accreditamento sono definiti indicatori e standard organizzativi e funzionali che debbono essere posseduti dai professionisti e dalle altre strutture pubbliche e private soggette ad accreditamento. La perdita dei requisiti determina l'automatica decadenza dei soggetti erogatori dall'accreditamento e dai rapporti di

cui all'art. 8, comma 5, dei decreti di riordino. La declaratoria di decadenza dall'accreditamento avviene, previa diffida, con provvedimento motivato della giunta regionale.

8. La decadenza dei soggetti erogatori dalla titolarità dei rapporti di cui all'art. 8, comma 5, dei decreti di riordino può altresì essere dichiarata, dalla giunta regionale, previa istruttoria del direttore generale della A.S.L., a seguito di procedimento amministrativo, quando sia accertato il ripetersi di comportamenti dei soggetti stessi rivolti ad applicare in maniera distorta il sistema di remunerazione delle prestazioni sia sotto il profilo della qualità delle prestazioni stesse, sia sotto quello della loro completezza, compresa la componente diagnostica o riabilitativa in fase di acuzie. I comportamenti come prima descritti, nel caso di soggetti erogatori pubblici, determinano la decadenza dalla nomina del direttore generale e la conseguente risoluzione di diritto del contratto.

9. I soggetti privati accreditati, titolari dei rapporti di cui all'art. 8, comma 5, dei decreti di riordino, assolvono al debito informativo, definito dalla Regione con il provvedimento di cui al successivo art. 14 comma 1, comprensivo di elementi utili alla rilevazione dei costi delle prestazioni erogate, secondo schemi e modalità stabilite dalla giunta regionale. I soggetti privati accreditati debbono tenere aggiornato l'elenco del personale che presta la propria attività, a qualsiasi titolo nella struttura accreditata, attestando il possesso dei requisiti necessari per l'assolvimento dei compiti affidati.

10. I soggetti erogatori pubblici e privati non possono esercitare attività sanitarie in discipline non previste e riconosciute dalla vigente legislazione, ad eccezione di iniziative sperimentali riconosciute dalla Regione. In ogni caso non possono essere esercitate attività in discipline per le quali la struttura non sia stata autorizzata.

11. Il medico di medicina generale ed il pediatra di libera scelta sono abilitati alla prescrizione, proposta o richiesta per l'accesso degli assistiti alle prestazioni dei successivi livelli, compreso il ricovero ospedaliero e le prescrizioni specialistiche.

12. Sono favorite ed incentivate a livello distrettuale sia la medicina di gruppo che, in generale, le forme di associazione e cogestione fra medici, volte ad estendere e qualificare l'offerta di assistenza medica primaria, secondo linee guida o protocolli di favorevole rapporto costi-benefici.

#### Art. 13.

##### *La vigilanza ed il controllo sulla attività delle Aziende sanitarie. Il finanziamento del servizio sanitario regionale*

1. La giunta regionale, avvalendosi dei propri uffici, verifica presso ciascuna Azienda sanitaria, l'effettiva introduzione e utilizzazione di sistemi di verifica e di strumenti e di metodologie per il controllo di qualità dei servizi e delle prestazioni, nonché della efficienza nelle modalità di impiego delle risorse finanziarie. La Regione svolge tali funzioni anche ricorrendo ad organismi o agenzie specializzate esterne ai sensi della vigente normativa. La verifica ha lo scopo di accertare il corretto rapporto tra le risorse impiegate e la qualità/quantità dei servizi erogati, la realizzazione di economie di gestione ed il soddisfacimento dei nuovi bisogni sanitari della popolazione. La verifica è altresì in funzione della promozione del controllo di gestione, come metodo permanente di valutazione dei risultati.

2. Per le finalità di cui al precedente comma è istituito, presso il competente settore della giunta regionale, l'osservatorio regionale per la salute, dotato di adeguata struttura tecnica e nel quale è garantita la partecipazione di rappresentanti delle associazioni degli utenti dei servizi. La giunta regionale entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge emana le disposizioni per disciplinare le funzioni, le procedure, e l'organizzazione dell'osservatorio regionale per la salute, salvaguardando il diritto delle province all'informazione sulle strutture ubicate nel territorio di loro competenza.

3. La giunta regionale esercita le funzioni di controllo previste dall'art. 10 dei decreti di riordino sulle attività delle aziende sanitarie e degli altri enti erogatori e professionisti accreditati. Resta ferma ogni altra competenza spettante alla A.S.L. in materia di controllo, ai sensi della legislazione vigente.

4. In ogni azienda sanitaria è istituito un servizio di controllo interno di gestione, ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, e sue successive modificazioni, per la verifica della corretta ed economica gestione delle risorse, nonché dell'imparzialità e del buon andamento delle attività aziendali. La verifica è svolta mediante valutazioni comparative dei costi, dei rendimenti e dei risultati.

5. Le Aziende sanitarie devono assicurare lo svolgimento di tutte le attività necessarie per realizzare la produzione, l'erogazione ed il controllo di prestazioni e di servizi, secondo le norme ISO 9000. La giunta regionale, con propria deliberazione, determina le modalità attraverso cui l'organizzazione aziendale deve adeguarsi alla normativa ISO 9000, entro il 31 dicembre 1999.

6. I provvedimenti delle Aziende sanitarie soggetti al controllo della giunta regionale nell'ambito della disposizione di cui all'art. 4, comma 8, della legge n. 412 del 30 dicembre 1991 sono i seguenti:

- a) il piano di organizzazione dell'Azienda, i piani ed i bilanci di previsione pluriennali e relative variazioni, il bilancio di esercizio;
- b) le convenzioni con le università degli studi.

Il piano di organizzazione ed il bilancio di esercizio di cui alla lettera a) sono inviati per opportuna conoscenza al consiglio regionale.

7. Gli atti e i provvedimenti assunti dal direttore generale debbono essere pubblicati sull'albo dell'Azienda. Sono immediatamente esecutivi quelli non soggetti a controllo. La esecutività degli altri è subordinata al positivo controllo della giunta regionale, secondo quanto previsto dal comma 6.

8. Al raggiungimento degli obiettivi di cui all'art. 6 della presente legge, in materia di integrazione dei servizi socio-sanitari, assicurano le proprie risorse finanziarie il servizio sanitario pubblico, la Regione e gli enti locali, ciascuno secondo le proprie specifiche competenze.

9. Il finanziamento del servizio socio-sanitario integrato regionale è assicurato mediante:

- a) i contributi di malattia attribuiti alla Regione ai sensi dell'art. 11 dei decreti di riordino;
- b) la quota del fondo sanitario nazionale integrativo attribuito alla Regione ai sensi dell'art. 12 dei decreti di riordino;
- c) le entrate derivanti dalla mobilità sanitaria interregionale;
- d) le quote di partecipazione al costo delle prestazioni, nonché le altre entrate dirette delle Aziende, compresi i redditi da patrimonio;
- e) gli eventuali apporti aggiuntivi posti a carico del bilancio regionale;
- f) i trasferimenti alla Regione per il finanziamento di spese in conto capitale, nonché gli eventuali apporti aggiuntivi a carico del bilancio regionale o derivanti da alienazioni patrimoniali delle Aziende;
- g) le entrate spettanti per le attività libero-professionali intramurane;
- h) le entrate derivanti dalle attività di polizia amministrativa;
- i) gli introiti per ogni altra prestazione erogata dalle Aziende a favore di persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private.

10. Le somme di cui alle lettere a), b), e) del precedente comma, costituiscono il fondo sanitario regionale corrente e quelle di cui alla lettera f) costituiscono il fondo sanitario regionale, in conto capitale. Tali somme sono iscritte, a decorrere dall'esercizio 1998, in quattro distinti capitoli di spesa del bilancio della Regione. Ai predetti capitoli si applica l'art. 36, comma 7 *quinquies* della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34.

11. Le risorse di cui al precedente comma 9 sono destinate al finanziamento:

- a) dei livelli uniformi di assistenza definiti dalla programmazione nazionale e regionale;
- b) degli investimenti finalizzati alla realizzazione, acquisizione e ammodernamento di strutture, infrastrutture e attrezzature di servizio, alla salvaguardia e all'incremento del patrimonio, stabiliti con provvedimento della giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare;
- c) degli interventi diretti di competenza della Regione connessi al servizio sanitario regionale.

12. La giunta regionale assegna annualmente alle A.S.L. un finanziamento, la cui misura è calcolata sulla base della quota capitaria determinata secondo parametri oggettivi, per la copertura dei costi dei servizi erogati direttamente, nonché per il pagamento delle prestazioni acquistate per i propri assistiti da tutti i soggetti pubblici e privati erogatori accreditati.

13. La Regione con apposito piano annuale preventivo stabilisce i volumi e le tipologie di prestazioni sia di degenza che ambulatoriali che possono essere soddisfatte nella sede pubblica ed in quella privata all'interno di un corretto rapporto di competitività.

14. Con provvedimento della giunta regionale, da emanarsi entro la fine dell'anno in corso per l'anno successivo sono fissati i limiti finanziari attinenti alla spesa ospedaliera specialistica e diagnostica per tutte le strutture, pubbliche e private, in ottemperanza alla normativa nazionale vigente.

15. La giunta regionale con proprio provvedimento costituisce un fondo e determina le modalità del suo riparto e assegnazione, finalizzandolo alla remunerazione delle funzioni non tariffabili. Per il finanziamento dei progetti specifici definiti dagli strumenti della programmazione regionale la giunta regionale definisce le somme a carico del fondo sanitario da attribuire alle Aziende sanitarie con vincolo di destinazione.

16. Le fonti finanziarie delle Aziende sono costituite:

- a) dalla assegnazione delle quote capitarie e dalla eventuale mobilità sanitaria attiva per le A.S.L. e dai ricavi delle prestazioni per le Aziende ospedaliere;
- b) dalle risorse attribuite dalla Regione per remunerare eventuali funzioni non tariffabili;
- c) dalle quote di partecipazione alle spese dovute dagli assistiti;
- d) da ogni altro provento o sopravvenienza attiva derivante da contratti per la prestazione di servizi oppure dalla cessione di beni e servizi o provenienti da reddito da patrimonio, lasciti o donazioni, ovvero introitati per attività di polizia amministrativa;
- e) da contributi eventualmente liquidati dalla Regione a titolo di riequilibrio;
- f) da quote del fondo sanitario regionale a destinazione vincolata per l'attuazione di programmi specifici definiti dagli strumenti della programmazione regionale;
- g) dalle somme trasferite dagli enti locali alle Aziende per le attività socio assistenziali delegate;
- h) dalle somme trasferite dalla Regione alle Aziende per le attività socio assistenziali;
- i) da eventuali contributi in conto capitale assegnati dalla Regione.

17. I soggetti erogatori, pubblici e privati, sono remunerati direttamente dalle A.S.L. nel cui territorio risiede l'assistito cui è resa la prestazione sulla scorta di adeguata documentazione. Per gli assistiti provenienti da altre regioni la remunerazione è effettuata dalla Regione che, con proprio atto, stabilisce le modalità per la regolazione della compensazione della mobilità sanitaria attiva e passiva con le regioni di provenienza. La Regione remunera, le eventuali funzioni non tariffabili riconosciute ai soggetti erogatori.

18. Le somme di cui alle lettere g) e h) del precedente comma 16, nonché gli oneri delle prestazioni socio-assistenziali a carico rispettivamente degli assistiti e degli enti locali, confluiscono nel fondo sociale dell'Azienda sanitaria e sono indicate in apposito bilancio, separato da quello sanitario.

19. Gli oneri delle prestazioni sanitarie e di quelle socio assistenziali di rilievo sanitario assicurate dalle strutture e dai servizi socio assistenziali di competenza delle Aziende sanitarie sono indicati in separati capitoli di spesa nel bilancio dell'Azienda stessa. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano a far data dall'esercizio successivo a quello di entrata in vigore della presente legge.

20. Le Aziende possono accedere ad altre forme di credito ai sensi dell'art. 3, comma 5, lett. f) dei decreti di riordino, previa autorizzazione regionale e sulla base di una disciplina da emanarsi con provvedimento della giunta regionale, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

#### Art. 14.

##### *Il sistema informativo e contabile. L'attività contrattuale delle Aziende sanitarie*

1. Entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la giunta regionale emana le direttive necessarie per consentire l'uniformità nella impostazione dei sistemi di rilevazione delle informazioni necessarie per il governo del sistema, nonché dei dati economico-finanziari delle Aziende, definendo gli schemi di classificazione secondo le normative comunitarie e nazionali in materia. Le A.S.L. e le Aziende ospedaliere debbono dotarsi di sistemi informativi tali da consentire la pianificazione delle attività, il controllo di gestione e la verifica delle proprie attività sotto il profilo della efficacia e della effi-

ienza, nonché fornire ogni rappresentazione dei fenomeni aziendali, anche al fine di soddisfare il debito informativo verso la Regione ed ogni altra istituzione che ne abbia titolo. Il mancato assolvimento del debito informativo può comportare la cessazione della remunerazione, anche a titolo di acconto, corrisposta dalle A.S.L. ai soggetti erogatori o dalla Regione alle A.S.L.

2. L'esercizio delle Aziende coincide con l'anno solare. A decorrere dall'esercizio 1998, ciascuna Azienda adotta obbligatoriamente:

- a) il bilancio di esercizio;
- b) il bilancio preventivo economico annuale;
- c) il bilancio pluriennale di previsione;

e le seguenti scritture obbligatorie:

- a) il libro delle deliberazioni del direttore generale;
- b) il libro delle adunanze del collegio dei revisori;
- c) il libro giornale;
- d) il libro degli inventari;
- e) il libro dei cespiti ammortizzabili;
- f) il repertorio dei contratti.

3. È fatto inoltre obbligo di contabilizzare separatamente i costi, i ricavi ed i proventi derivanti da:

- a) attività socio assistenziali e attività socio assistenziali di rilievo sanitario assegnate dalla presente legge;
- b) attività libero professionale intramuraria;
- c) accordi con le Università per le attività diverse da quelle assistenziali.

4. Il direttore generale deve redigere il bilancio d'esercizio costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, predisposti su schemi adottati dalla giunta regionale in conformità a quanto previsto dal decreto interministeriale 20 ottobre 1994. Al bilancio di esercizio deve essere allegata anche una nota per l'evidenziazione delle spese del personale. Il bilancio d'esercizio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria dell'Azienda, nonché il risultato economico dell'esercizio. A tal fine si applicano i principi stabiliti dal terzo e quarto comma dell'art. 2423 del codice civile, così come integrato e modificato dal decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, in particolare, ai fini di cui al comma 1, numero 2, dell'art. 2423-bis del codice civile. Gli utili sono costituiti dal risparmio prodotto dalla gestione dell'Azienda, e considerati quale risorsa aggiuntiva per l'esercizio successivo da destinare ad investimenti, oppure ad incentivi per il personale. Il direttore generale è tenuto altresì ad adempiere a quanto prescritto dall'art. 30 della legge 5 agosto 1978, n. 468.

5. Il bilancio di esercizio annuale delle A.S.L., dei presidi delle A.S.L. e delle Aziende ospedaliere viene deliberato dal direttore generale. Le A.S.L. inviano copia del bilancio di esercizio alla conferenza dei sindaci per le A.S.L., copia è altresì depositata entro il 30 aprile dell'esercizio successivo a quello di competenza presso apposito ufficio della Regione ed è reso pubblico ai sensi di legge.

6. Il bilancio preventivo economico annuale fornisce la rappresentazione del previsto risultato economico complessivo dell'Azienda sanitaria per l'anno considerato, determinato dalla contrapposizione dei ricavi, dei proventi e dei costi di esercizio previsti, nonché dalle variazioni dello stato patrimoniale. Il bilancio pluriennale è elaborato con riferimento al piano pluriennale e agli altri strumenti della programmazione adottati dalle Aziende e ne rappresenta l'attuazione in termini economici, finanziari e patrimoniali nell'arco considerato. Il suo contenuto è articolato per anno ed è annualmente aggiornato per scorrimento.

7. Il bilancio pluriennale e il bilancio economico preventivo sono deliberati dal direttore generale entro il 30 novembre di ciascun anno per l'esercizio successivo e trasmessi entro 10 giorni alla giunta regionale e, relativamente alle A.S.L., alla conferenza dei sindaci. Entro tale ultima data va altresì approvato, con le stesse procedure, il bilancio di previsione per le attività socio-assistenziali.

8. Entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la giunta regionale identifica gli indicatori in base ai quali dichiarare lo stato di dissesto delle A.S.L. e delle Aziende ospedaliere. In caso di dissesto, dichiarato con provvedimento della giunta regionale, il direttore generale decade dall'incarico ed il suo rapporto contrattuale viene risolto di diritto. Al suo posto la giunta regionale nomina, secondo le modalità di cui all'art. 1 del d.l. 27 agosto 1994,

n. 512, convertito in legge 17 ottobre 1994, n. 590, un direttore generale con il compito di adottare, entro 90 giorni dalla nomina, un piano di rientro, di durata massima triennale, comprensivo del piano finanziario e del piano di riorganizzazione e ristrutturazione dei servizi, da proporre alla giunta regionale per la sua approvazione. La gestione del piano è affidata allo stesso direttore generale.

9. La giunta regionale riorganizza il sistema informativo anche al fine di dare attuazione all'art. 10 dei decreti di riordino, ed in particolare di fornire gli elementi conoscitivi necessari per rendere sistematica la verifica e revisione della qualità e della quantità delle prestazioni e per la valutazione dell'efficacia e dell'efficienza degli interventi sanitari. Il sistema informativo socio-sanitario, articolato a livello regionale e locale, deve assicurare i flussi informativi verso il ministero della sanità, l'ISTAT e gli altri istituti centrali. Esso è organizzato secondo criteri e modalità che saranno definiti entro 180 giorni dall'approvazione della presente legge con provvedimento della giunta regionale e secondo i seguenti principi:

a) costituire il centro di coordinamento operativo delle unità periferiche confluenti nel, sistema informativo locale;

b) raccogliere le informazioni derivanti da tali unità, elaborarne la sintesi in forma omogenea e curarne la trasmissione agli altri servizi dei settori competenti;

c) operare in stretto coordinamento con l'osservatorio epidemiologico regionale, di cui al successivo comma 10, quale fonte dei dati che l'osservatorio elabora e utilizza per adempiere alle proprie funzioni;

d) diffondere informazioni provenienti da fonti nazionali e comunitarie sul territorio regionale rendendo tempestiva la diffusione di notizie di carattere scientifico e sanitario.

10. Nell'ambito della competente direzione generale della giunta regionale è organizzato l'osservatorio epidemiologico regionale con il compito di:

a) promuovere l'istituzione, ai vari livelli del servizio sanitario di opportuni strumenti di osservazione epidemiologica secondo una metodologia di rilevazione programmata al fine di produrre statistiche sanitarie omogenee;

b) raccogliere dai vari livelli del servizio sanitario dati che riguardino lo stato di salute e la diffusione di malattie nella popolazione;

c) elaborare i dati provenienti dalle Aziende sanitarie al fine di produrre le statistiche sanitarie correnti;

d) fornire tutte le informazioni di supporto necessarie alle diverse direzioni generali della giunta regionale per l'attuazione delle attività di programmazione sanitaria, di valutazione dell'efficacia e dell'efficienza in materia sanitaria, di controllo di qualità delle prestazioni sanitarie;

e) acquisire informazioni di interesse epidemiologico da fonti internazionali, nazionali e regionali;

f) identificare i fattori eziologici responsabili della patogenesi delle malattie e di quelle condizioni individuali e ambientali che predispongono all'insorgenza di malattie;

g) programmare ed attuare indagini rivolte ad approfondire la conoscenza dei fenomeni di interesse sanitario e al miglioramento degli interventi sanitari;

h) assicurare il ritorno delle informazioni raccolte ed elaborate agli operatori delle Aziende sanitarie, nonché la diffusione ai cittadini, per quanto di interesse pubblico.

L'osservatorio epidemiologico regionale attiva collegamenti funzionali con gli osservatori epidemiologici istituiti dalle altre regioni e con il laboratorio epidemiologico dell'istituto superiore di sanità.

11. L'attività contrattuale delle Aziende è disciplinata dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia, nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità e trasparenza nella gestione della spesa. La giunta regionale emana direttive in ordine all'attività contrattuale delle Aziende, approvando anche apposito schema tipo di regolamento da proporre alle Aziende sanitarie. Il personale in servizio negli ambiti o presidi confluenti nelle A.S.L. o nelle Aziende ospedaliere è attribuito alle medesime e viene utilizzato dal direttore generale nell'ambito del piano di organizzazione dell'Azienda.

12. Presso la competente direzione generale della giunta regionale viene mantenuto aggiornato il ruolo del personale del servizio sanitario regionale e le variazioni conseguenti anche a processi di mobilità, previa informazione alle organizzazioni sindacali regionali di categoria

maggiormente rappresentative. Le dotazioni organiche delle Aziende sono approvate e variate con provvedimento del direttore generale, in coerenza alla metodologia per la determinazione dei carichi di lavoro e con riferimento sia alle accertate necessità dei servizi, sia alla disponibilità di risorse economiche, sentite le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative. L'assunzione del personale avviene secondo le modalità stabilite dal regolamento applicativo delle disposizioni di cui all'art. 18 dei decreti di riordino. I compensi per i componenti le commissioni esaminatrici sono liquidati nella misura stabilita dal decreto del presidente del consiglio dei ministri 23 marzo 1995, ridotta del 10%.

#### Art. 15.

##### *Le disposizioni transitorie e finali*

1. In sede di prima applicazione della presente legge e fino all'emanazione del primo piano sanitario regionale e del secondo piano socio-assistenziale regionale le attività sanitarie socio-assistenziali e socio-assistenziali di carattere sanitario attribuite o delegate alle Aziende sono disciplinate in conformità ai seguenti criteri:

a) in ogni ambito territoriale tutte le attività assegnate alle Aziende sono riordinate attraverso il piano di organizzazione delle Aziende stesse, mediante modalità compatibili con il volume di risorse disponibili;

b) nei distretti sono organizzate le attività sanitarie di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione di primo livello, sulla scorta delle indicazioni contenute nel piano sanitario nazionale 1994/1996, secondo criteri di complementarità, nonché le attività socio-assistenziali, sulla scorta delle indicazioni contenute negli strumenti di programmazione regionale.

2. Fino all'adozione del piano di organizzazione della azienda sanitaria non si può procedere alla istituzione o alla copertura di posti di posizione funzionale apicale oltre il 60% dei posti disponibili. Fino all'adozione di detto piano si dà applicazione alla regolamentazione, anche provvisoria, adottata dai direttori generali delle aziende istituite ai sensi della legge regionale 15 settembre 1993, n. 28, procedendo comunque all'accorpamento dei servizi omogenei ed affidandone la responsabilità al dirigente confluito con maggiori titoli acquisiti nella funzione. I titoli vanno valutati ai sensi della normativa di cui al decreto ministeriale 30 gennaio 1982.

3. In sede di prima applicazione ed in deroga alle norme contenute nella presente legge, limitatamente ai tempi previsti per la sperimentazione gestionale, l'attività delle Aziende ospedaliere aventi sede nell'ambito territoriale della città di Milano, è organizzata secondo i criteri sperimentali approvati dalla conferenza permanente fra lo Stato e le regioni il 13 febbraio 1997 con protocollo di intesa, conseguente al progetto approvato, in applicazione dell'art. 9-bis dei decreti di riordino, il 21 dicembre 1995 ed avente ad oggetto «Linee guida per la definizione di un modello istituzionale ed organizzativa per il governo delle Aziende sanitarie pubbliche della città di Milano».

4. Allo scopo di garantire l'integrazione ed il coordinamento delle funzioni socio-sanitarie svolte dalla A.S.L. di Milano con quelle sociali di competenza del comune di Milano, a quest'ultimo resta affidato, in deroga alla normativa di cui alla presente legge, un compito di generale organizzazione, programmazione e finanziamento dei servizi di assistenza sociale per l'intero territorio comunale, così come già previsto dall'art. 14, comma 5, della legge regionale. 7 gennaio 1986, n. 1.

5. I rapporti tra il comune di Milano e la A.S.L. di Milano sono disciplinati da un protocollo di intesa, il cui schema quadro è approvato con deliberazione della giunta regionale.

6. In sede di prima applicazione della presente legge, la costituzione delle A.S.L. e delle Aziende ospedaliere ha luogo con decreto del presidente della giunta regionale. L'insediamento dei direttori generali ha luogo il 1° gennaio 1998, in corrispondenza con l'inizio dell'esercizio finanziario. Al fine di garantire la continuità nella gestione delle aziende A.S.L. ed ospedaliere, la giunta regionale è autorizzata a provvedere alla nomina dei commissari straordinari in tutti i casi di vacanza delle direzioni generali fino a tale data.

7. Ai fini di cui al precedente comma 6, la giunta regionale, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, indice, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 1 del d.l. 27 agosto 1994, n. 512, convertito in legge 17 ottobre 1994, n. 590, avviso per il conferimento di incarico di direttore generale. Entro il 31 ottobre 1997 completa le relative procedure.

8. In applicazione delle disposizioni di cui al decreto 10 febbraio 1995 «Modificazioni al d.P.R. 31 luglio 1980, n. 616 in materia di assistenza sanitaria ai cittadini del comune di Campione d'Italia», la giunta regionale, entro 30 giorni dall'approvazione della presente legge, emana direttive per l'organizzazione ed il finanziamento dello speciale distretto di Campione d'Italia.

9. Nell'ambito del fondo sanitario regionale, è autorizzata, conformemente al disposto dell'art. 6, comma 5, della legge 23 dicembre 1994 n. 724, la costituzione di un fondo straordinario di riequilibrio, con ammontare decrescente, determinato ai sensi dell'art. 22, comma 1, della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34, e successive modificazioni, al fine di assicurare la necessaria gradualità nella transizione verso il sistema di finanziamento per quota capitaria o a tariffa predefinita.

10. Al fondo straordinario di cui al precedente comma si applica l'art. 36, comma 7 *quinquies*, della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34, in relazione agli altri capitoli di spesa corrente di cui all'art. 13, comma 9.

11. L'assegnazione del fondo di riequilibrio di cui al precedente comma 9 può essere disposta a fronte di un programma di rientro in condizioni di equilibrio economico-finanziario, da perseguire nell'arco di un triennio. Tale fondo, già determinato per l'esercizio 1995 in lire 1400 miliardi, non può superare, nei due successivi esercizi, rispettivamente il 70% ed il 35% dell'importo attribuito per l'esercizio 1995.

12. Con riferimento all'art. 3, comma 2, della legge regionale 15 settembre 1993, n. 28, qualora sussistano finanziamenti in conto capitale o comunque vincolati ad investimenti, o contratti di appalto in essere per gli investimenti suddetti, nella titolarità degli uni e degli altri subentrano le Aziende cui sono destinate le spese finanziate.

13. Nel caso in cui le Aziende costituite ai sensi della legge regionale 15 settembre 1993, n. 28, avessero provveduto ad attribuire, con rituale procedura, l'assegnazione del servizio di tesoreria è nella A.S.L. o Azienda ospedaliera costituite ai sensi della presente legge risultassero copresenti più titolari di detti rapporti, essi possono costituirsi in consorzio temporaneo, fino alla scadenza contrattuale. Nel caso in cui ciò non fosse avvenuto, l'azienda procede ad indire nuova gara, assegnando temporaneamente il servizio al tesoriere dell'A.S.L. o dell'Azienda ospedaliera che nell'esercizio precedente ha avuto assegnato il maggior finanziamento di parte corrente.

14. La sottoscrizione degli atti e dei provvedimenti, secondo le disposizioni contenute nella presente legge, è di competenza del presidente della giunta regionale ovvero, su sua delega, dell'assessore *pro-tempore* preposto al competente settore per materia.

15. La concessione edilizia rilasciata da comuni per la costruzione e l'ampliamento di strutture di ricovero e cura, ovvero per la trasformazione in struttura di ricovero e cura, sono sottoposte a preventivo nulla osta da parte della giunta regionale.

16. Sono abrogate le disposizioni incompatibili con la presente legge.

#### Art. 16.

##### *Dichiarazione d'urgenza*

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 43 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul *Bollettino ufficiale* della Regione.

La presente legge regionale è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione lombarda.

Milano, 11 luglio 1997

FORMIGONI

(Approvata dal consiglio regionale nella seduta del 9 luglio 1997 a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati alla Regione e vistata dal commissario del governo con nota dell'11 luglio 1997, prot. n. 20802/2123).

97R0637

## REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 7 luglio 1997, n. 26.

**Intervento finanziario per l'acquisizione di un'apparecchiatura a risonanza magnetica nucleare e di un'apparecchiatura TC a rotazione continua.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta n. 34 del 22 luglio 1997)

## IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

## IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1.

*Finalità*

1. La Regione interviene finanziariamente per l'acquisizione di una apparecchiatura a risonanza magnetica nucleare e di un'apparecchiatura TC a rotazione continua da destinare all'Unità operativa di radiologia del presidio ospedaliero regionale.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale è autorizzata ad assegnare all'Unità sanitaria locale (USL) un apposito finanziamento, subordinando l'erogazione dello stesso all'accertamento dell'osservanza, da parte dell'USL, delle procedure di cui al decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358 (Testo unico delle disposizioni in materia di appalti pubblici di forniture, in attuazione delle direttive 77/62/CEE, 80/767/CEE e 88/295/CEE).

## Art. 2.

*Disposizioni finanziarie*

1. Per l'applicazione della presente legge è autorizzata la spesa di lire 4.000.000.000, a carico dell'esercizio 1997.

2. L'onere di cui al comma 1, graverà sul cap. 60445 (Finanziamento all'USL per l'adeguamento tecnologico delle apparecchiature sanitarie) del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1997.

3. Alla copertura dell'onere di cui al comma 1 si provvede mediante l'utilizzo di pari importo dello stanziamento iscritto al cap. 69020 (Fondo globale per il finanziamento di spese di investimento) del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1997, a valere sull'apposito accantonamento previsto nell'allegato n. 1 del bilancio stesso (Promozione sociale, istruzione e cultura - Tutela della salute - Risonanza magnetica - D.1.3).

## Art. 3.

*Variazioni di bilancio*

1. Alla parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1997 sono apportate le seguenti variazioni:

(*Omissis*).

La presente legge sarà pubblicata sul *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 7 luglio 1997

VIÉRIN

97R0716

LEGGE REGIONALE 21 luglio 1997, n. 27.

**Norme per la partecipazione della Regione autonoma Valle d'Aosta alle iniziative di riordino, inventariazione, conservazione, tutela e valorizzazione degli archivi di interesse storico.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta n. 35 del 29 luglio 1997)

## IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

## IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

## Art.1.

*Finalità*

1. Nel quadro della tutela del patrimonio storico e culturale e al fine di favorire la ricerca per mezzo della messa a disposizione del pubblico del maggior numero di dati riguardanti la storia regionale, la Regione autonoma Valle d'Aosta promuove e sostiene le iniziative di riordino, inventariazione, conservazione, tutela e valorizzazione dei fondi archivistici di interesse storico presenti sul suo territorio, o che rivestano comunque notevole importanza per lo studio della storia della Valle d'Aosta, di cui sono proprietari, possessori o detentori, le persone e gli enti privati, gli enti ecclesiastici e le associazioni di culto.

## Art. 2.

*Spese per il riordino e l'inventariazione*

1. La Giunta regionale, su proposta dell'assessore alla Pubblica Istruzione e in accordo con i proprietari, possessori o detentori, ha la facoltà di fare ordinare, inventariare e/o riprodurre a spese della Regione:

a) i fondi archivistici dichiarati di notevole interesse storico, ai sensi dell'art. 36 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409 (norme relative all'ordinamento e al personale degli archivi di Stato), appartenenti a persone ed enti privati, anche se depositati presso enti pubblici;

b) i fondi archivistici di enti ecclesiastici e associazioni di culto, che rivestano un particolare interesse storico.

2. Il programma di riordino e di inventariazione dei fondi archivistici di cui al precedente comma è stabilito annualmente dall'archivio storico regionale, che, salve le competenze della Soprintendenza archivistica e d'intesa con la stessa, cura le operazioni di riordino e di inventariazione, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. e), della legge regionale 19 febbraio 1988 n. 13 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 21 maggio 1985, n. 35, concernente ordinamento dei servizi regionali e stato giuridico del personale. Disciplina dell'Archivio storico regionale). Per l'effettuazione di tali operazioni l'Amministrazione regionale può avvalersi della collaborazione di consulenti e di personale a tempo determinato, ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge regionale n. 13/1988. Gli incarichi conferiti in base agli artt. 7 e 8 della legge regionale n. 13/1988 possono derogare ai limiti previsti all'art. 10, commi 2 e 4, della legge regionale 16 agosto 1994, n. 47 (Disciplina del conferimento di speciali incarichi a soggetti esterni all'amministrazione regionale e dell'organizzazione, adesione e partecipazione a convegni e ad altre manifestazioni).

3. I diritti d'autore, relativi agli inventari ed agli altri strumenti di ricerca e di consultazione redatti in connessione con i lavori di riordino, spettano all'amministrazione regionale a titolo originario. L'uso di tali strumenti da parte dei proprietari dei fondi oggetto degli interventi potrà essere regolamentato dalle convenzioni di cui all'art. 5, lett. b), della presente legge.

## Art. 3.

*Contributi per la conservazione del patrimonio archivistico*

1. L'Archivio storico regionale può concedere contributi, sino ad un massimo del 95% della spesa ritenuta ammissibile, in favore di persone ed enti privati, di enti ecclesiastici e di associazioni di culto che siano proprietari, possessori o detentori di archivi storici già ordinati e inventariati, o per i quali esista un progetto di riordino e inventariazione ai sensi dell'art. 2. Tali contributi possono essere destinati:

a) all'acquisto di arredi e attrezzature per la conservazione dei documenti di interesse storico, previa presentazione di almeno tre preventivi;

b) al restauro di documenti di interesse storico, previa presentazione di almeno tre preventivi forniti da ditte specializzate;

c) alla conservazione e alla continuazione delle principali serie documentarie conservate presso l'archivio corrente della Curia episcopale, previa presentazione di almeno 3 preventivi;

d) ai lavori di disinfezione e disinfestazione dei locali contenenti i fondi archivistici di interesse storico, previa presentazione di almeno tre preventivi, forniti da ditte specializzate.

2. Nel caso di acquisto di arredi e attrezzature, di lavori di disinfezione e di disinfestazione, di lavori di restauro e di riproduzione che riguardino fondi archivistici depositati presso l'Archivio storico regionale, nonché nel caso in cui detti acquisti ed interventi riguardino fondi archivistici appartenenti all'amministrazione regionale, questa provvede direttamente e a proprie spese a far eseguire le forniture e i lavori di disinfezione, disinfestazione, restauro e riproduzione in economia, secondo le modalità previste dai regolamenti regionali 28 marzo 1994, n. 2 e 5 dicembre 1995, n. 8 per l'esecuzione di lavori, provviste e servizi in economia e nei limiti delle spese ivi previste. Le spese relative gravano sul capitolo 56940 («Archivio storico regionale - Spese per l'acquisto, la tutela e la conservazione del materiale archivistico»).

## Art. 4.

*Modalità di intervento*

1. Le domande per l'ammissione a godere dei contributi di cui all'art. 3 della presente legge, motivate, sottoscritte e debitamente autenticate dal privato o dal legale rappresentante dell'ente, devono essere presentate all'Assessorato della Pubblica Istruzione della Regione, entro il 28 febbraio di ogni anno, corredate dai dati fiscali del privato o ente richiedente e da una dichiarazione, anch'essa sottoscritta e debitamente autenticata dal privato o dal rappresentante legale dell'ente, circa l'eventuale godimento di interventi diretti o contributi o altri finanziamenti, ottenuti per le stesse finalità da enti pubblici e privati. Per l'anno 1996 soltanto, il termine di presentazione delle domande è stabilito dalla Giunta regionale.

2. Nei 60 giorni successivi alla data di scadenza prevista per la presentazione delle domande, l'Archivio storico regionale provvede all'istruttoria delle domande e alla valutazione comparativa delle stesse, tenuto conto dell'entità dei fondi disponibili, dell'urgenza dell'intervento, dell'interesse storico degli archivi e/o dei documenti oggetto delle domande e, in via subordinata, delle seguenti priorità di importanza decrescente:

a) conservazione e continuazione delle serie documentarie conservate presso gli archivi correnti della Curia episcopale;

b) acquisto di contenitori, scaffalature, schedari e mobilio per la collocazione e consultazione del materiale documentario;

c) lavori di restauro, disinfezione e disinfestazione;

d) impianti di condizionamento, antincendio e antifurto.

Nel caso in cui si tratti degli archivi di cui all'art. 2, lettera a), della presente legge, l'istruttoria e la valutazione delle domande sono realizzate in accordo con la competente Soprintendenza archivistica.

3. L'Archivio storico regionale decide in ordine all'ammissione al contributo e all'entità di esso, che viene erogato in due rate. La prima, pari al cinquanta per cento del contributo concesso, è corrisposta all'atto della concessione; la seconda a seguito della trasmissione del consuntivo delle spese sostenute, debitamente documentate, previa verifica degli interventi eseguiti.

## Art. 5.

*Condizioni*

1. Per accedere ai benefici previsti dalla presente legge, i richiedenti devono preventivamente soddisfare alle seguenti condizioni:

a) predisposizione di locali sufficienti ad accogliere i fondi archivistici oggetto degli interventi finanziati dall'Amministrazione regionale;

b) sottoscrizione di una convenzione con la Regione, finalizzata ad assicurare la fruizione del materiale archivistico da parte degli studiosi;

c) impegnarsi, se si tratta di fondi archivistici dichiarati di notevole interesse storico ai sensi dell'art. 36 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, a riservare all'Amministrazione regionale il diritto di prelazione, per la durata di tre mesi a fare data dalla scadenza fissata dall'art. 40 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1409/1963, ove il Ministro dei Beni culturali rinunciasse ad esercitare direttamente il diritto di prelazione previsto dal citato articolo.

## Art. 6.

*Funzioni amministrative*

1. Le funzioni amministrative derivanti dall'applicazione della presente legge, che non siano esplicitamente attribuite all'Archivio storico regionale, sono esercitate dai Servizi culturali dell'Assessorato alla Pubblica Istruzione.

## Art. 7.

*Disposizioni finanziarie*

1. Gli oneri previsti dalla presente legge, che ammontano annualmente a lire 150.000.000 (centocinquantamiloni) a decorrere dal 1996, graveranno:

a) per lire 100.000.000 (centomiloni) sul capitolo 21820 («Spese per incarichi di consulenza»);

b) per lire 50.000.000 (cinquantamiloni) sul capitolo 57260 («Contributi ad enti e ad associazioni culturali ed educative per manifestazioni ed iniziative culturali e scientifiche»).

2. Alla copertura della maggiore spesa annua di lire 150.000.000 (centocinquantamiloni) si provvederà, per il triennio 1996/1998, mediante l'utilizzo dello stanziamento, di pari importo, iscritto al capitolo 69000 («Fondo globale per il finanziamento di spese correnti») dei rispettivi bilanci, a valere sull'accantonamento previsto al punto D8 dell'allegato 1 del bilancio annuale e pluriennale per gli anni 1996 e 1996/1998.

## Art. 8.

*Rettifiche di bilancio*

1. Il bilancio 1996 della Regione e il bilancio pluriennale 1996/1998 subiscono le seguenti modificazioni in termini di competenza e, per il bilancio 1996, anche di cassa.

(*Omissis*).

## Art. 9.

*Dichiarazione di urgenza*

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'art. 31 dello Statuto speciale della Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul *Bollettino ufficiale* della Regione.

Aosta, 21 luglio 1997

VIÉRIN

97R0717

## REGOLAMENTO REGIONALE 25 agosto 1997, n. 3.

**Norme per la concessione di mutui ad interesse agevolato a favore di persone fisiche nel settore dell'edilizia residenziale. Abrogazione dei regolamenti regionali 23 dicembre 1989, n. 2, e 23 agosto 1991, n. 2.**

*(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta n. 40 del 2 settembre 1997)*

## IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

## IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

il seguente regolamento:

## CAPO I

## DISPOSIZIONI GENERALI

## Art. 1.

*Finalità*

1. Il presente regolamento disciplina i requisiti per l'accesso e le modalità per la concessione di mutui ad interesse agevolato a favore di persone fisiche, ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 28 dicembre 1984, n. 76 (Costituzione di fondi di rotazione per la ripresa dell'industria edilizia).

## Art. 2.

*Settori di intervento*

1. Sono finanziabili l'acquisto, la costruzione ed il recupero, con eventuale ampliamento, di immobili da adibire a prima abitazione del richiedente e del suo nucleo familiare.

## Art. 3.

*Limiti massimi di spesa finanziabile e modalità di determinazione*

1. I mutui per l'acquisto e la nuova costruzione possono essere concessi nella misura massima:

a) di lire 100.000.000, ove il nucleo familiare del richiedente risulti composto da un solo soggetto;

b) di lire 120.000.000, ove il nucleo familiare del richiedente risulti composto da due o più soggetti.

2. I mutui per il recupero possono essere concessi nella misura massima:

a) di lire 110.000.000, ove il nucleo familiare del richiedente risulti composto da un solo soggetto;

b) di lire 130.000.000, ove il nucleo familiare del richiedente risulti composto da due o più soggetti.

3. Nel caso di acquisto, l'importo del mutuo non può comunque essere superiore né al valore dell'immobile accertato attraverso la perizia redatta a cura dell'Amministrazione regionale, né a quello risultante dall'atto di acquisto e fermo restando che il mutuo sarà concesso in base all'importo inferiore.

4. Per gli interventi aventi ad oggetto la costruzione e il recupero, l'importo massimo del mutuo concedibile non può essere superiore al costo dell'immobile risultante dall'applicazione dei valori unitari convenzionali determinati annualmente con apposito provvedimento della Giunta regionale, né eccedere il computo metrico estimativo redatto da un tecnico professionista e allegato alla domanda di mutuo.

5. Per gli interventi di acquisto, nuova costruzione o recupero, il mutuo non può essere concesso se il valore o il costo dell'immobile, determinati ai sensi dei commi 3 e 4, risultano inferiori al cinquanta per cento degli importi di cui ai commi 1 e 2.

## Art. 4.

*Durata dei mutui*

1. I mutui sono ammortizzabili in venticinque anni.

2. L'ammortamento dei finanziamenti aventi ad oggetto la costruzione ed il recupero è preceduto da un periodo di preammortamento; in detto periodo, sono a carico dei mutuatari le sole quote degli interessi a tasso agevolato sulle somme erogate.

## Art. 5.

*Garanzie*

1. L'erogazione del mutuo comporta l'acquisizione di ipoteca ritenuta congrua da parte dell'ente mutuante, sull'immobile oggetto dell'intervento, nonché la prestazione di eventuali garanzie integrative richieste dall'ente mutuante medesimo.

2. Qualora l'ipoteca non risulti congrua per ottenere l'importo di mutuo richiesto, l'ente mutuante per poter concedere un mutuo di importo superiore a quello conseguente al valore dell'ipoteca può richiedere garanzie integrative.

## Art. 6.

*Criteri di revisione*

1. Gli importi di mutuo di cui all'art. 3 ed i limiti di reddito di cui all'art. 9 sono applicabili alle domande presentate nel corso del biennio 1997/1998.

2. A decorrere dal biennio 1999/2000, gli importi di cui al comma 1 potranno, all'inizio di ogni biennio, essere oggetto di revisione da parte del Consiglio regionale, avuto riguardo dell'andamento dell'indice risultante dal bollettino mensile di statistica edito dall'ISTAT, dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati, riferito al Comune di Aosta, verificatosi nel biennio precedente alla data di adeguamento.

## CAPO II

## DOTAZIONE FINANZIARIA

## Art. 7.

*Criteri di ripartizione*

1. La disponibilità finanziaria per la concessione dei mutui è ripartita, per ogni semestre, come segue:

a) per gli interventi aventi ad oggetto l'acquisto, il trenta per cento dello stanziamento;

b) per gli interventi aventi ad oggetto la costruzione, il venti per cento dello stanziamento;

c) per gli interventi aventi per oggetto il recupero, il cinquanta per cento dello stanziamento.

2. Per gli interventi aventi per oggetto mutui in capo a emigrati è riservato un massimo del due per cento dell'intero stanziamento semestrale, con priorità a richiedenti che rientrano nelle disposizioni previste all'art. 30, comma 3. Il finanziamento del fondo del due per cento è assicurato attraverso la riduzione delle quote percentuali di cui al comma 1, lett. a), b) e c), in misura proporzionale al settore di intervento cui si riferiscono le domande.

3. In caso di carenza di domande ammissibili a finanziamento in un settore di intervento, i fondi eccedenti sono destinati agli altri settori in parti uguali.

## CAPO III

REQUISITI SOGGETTIVI  
E TASSI DI INTERESSE

## Art. 8.

*Requisiti soggettivi*

1. I mutui sono concessi a soggetti che:

- a) abbiano compiuto il diciottesimo e non abbiano superato il sessantacinquesimo anno di età;
- b) siano titolari di reddito proprio minimo di lire 9.000.000 e comunque di un reddito familiare compreso nei limiti indicati nell'art. 9;
- c) siano cittadini italiani o di uno stato appartenente all'Unione europea; il cittadino extracomunitario è ammesso ai benefici di legge soltanto se tale diritto è riconosciuto in condizioni di reciprocità da convenzioni o trattati internazionali;
- d) abbiano maturato, in uno o più comuni della Regione, un periodo di residenza pari ad almeno cinque anni, anche non consecutivi;
- e) non siano proprietari o usufruttuari per intero, essi stessi o i componenti del nucleo familiare, di un'abitazione nell'ambito del territorio nazionale; è tuttavia ammessa:

1) la proprietà o l'usufrutto di una sola abitazione, qualora la stessa sia impropria o non adeguata ai sensi della normativa regionale vigente in materia di assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata; la non adeguatezza è riferita al nucleo familiare come definito al comma 2;

2) la proprietà di un'unità immobiliare gravata da diritti reali di godimento attribuiti ad altri soggetti non inseriti nel nucleo familiare del richiedente;

3) la comproprietà e l'usufrutto di più unità abitative, qualora la somma delle quote della comproprietà e dell'usufrutto sia inferiore all'unità;

4) la proprietà di un'abitazione funzionale ad un'attività produttiva, di cui all'art. 15, comma 1, lett. b), acquisita successivamente all'entrata in vigore del presente regolamento;

f) non abbiano beneficiato, essi stessi o i componenti del nucleo familiare, di contributi o di finanziamenti pubblici destinati all'acquisto, alla nuova costruzione o al recupero della prima casa, salvo il caso di accollo per successione di quote di mutuo inferiori al cento per cento.

2. Costituiscono il nucleo familiare del richiedente il coniuge e, qualora inseriti nella famiglia anagrafica, i figli, siano essi legittimi, naturali, riconosciuti e adottivi.

3. Qualora il richiedente intenda cointestare l'immobile oggetto di mutuo con persone conviventi non legate da vincoli di parentela o di affinità con il richiedente, queste devono essere inserite nella famiglia anagrafica al momento della presentazione della domanda, devono avere il possesso dei requisiti di cui al comma 1, lett. e) e f), e il loro reddito concorre alla formazione dei limiti di reddito di cui all'art. 9.

4. Qualora il richiedente contragga matrimonio dopo la presentazione della domanda ed intenda cointestare l'immobile oggetto di mutuo con il coniuge, questi deve avere il possesso dei requisiti di cui al comma 1, lett. e) e f), e il suo reddito concorre alla formazione dei limiti di reddito di cui all'art. 9. I requisiti di cui sopra si intendono riferiti al momento della presentazione della domanda originaria del mutuo.

5. I requisiti di cui al comma 1 devono essere posseduti all'atto della presentazione della domanda.

## Art. 9.

*Limiti di reddito e modalità per la  
determinazione del medesimo*

1. Per l'accesso ai mutui il reddito imponibile del nucleo familiare del richiedente non può essere inferiore a lire 18.000.000.

2. L'accesso ai mutui non è consentito ai soggetti per i quali il reddito del nucleo familiare, calcolato tenendo conto delle riduzioni di cui ai commi 4 e 5, è superiore a lire 60.000.000.

3. Il reddito del nucleo familiare è pari alla somma dei redditi imponibili conseguiti da ciascun componente il nucleo nell'anno precedente la data di presentazione della domanda di mutuo.

4. Il reddito del nucleo familiare è diminuito di lire 3.000.000 per ogni componente del nucleo che risulta essere a carico del richiedente.

5. Qualora alla formazione del reddito concorrano redditi da lavoro dipendente questi sono calcolati nella misura del sessanta per cento, con successiva eventuale detrazione delle somme di cui al comma 4.

## Art. 10.

*Tassi di interesse*

1. Il tasso di interesse annuo applicato ai mutui è pari:

a) al trenta per cento del tasso di riferimento determinato per il settore del credito fondiario edilizio, in vigore nel mese antecedente la data di stipulazione del contratto di mutuo, con un arrotondamento al mezzo punto inferiore, per i redditi fino a lire 30.000.000;

b) al cinquanta per cento del tasso di riferimento determinato per il settore del credito fondiario edilizio, in vigore nel mese antecedente la data di stipulazione del contratto di mutuo, con un arrotondamento al mezzo punto inferiore, per i redditi da lire 30.000.001 a lire 45.000.000;

c) al settanta per cento del tasso di riferimento determinato per il settore del credito fondiario edilizio, in vigore nel mese antecedente la data di stipulazione del contratto di mutuo, con un arrotondamento al mezzo punto inferiore, per i redditi da lire 45.000.001 a lire 60.000.000.

## CAPO IV

CARATTERISTICHE DEGLI  
INTERVENTI FINANZIABILI

## Art. 11.

*Caratteristiche degli interventi aventi  
ad oggetto l'acquisto*

1. Sono ammissibili a finanziamento gli interventi diretti all'acquisto:

a) di un'abitazione in corso di costruzione o ristrutturazione, con una superficie utile residenziale non superiore a mq 120, oltre a locali accessori non residenziali;

b) di un'abitazione provvista di certificato di abitabilità, con una superficie utile residenziale non superiore a mq 120, oltre a locali accessori non residenziali;

c) di un'abitazione provvista di certificato di abitabilità e occupata dal richiedente da almeno tre anni dalla data di presentazione della domanda, senza limiti di superficie oltre a locali accessori non residenziali;

d) di quote di comproprietà finalizzate ad acquisire l'intera proprietà di un'abitazione, oltre a locali accessori non residenziali.

2. Nell'ipotesi di acquisto da società in cui il richiedente o i componenti del nucleo familiare rivestano la qualità di soci, ovvero nell'ipotesi di acquisto da società con soci aventi vincoli di parentela di primo grado con il richiedente o i componenti il nucleo familiare, l'importo del mutuo massimo concedibile ai sensi dell'art. 3, comma 1, è determinato in proporzione alle somme delle quote appartenenti a soci diversi da quelli sopracitati.

3. Non sono finanziabili le domande:

a) aventi ad oggetto l'acquisto di un immobile non accatastato come civile abitazione;

b) che prevedono atti di compravendita fra parenti ed affini di primo grado, fatto salvo quanto previsto dal comma 2;

c) che prevedono atti di compravendita tra coniugi anche legalmente separati;

d) relative ad acquisti di abitazioni di edilizia residenziale pubblica da enti pubblici a prezzi convenzionati e/o agevolati;

e) di acquisto con atto di compravendita stipulato da oltre un anno dalla data di presentazione della domanda di mutuo, con deroga a tre anni nel caso di ripresentazione continuativa della domanda e non accolta per mancanza di fondi.

## Art. 12.

*Caratteristiche degli interventi aventi ad oggetto la costruzione*

1. Sono ammissibili a finanziamento gli interventi diretti alla realizzazione:

- a) di un'abitazione unifamiliare;
- b) di un'abitazione compresa in un edificio bifamiliare, purché la superficie utile residenziale di ogni singolo alloggio non superi i 120 mq;
- c) di un'abitazione nell'ambito di un edificio plurifamiliare, a condizione che i restanti alloggi siano realizzati da persone non appartenenti al nucleo familiare.

2. La superficie utile residenziale delle nuove costruzioni di cui al presente articolo non può superare i 120 mq.

## Art. 13.

*Caratteristiche degli interventi aventi ad oggetto il recupero*

1. Sono ammissibili a finanziamento gli interventi di recupero previsti dall'art. 31, comma primo, lett. b), c) e d), della legge 5 agosto 1978, n. 457 (Norme per l'edilizia residenziale). Sono altresì ammissibili a finanziamento gli interventi comprendenti, oltre al recupero, anche l'ampliamento dell'abitazione.

2. Nell'ipotesi in cui l'intervento, oltre al recupero, comprenda anche un ampliamento volumetrico, la superficie utile residenziale dell'abitazione realizzata non può superare i 120 mq, con esclusione dei locali accessori non residenziali.

3. Nel caso in cui da un edificio esistente si ricavino più unità abitative, è ammessa a finanziamento una sola unità; il computo metrico estimativo di riferimento per il mutuo deve essere limitato a tale unità.

## Art. 14.

*Determinazione della superficie utile*

1. Per superficie utile residenziale si intende quella interna dell'alloggio, computata al netto delle murature perimetrali, delle tramezzature interne e dei vani scala, misurati in proiezione orizzontale, con esclusione di tutti gli altri locali non residenziali e non aventi caratteristiche di abitabilità.

2. Nell'ipotesi di nuclei familiari con più di quattro persone, il limite di mq 120 previsto dagli art. 11, 12 e 13 è maggiorato di mq 15 per ogni componente, eccedente le quattro unità.

## Art. 15.

*Interventi non ammissibili a mutuo*

1. Non sono ammissibili a mutuo:

- a) gli interventi di nuova costruzione e recupero le cui concessioni edilizie siano scadute al momento della presentazione della domanda;
- b) gli interventi di acquisto, costruzione e recupero di abitazioni ubicate in zone D, E e F dei piani regolatori generali comunali, realizzati sulla base di concessioni edilizie rilasciate in funzione della presenza di attività produttive di tipo artigianale, alberghiero, commerciale ed agricolo.

## Art. 16.

*Modalità di erogazione e termini per la realizzazione dell'intervento finanziato*

1. Nel caso di acquisto, l'erogazione del mutuo è prevista in un'unica soluzione subordinatamente al perfezionamento dell'atto di acquisto, del contratto di mutuo, all'acquisizione dell'ipoteca e del certificato di residenza nell'abitazione finanziata.

2. Nei casi di costruzione e di recupero, l'erogazione del mutuo è prevista secondo le seguenti modalità:

a) novanta per cento per quote successive, sulla base dello stato di avanzamento lavori, subordinatamente al perfezionamento del contratto di mutuo e all'acquisizione dell'ipoteca, nonché alla presentazione dell'atto di divisione nell'ipotesi di costruzione e di recupero di un'abitazione in un edificio comprendente unità abitative appartenenti a nuclei familiari diversi;

b) dieci per cento subordinatamente alla presentazione:

1) delle copie di eventuali progetti di variante e delle relative concessioni;

2) del certificato di abitabilità o, in mancanza, della dichiarazione dell'organo comunale competente attestante l'avvenuta presentazione della richiesta del certificato stesso e la data di fine lavori;

3) della documentazione attestante la denuncia catastale al nuovo catasto edilizio urbano;

4) del certificato di residenza nell'abitazione finanziata.

3. La documentazione di cui al comma 2, lett. b), deve essere presentata entro quarantotto mesi dalla data di stipulazione del contratto preliminare di mutuo.

4. Qualora alla scadenza del termine di cui al comma 3 non fosse stata presentata la documentazione di cui al comma 2, lett. b), è posto in ammortamento l'ammontare del mutuo erogato, mentre le quote ancora da erogare vengono revocate.

5. Il contratto di mutuo o il contratto preliminare di mutuo deve essere stipulato entro il termine di sei mesi dalla data di trasmissione, da parte della competente struttura regionale, della documentazione all'ente mutuante, pena la revoca del finanziamento.

6. È data facoltà alla Giunta regionale, previo parere della commissione di cui all'art. 28, di concedere proroghe al termine di cui ai commi 3 e 5 quando sussistano gravi, sopravvenuti e documentati motivi.

## CAPO V

## VINCOLI ED ESTINZIONE ANTICIPATA

## Art. 17.

*Vincoli e sanzioni*

1. I mutuatari hanno l'obbligo di occupare stabilmente l'abitazione finanziata e di mantenervi la residenza per cinque anni dalla data del contratto di mutuo.

2. Nell'ipotesi di mancato rispetto del vincolo di cui al comma 1, il finanziamento dovrà essere estinto anticipatamente, alle condizioni previste dall'art. 18, comma 2.

## Art. 18.

*Estinzione anticipata*

1. Il mutuatario può estinguere anticipatamente il mutuo con le modalità ed i criteri previsti dalla convenzione stipulata con l'istituto mutuante, dopo cinque anni dalla data del contratto, previo pagamento del capitale residuo maggiorato dell'ammontare degli interessi a carico del mutuatario maturati alla data di estinzione anticipata e calcolati a decorrere dalla data dell'ultima rata corrisposta.

2. L'estinzione anticipata, effettuata prima che siano decorsi cinque anni dalla data del contratto di mutuo, comporta la restituzione immediata del capitale residuo, maggiorato della differenza fra gli interessi ricalcolati al tasso di riferimento determinato per il settore del credito fondiario edilizio, in vigore alla data di erogazione del finanziamento, e quelli corrisposti dalla data di erogazione alla data di estinzione.

3. Qualora l'ente mutuante accerti che l'immobile finanziato è sottoposto ad espropriazione immobiliare, la Giunta regionale, prima del decorso di cinque anni dalla data di stipulazione del contratto di mutuo, può autorizzare l'estinzione anticipata da effettuarsi secondo le modalità previste al comma 1, anche nell'ipotesi in cui l'alienazione dell'abitazione oggetto di finanziamento venga perfezionata in forma extra-giudiziale.

## Art. 19.

*Alienazione*

1. L'alienazione dell'abitazione finanziata è subordinata all'estinzione del mutuo, fatto salvo quanto previsto dal comma 3.

2. L'alienazione in violazione delle disposizioni di cui al comma 1 comporta l'estinzione anticipata del finanziamento con la restituzione immediata del capitale residuo maggiorato della differenza tra gli interessi ricalcolati al tasso di riferimento determinato per il settore del credito fondiario edilizio, in vigore alla data di erogazione del finanziamento, e quelli corrisposti dalla data di erogazione alla data di estinzione.

3. Decorsi cinque anni dalla data di stipulazione del contratto di mutuo, in caso di alienazione, lo stesso può essere accollato in capo agli acquirenti fermo restando il ricalcolo del piano di ammortamento del mutuo al tasso agevolato applicabile alla fascia di reddito di appartenenza del nucleo familiare dell'acquirente, in vigore alla data dell'accollo. L'accollo è subordinato alla verifica del possesso dei requisiti richiesti per accedere ai finanziamenti di cui alla l.r. n. 76/1984 ed è autorizzato con provvedimento del dirigente della struttura regionale competente in materia di edilizia residenziale pubblica.

## Art. 20.

*Locazione*

1. Il proprietario dell'abitazione acquistata, costruita o recuperata con i finanziamenti di cui alla l.r. n. 76/1984, può locarla dopo che siano decorsi cinque anni dalla data di stipulazione del contratto di mutuo.

2. La locazione in violazione delle disposizioni di cui al comma 1 comporta l'estinzione anticipata del finanziamento con la restituzione del capitale residuo maggiorato della differenza degli interessi ricalcolati al tasso di riferimento determinato per il settore del credito fondiario edilizio in vigore alla data di erogazione del finanziamento e quelli corrisposti dalla data di erogazione alla data di estinzione.

## Art. 21.

*Casi di separazione legale*

1. Nell'ipotesi di separazione consensuale o giudiziale dei coniugi, il mutuo concesso può essere accollato al coniuge che risulti totalmente proprietario, uniformandosi alla decisione del giudice o alla volontà delle parti espressa nel verbale di separazione omologato dal Tribunale.

2. Nel caso di cui al comma 1, il coniuge non accollatario può beneficiare, in deroga a quanto previsto all'art. 8, comma 1, lett. f), di un mutuo ai sensi del presente regolamento dopo la sentenza di divorzio.

## Art. 22.

*Successione*

1. Nell'ipotesi di successione, gli eredi:

- a) non hanno obbligo di residenza;
- b) possono accollarsi il finanziamento allo stesso tasso;
- c) possono estinguere anticipatamente il mutuo con il pagamento del capitale residuo maggiorato dell'ammontare degli interessi a carico del mutuatario maturati alla data di estinzione anticipata e calcolati a decorrere dalla data dell'ultima rata corrisposta;
- d) possono alienare l'abitazione finanziata subordinatamente all'estinzione del mutuo alle condizioni previste alla lett. c);
- e) possono locare l'abitazione.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano al coniuge superstite, il quale è tenuto a rispettare le condizioni previste dagli art. 17, 18, 19 e 20.

3. Nell'ipotesi di successione a favore del coniuge o dei figli privi di reddito inseriti nel nucleo familiare, quando sussistano gravi, sopravvenuti e documentati motivi, la Giunta regionale, sentito il parere della commissione di cui all'art. 28, può autorizzare il ricalcolo del piano di ammortamento del mutuo sulla base del reddito imponibile del nucleo familiare riferito all'anno in corso al momento dell'apertura della successione.

## Art. 23.

*Disposizioni particolari*

1. Nel caso in cui il titolare di mutuo contragga matrimonio può trasferire la propria residenza presso il coniuge anche anteriormente al termine previsto dall'art. 17, comma 1. In tal caso, l'abitazione lasciata libera può essere locata anche prima che siano decorsi cinque anni dalla data del contratto di mutuo a parenti o affini o a nuclei familiari aventi i requisiti per l'accesso ai benefici di cui alla l.r. n. 76/1984.

2. L'alienazione e l'estinzione anticipata del mutuo, effettuata in qualsiasi momento, può essere autorizzata con provvedimento della Giunta regionale, nel caso in cui il mutuatario trasferisca la propria attività lavorativa e la propria residenza fuori dal territorio regionale, con la restituzione del capitale residuo maggiorato dell'ammontare degli interessi a carico del mutuatario maturati alla data di estinzione anticipata e calcolati a decorrere dalla data dell'ultima rata corrisposta.

3. Nel caso in cui la domanda di mutuo sia presentata da un soggetto maggiorenne inserito nel nucleo familiare dei genitori, i requisiti soggettivi sono riferiti al solo richiedente e il suo reddito dovrà essere quello indicato all'art. 9. In tal caso, l'alloggio oggetto di mutuo deve essere occupato direttamente dal richiedente; i componenti del nucleo familiare originario non possono trasferire la propria residenza nell'abitazione finanziata per un periodo di cinque anni dalla data del contratto di mutuo, pena l'estinzione dello stesso con le modalità previste dall'art. 18, comma 2.

## CAPO VI

## DISPOSIZIONI PROCEDURALI

## Art. 24.

*Termini e modalità di presentazione della domanda di finanziamento*

1. La domanda per ottenere la concessione dei finanziamenti di cui alla l.r. n. 76/1984 e al presente regolamento, indirizzata al Presidente della Giunta regionale, deve essere recapitata alla struttura regionale competente in materia di edilizia residenziale pubblica, tra il 20 marzo e il 20 giugno e tra il 20 settembre e il 20 dicembre di ogni anno.

2. Nell'ipotesi in cui il termine di scadenza previsto coincida con i giorni festivi o prefestivi, lo stesso è prorogato al primo giorno lavorativo successivo.

3. La Giunta regionale ha facoltà di prorogare i termini di scadenza previsti al comma 1.

## Art. 25.

*Documentazione da allegare alla domanda di finanziamento*

1. La domanda, redatta su apposito modulo debitamente compilato, deve essere corredata della seguente documentazione:

- a) certificato plurimo contestuale di cittadinanza, residenza e stato di famiglia;
- b) certificato storico di residenza, in caso di variazioni della stessa nel periodo utile ai fini dell'accesso al mutuo o dell'attribuzione del punteggio relativo;
- c) copia dei modelli presentati ai fini della denuncia dei redditi delle persone fisiche e dell'imposta comunale sugli immobili;
- d) ogni altra documentazione attestante situazioni previste dall'art. 26 per l'attribuzione del punteggio;
- e) copia della sentenza di separazione nel caso di coniugi legalmente separati.

2. Per interventi aventi ad oggetto la costruzione e il recupero, è richiesta, in aggiunta a quanto previsto dal comma 1, in duplice copia, la seguente documentazione:

- a) certificazione attestante la proprietà in capo al richiedente dell'area, nel caso di costruzione, o del fabbricato, nel caso di recupero;
- b) copia autenticata dell'ultimo progetto e/o progetto di variante concessionato, completo di tutti gli elaborati tecnici;

c) copia autenticata della concessione edilizia e eventuali varianti e/o autorizzazioni edilizie;

d) dichiarazione del Sindaco attestante la presentazione presso l'ufficio tecnico comunale di una domanda ai sensi dell'art. 2, comma 60, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica);

e) computo metrico estimativo e relazione tecnica descrittiva;

f) documentazione catastale;

g) dichiarazione del richiedente attestante che al momento della presentazione della domanda di mutuo non è stata inoltrata la denuncia di fine lavori.

3. Per gli interventi aventi ad oggetto l'acquisto di immobili ultimati è richiesta in duplice copia la seguente documentazione:

a) atto di compravendita o contratto preliminare di vendita con l'indicazione del prezzo di acquisto;

b) documentazione catastale completa di planimetrie dell'abitazione oggetto di finanziamento;

c) certificato di abitabilità o, nell'ipotesi in cui quest'ultimo non fosse reperibile, certificato dell'Ufficiale sanitario del Comune attestante la sussistenza dei requisiti igienico-sanitari, nonché certificazione rilasciata da un tecnico abilitato attestante l'idoneità statica dell'immobile;

d) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante l'inesistenza dei vincoli di parentela tra venditore e acquirente definiti dall'art. 11, ovvero l'esistenza dei medesimi nelle ipotesi previste dal comma 2 dello stesso articolo.

4. Per gli interventi aventi ad oggetto l'acquisto di immobili in corso di costruzione è richiesta, in duplice copia, la seguente documentazione:

a) contratto preliminare di vendita con l'indicazione del prezzo di acquisto;

b) pianta di progetto dell'abitazione oggetto di finanziamento e relativa concessione edilizia;

c) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante l'inesistenza dei vincoli di parentela tra venditore ed acquirente, definiti all'art. 11, ovvero l'esistenza dei medesimi nelle ipotesi previste dal comma 2 dello stesso articolo.

5. Per gli interventi di cui al comma 4, a completamento della documentazione richiesta ed entro ventiquattro mesi dalla data del provvedimento di ammissione al finanziamento, devono essere prodotti, pena la decadenza dell'assegnazione del mutuo, i seguenti documenti:

a) copia completa dell'accatastamento;

b) certificato di abitabilità o, in mancanza, dichiarazione dell'organo comunale competente attestante l'avvenuta presentazione della richiesta del certificato stesso e la data di fine lavori.

6. Il termine di cui al comma 5 può essere prorogato con provvedimento della Giunta regionale in caso di sopravvenuti, gravi e documentati motivi.

7. La documentazione richiesta ai sensi dei commi 3 e 4 deve essere presentata entro trenta giorni dalla data di comunicazione, pena la decadenza dell'assegnazione del mutuo.

8. Per gli interventi aventi ad oggetto la costruzione ed il recupero, sono ammesse a mutuo anche le domande in cui l'area o il fabbricato da recuperare siano posseduti per quote di comproprietà in capo al richiedente ed altri membri del nucleo familiare, o siano gravate da usufrutto a favore di componenti il nucleo familiare del richiedente stesso. È ammessa altresì la comproprietà con soggetti estranei al nucleo familiare a condizione che l'atto di divisione con assegnazione in piena proprietà dell'abitazione finanziata venga presentato entro ventiquattro mesi dalla data del provvedimento di ammissione a finanziamento, pena la revoca del mutuo.

## Art. 26.

### Punteggi e graduatorie

1. Le graduatorie per la concessione dei mutui sono formulate con l'attribuzione dei punteggi sottoelencati:

a) anzianità di residenza anagrafica in Valle d'Aosta:

1) fino a cinque anni punti 0;

2) per ogni anno successivo maturato con un massimo di dieci punti:

2.1 da 5 a 15 anni punti 0,5 per ogni anno;

2.2 da oltre 15 a 25 anni punti 0,3 per ogni anno;

2.3 da oltre 25 a 35 anni punti 0,2 per ogni anno;

b) composizione del nucleo familiare:

1) una persona punti 0,80;

2) due persone punti 1,60;

3) tre persone punti 2,40;

4) quattro persone punti 3,20;

5) cinque persone punti 4,00;

6) oltre 5 persone punti 4,80;

c) acquisto dell'alloggio occupato con contratto di locazione:

1) da oltre cinque anni punti 5;

2) da tre a cinque anni punti 4;

3) da uno a tre anni punti 3;

d) richiedenti sottoposti a provvedimento di sfratto esecutivo non dovuto a morosità o altre inadempienze contrattuali punti 5;

e) presenza di un invalido nel nucleo familiare:

1) dal quaranta per cento al sessanta per cento di invalidità punti 0,4;

2) dal sessantuno per cento all'ottanta per cento di invalidità punti 0,8;

3) dall'ottantuno per cento al cento per cento di invalidità punti 1,20;

f) reddito del nucleo familiare:

1) fino a 30.000.000 punti 3;

2) da lire 30.000.001 a lire 45.000.000 punti 1,5;

3) da lire 45.000.001 a lire 60.000.000 punti 0;

g) coppie che abbiano contratto matrimonio nel biennio precedente la presentazione della domanda di mutuo punti 2;

h) richiedenti che occupino in regime di locazione da almeno due anni un alloggio:

1) in condizione di contestuale sovraffollamento e insalubrità punti 3;

2) in condizione di sovraffollamento o insalubrità punti 1;

i) domanda di finanziamento corredata da compromesso di vendita o atto di compravendita punti 2,5;

l) ripresentazione della domanda di finanziamento in seguito ad esclusione dalla graduatoria immediatamente precedente per carenza di disponibilità finanziaria punti 2,5.

2. Il punteggio relativo al comma 1, lett. c), deve essere comprovato dalla presentazione del contratto di locazione, corredato da una dichiarazione dell'ufficiale di anagrafe del Comune di residenza attestante la data di decorrenza dell'ultimo domicilio, e dal contratto preliminare di acquisto.

3. Il punteggio relativo al comma 1, lett. d), deve essere comprovato dalla presentazione di copia della sentenza di sfratto esecutivo.

4. Il punteggio relativo al comma 1, lett. e), deve essere comprovato dalla presentazione di certificazione rilasciata dalle competenti commissioni mediche.

5. Il punteggio relativo al comma 1, lett. g), deve essere comprovato dalla presentazione del certificato di matrimonio.

6. Il punteggio relativo al comma 1, lett. h), deve essere comprovato dalla presentazione di certificato rilasciato dall'Ufficiale sanitario del Comune in cui ha sede l'immobile.

7. Il punteggio relativo al comma 1, lett. l), è calcolato una sola volta indipendentemente dal numero delle ripresentazioni.

8. Per l'attribuzione dei punteggi sono considerate le condizioni possedute al momento della domanda; i punteggi di cui al comma 1, lett. c) e i), non sono cumulabili.

9. A parità di punteggio, vengono privilegiate nell'ordine le seguenti situazioni:

- a) nucleo familiare più numeroso;
- b) sfratto esecutivo;
- c) acquisto di alloggio in locazione;
- d) acquisto di alloggio con contratto preliminare di acquisto o atto di acquisto presentato all'atto della domanda;
- e) collocazione nella fascia di reddito inferiore;
- f) sovraffollamento e/o insalubrità dell'immobile occupato;
- g) presenza di invalido nel nucleo familiare;
- h) maggiore anzianità di residenza in Valle d'Aosta;
- i) data di presentazione della domanda.

#### Art. 27.

##### *Formulazione delle graduatorie*

1. Il dirigente della struttura regionale competente in materia di edilizia residenziale pubblica, entro sessanta giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione delle domande, provvede, previa istruttoria delle domande stesse e sentita la commissione di cui all'art. 28, all'approvazione della graduatoria provvisoria.

2. La graduatoria provvisoria è affissa all'albo notiziario della Regione, entro dieci giorni dall'approvazione e per un periodo di venti giorni. L'avvenuta affissione è comunicata per iscritto agli interessati entro cinque giorni dalla data di affissione.

3. Entro quindici giorni dalla scadenza del termine di pubblicazione, i richiedenti possono proporre ricorso in opposizione all'organo che ha emanato l'atto, il quale, entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione dei ricorsi, sentita la commissione di cui all'art. 28, approva la graduatoria definitiva.

4. I soggetti inseriti nella graduatoria definitiva sono ammessi a finanziamento con atto del dirigente della struttura di cui al comma 1, nei limiti dei finanziamenti disponibili e secondo la tipologia dell'intervento, a condizione che presentino l'ulteriore documentazione richiesta dall'art. 25.

#### Art. 28.

##### *Commissione regionale*

1. Per le finalità di cui alla l.r. n. 76/1984 è istituita, presso l'Assessorato regionale competente in materia di lavori pubblici, una commissione, nominata dalla Giunta regionale, così composta:

- a) un funzionario dell'Assessorato regionale competente in materia di bilancio e finanze, o un suo delegato;
- b) un funzionario dell'Assessorato regionale competente in materia di lavori pubblici, o un suo delegato;
- c) un rappresentante della Finaosta s.p.a. designato dalla stessa, o un suo delegato.

2. I membri della commissione restano in carica per un periodo pari a quello dell'organo che li ha nominati e comunque fino a quando il nuovo organo non provvede alla nomina dei nuovi membri.

3. La commissione è presieduta dal funzionario dell'Assessorato regionale competente in materia di lavori pubblici, o, in sua assenza, dal funzionario dell'Assessorato regionale competente in materia di bilancio e finanze.

4. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un funzionario dell'Assessorato regionale competente in materia di lavori pubblici.

5. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza della maggioranza dei membri della commissione.

6. Le decisioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti e in caso di parità prevale il voto di chi presiede la seduta.

7. Alla commissione è inoltre attribuita la competenza ad esaminare specifici casi anche non strettamente disciplinati dal regolamento proponendo le possibili soluzioni.

#### Art. 29.

##### *Controllo del rispetto dei vincoli*

1. La struttura regionale competente in materia di edilizia residenziale pubblica effettua controlli sul rispetto dei vincoli del presente regolamento secondo le tempistiche e le modalità indicate di volta in volta dalla Giunta regionale.

#### CAPO VII

##### PROVVEDIMENTI A FAVORE DEGLI EMIGRATI

#### Art. 30.

##### *Provvidenze a favore degli emigrati*

1. Possono accedere ai finanziamenti disciplinati dal presente regolamento gli emigrati in possesso dei requisiti stabiliti dalla legge regionale 11 agosto 1981, n. 63 (Provvidenze in favore dei lavoratori emigrati).

2. Agli emigrati che rientrano per soggiorni temporanei nella Regione, possono essere concessi mutui per interventi di recupero parziale o totale di un'abitazione in proprietà; l'importo massimo di mutuo concedibile è pari al cinquanta per cento dell'ammontare previsto dall'art. 3, comma 2, e il relativo tasso di interesse è fissato nella misura prevista dall'art. 10, comma 1, lett. b).

3. Gli emigrati che sono rientrati definitivamente dall'estero da non oltre cinque anni beneficiano delle agevolazioni previste dall'art. 2, alle condizioni di cui all'art. 3, commi 1 e 2, e ad essi si applicano le disposizioni previste dagli artt. 9 e 10.

4. Le provvidenze di cui al presente articolo sono concesse nei limiti di cui all'art. 7, comma 2.

#### CAPO VIII

##### NORME TRANSITORIE E FINALI

#### Art. 31.

##### *Abrogazioni*

1. I regolamenti regionali 23 dicembre 1989, n. 2 (Norme per la concessione di mutui ad interesse agevolato a favore di privati nel settore dell'edilizia residenziale) e 23 agosto 1991, n. 2, sono abrogati.

#### Art. 32.

##### *Norme transitorie*

1. Le disposizioni di cui al Capo V si applicano anche ai finanziamenti concessi e non estinti alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

2. Alle domande di mutuo, presentate fino al 20 giugno 1997, si applicano le disposizioni vigenti al momento della presentazione della domanda, fatto salvo quanto previsto dal comma 1.

3. In deroga a quanto previsto dall'art. 8, comma 1, lett. b), per le domande di mutuo presentate nel secondo semestre 1997 sono ammessi a mutuo i soggetti per i quali il reddito imponibile del nucleo familiare è compreso tra i 12.000.000 e i 18.000.000. In tal caso l'importo di mutuo concedibile per i settori di intervento di cui all'art. 2 non può superare i 100.000.000.

#### Art. 33.

##### *Norme finali*

1. Le norme del presente regolamento si applicano alle domande di finanziamento presentate a decorrere dal secondo semestre 1997. Il presente regolamento sarà pubblicato sul *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 25 agosto 1997

VIÉRIN

97R0843

**REGIONE BASILICATA**

LEGGE REGIONALE 25 luglio 1997, n. 33.

**Istituzione dell'Osservatorio Regionale dell'Artigianato.***(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Basilicata n. 40 del 28 luglio 1997)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

*Istituzione dell'Osservatorio Regionale dell'Artigianato*

È istituito presso la Giunta Regionale, Dipartimento Attività Produttive, l'Osservatorio Regionale dell'Artigianato per dare attuazione all'art. 5 dello Statuto Regionale, per promuovere un'attività di analisi e di studio delle problematiche relative all'artigianato lucano ed acquisire dati ed elementi informativi necessari per lo sviluppo, la qualificazione, gli indirizzi del settore.

L'attività dell'Osservatorio Regionale dell'Artigianato, concorre alla operatività dell'Osservatorio Nazionale e del Sistema Informativo Nazionale dell'Artigianato di cui al decreto legge 31 luglio 1997, convertito in legge 3 ottobre 1987 n. 399 utilizzando sistemi compatibili fra i due Osservatori ed avvalendosi anche dei dati rivenienti dall'Osservatorio Nazionale.

Art. 2.

*Struttura organizzativa*

Per quanto concerne la Struttura organizzativa, la stessa è definita nell'ambito della legge regionale 2 marzo 1996, n. 12 dal Dirigente Generale del Dipartimento Attività Produttive inserendola nell'area di attività dell'Artigianato.

Per lo svolgimento dell'attività dell'Osservatorio ci si avvarrà di un Comitato Tecnico che verrà istituito con provvedimento della Giunta Regionale.

Il Comitato Tecnico è composto da n. 5 membri:

- il Responsabile della Struttura Regionale preposta all'artigianato che lo presiede o un suo delegato;
- un Dirigente del Dipartimento Programmazione;
- dal Presidente della Commissione Regionale dell'Artigianato o un suo delegato;
- dal Presidente dell'Unione delle Camere di Commercio o un suo delegato;
- da un docente dell'Università degli Studi di Basilicata.

Svolgerà la funzione di Segretario un funzionario del Dipartimento Attività Produttive della Regione.

Il Comitato Tecnico, dura in carica cinque anni e comunque la sua durata è collegata con la funzione sopra indicata.

Il Comitato Tecnico è convocato dal Presidente.

Esso, per i compiti di cui al successivo art. 3, dovrà dotarsi del preventivo parere della Commissione Regionale per l'Artigianato e potrà avvalersi di esperti o rappresentanti di enti o Associazioni a vario titolo interessati all'attività dell'Osservatorio.

Ai componenti del Comitato Tecnico esterni all'Amministrazione Regionale viene corrisposta, per ogni seduta, una indennità di L. 100.000.

Spetta, altresì, in ogni caso, il rimborso delle spese di viaggio e missione se dovuto.

Art. 3.

*Compiti del Comitato Tecnico*

Il Comitato Tecnico:

- predispone il programma annuale di attività e lo trasmette alla Giunta Regionale;
- cura le pubblicazioni periodiche ed annuali realizzate dall'Osservatorio;
- dà l'impulso per la realizzazione degli obiettivi posti alla base dell'Osservatorio.

Art. 4.

*Obiettivi dell'Osservatorio*

L'attività dell'Osservatorio deve concorrere:

- a) alla programmazione regionale nel settore dell'artigianato;
- b) alla raccolta e utilizzazione dei dati nel rispetto della legislazione vigente in materia di segreto statistico;
- c) alla valutazione dell'efficacia degli interventi regionali in materia d'artigianato;
- d) alla realizzazione del sistema informativo regionale sull'artigianato in raccordo con il sistema informativo nazionale, in attuazione della legge n. 399/1987;
- e) alla promozione di indagini, ricerche, studi, collaborazioni in materia d'artigianato;
- f) alla realizzazione di seminari, pubblicazioni, convegni di studio in materia d'artigianato;
- g) all'aggiornamento ed elaborazione dei dati disponibili acquisendo sistematicamente i nuovi dati;
- h) alla creazione, se autorizzato dalla Giunta Regionale, di particolari indagini e studi di carattere settoriale o locale su richiesta di Istituzioni e realtà associative che ne abbiano titolo;
- i) alla proposta di iniziative volte allo sviluppo e valorizzazione dell'artigianato, con particolare riferimento all'artigianato artistico e tradizionale.

Art. 5.

*Programma annuale di attività*

Al fine di conseguire gli obiettivi previsti dall'articolo che precede, l'Osservatorio Regionale dell'Artigianato, su proposta del Comitato Tecnico e sentita la C.R.A., predispone entro il mese di ottobre di ogni anno un programma di attività da svolgere nell'anno successivo, corredato da un apposito preventivo finanziario.

Il documento, sentita l'apposita Commissione Consiliare, viene approvato dalla Giunta Regionale.

Art. 6.

*Norma finanziaria*

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, quantificato in lire 404.949.580 si farà fronte, per l'esercizio finanziario 1997, con la disponibilità sul Cap. 6185 del Bilancio corrente. Per gli anni successivi, si provvederà con gli stanziamenti previsti sugli stessi o corrispondenti Capitoli di Bilancio».

Art. 7.

*Pubblicazione della legge*

La presente legge regionale è pubblicata sul *Bollettino ufficiale Regionale*.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Basilicata.

Potenza, 25 luglio 1997

DINARDO

COMMISSARIATO DEL GOVERNO  
NELLA REGIONE BASILICATA

Prot. n. 28/2/26/02

Potenza, 21 luglio 1997

**Legge regionale concernente**  
**«Istituzione dell'Osservatorio regionale dell'Artigianato»**

Si restituisce la legge regionale indicata in oggetto, munita del visto dello scrivente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione.

Con l'occasione il Governo ha osservato che il compenso previsto dall'art. 2, comma 80, per i componenti esterni del Comitato Tecnico va corrisposto per giornata di seduta e non per ogni seduta.

*Il commissario del Governo*  
CIVITATE

97R0718

LEGGE REGIONALE 25 luglio 1997, n. 34.

**Spesa di giudizio di responsabilità degli amministratori regionali.**

*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Basilicata n. 40 del 28 luglio 1997)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. La Regione Basilicata, anche a tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifica l'apertura di un procedimento di responsabilità civile, penale, amministrativa, contabile nei confronti di un suo amministratore per fatti o atti connessi all'espletamento del mandato ovvero all'assolvimento di compiti comunque riferibili alla carica rivestita, assumerà a proprio carico gli oneri della difesa in giudizio dell'amministratore stesso al termine del procedimento e solo nei casi di proscioglimento o di sentenza assolutoria passata in giudicato.

2. Le spese sostenute per la difesa in giudizio sono rimborsate dalla Giunta regionale, previa domanda dell'interessato e sulla base di fatture rilasciate nei modi di legge.

3. La presente legge si applica anche ai procedimenti in corso alla data della sua entrata in vigore, nonché ai procedimenti già definiti, fatti salvi i termini di prescrizione di cui all'art. 2956, n. 2 del Codice civile.

Art. 2.

*Norma finanziaria*

Gli oneri di cui alla presente legge, stimati in L. 50.000.000 per l'esercizio in corso, fanno carico al capitolo n. 780 del bilancio Regionale che presenta la necessaria copertura.

Per gli esercizi successivi le spese faranno carico allo stesso o analogo capitolo di bilancio.

Art. 3.

La presente legge regionale è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.

Potenza, 25 luglio 1997

DINARDO

97R0719

LEGGE REGIONALE 25 luglio 1997, n. 35.

**Modifica del termine previsto dall'art. 2 della legge regionale 30 luglio 1996, n. 36 - Modifica alla legge regionale 29 agosto 1985, n. 32, riguardante interventi straordinari di sostegno all'occupazione giovanile con particolare riferimento alla promozione di una nuova imprenditorialità, allo sviluppo del terziario qualificato ed alla elevazione della qualità della vita.**

*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Basilicata n. 40 del 28 luglio 1997)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il termine di cui all'art. 2 della legge regionale n. 36 del 30 luglio 1996 è fissato al 30 novembre 1997.

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.

Potenza, 25 luglio 1997

DINARDO

97R0720

## LEGGE REGIONALE 25 luglio 1997, n. 36.

**Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 13 aprile 1996, n. 22 di modifiche ed integrazioni alla legge regionale 2 marzo 1990, n. 7. Ordinamento e disciplina del sistema formativo regionale.**

*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Basilicata n. 40 del 28 luglio 1997)*

## IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

## IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

## IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1.

1. L'art. 2 della legge regionale 13 aprile 1996 n. 22 è sostituito dal seguente:

«Art. 2. — 1. La Giunta Regionale salvo quanto previsto dall'art. 5, comma secondo lettera a), della legge 21 dicembre 1978, n. 845 e nei limiti e secondo le previsioni dei piani annuali di formazione professionale approvati ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 2 marzo 1990, n. 7, affida mediante convenzione le attività di cui al precedente art. 1:

a) ai soggetti di cui all'art. 5, comma secondo, lettera b), della legge n. 845/1978 che hanno ottenuto dalla Regione, mediante convenzioni di durata annuale e continuativamente per almeno tre anni alla data del 31 dicembre 1992, affidamenti di attività formative realizzate o in corso di realizzazione in strutture operative per la formazione possedute stabilmente e ininterrottamente nello stesso triennio, come individuati nella delibera della Giunta Regionale della Basilicata n. 7088 del 28 ottobre 1996;

b) ai soggetti di cui all'art. 5, comma secondo, lettera b), della legge n. 845/1978 secondo quanto previsto al primo comma, lettera b) del successivo art. 3.

2. La Giunta Regionale dispone altresì il finanziamento a favore di imprese e loro consorzi e di società cooperative per attività di formazione rivolte rispettivamente al proprio personale e/o delle imprese consorziate e ai soci e/o dipendenti. Il finanziamento è concesso anche per attività di formazione rivolte ai disoccupati, purché inseriti in progetti speciali finalizzati all'occupazione e nel rispetto delle modalità attuative previste dai piani annuali di formazione professionale».

## Art. 2.

1. All'art. 4 della legge regionale n. 22/1996, dopo il comma quarto è infine aggiunto il seguente:

«4-bis. La struttura tecnica di cui al secondo comma può essere utilizzata, ove consentito dalle norme e disposizioni vigenti, per la valutazione delle proposte progettuali da aggiudicare mediante gara e/o procedure di comparazione».

## Art. 3.

1. È abrogato l'ultimo comma dell'art. 5 della legge regionale n. 22/1996.

## Art. 4.

1. È abrogato l'art. 6 della legge regionale n. 22/1996, fatte salve la realizzazione delle sue finalità e la utilizzazione degli elenchi in esso contemplati limitatamente all'esaurimento delle attività previste nel piano di formazione professionale per l'anno 1996.

## Art. 5.

1. Le azioni formative di cui all'art. 21, secondo comma, lettera d) della legge regionale 2 marzo 1990, n. 7, possono essere effettuate anche mediante apposita convenzione con le associazioni di categoria.

## Art. 6.

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.

Potenza, 25 luglio 1997

DINARDO

97R0721

## LEGGE REGIONALE 25 luglio 1997, n. 37.

**Interpretazione autentica degli artt. 2, comma 2 e 3, e 14, comma 1 della legge regionale 3 novembre 1993, n. 54. Nuove norme in materia di cooperazione e dell'art. 1, comma 1 della legge regionale 18 dicembre 1995, n. 68. Modifiche del termine previsto dall'art. 19 della legge regionale n. 54/1993.**

*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Basilicata n. 40 del 28 luglio 1997)*

## IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

## IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

## IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1.

1. Le norme di cui agli artt. 2, comma 2 e 3, e 14, comma 1, della legge regionale 3 novembre 1993, n. 54 e all'art. 1, comma 1, della legge regionale 18 dicembre 1995, n. 68 vanno interpretate nei modi indicati nei seguenti capoversi.

La norma di cui al comma 2 dell'art. 2 della legge regionale n. 54/1993 deve intendersi nel senso che ogni incentivo, agevolazione o altro beneficio a carico della Regione è condizionato all'iscrizione nell'Albo regionale al momento della erogazione.

Il comma 1 dell'art. 1 della legge regionale n. 68/1995 deve intendersi nel senso che l'iscrizione all'Albo regionale delle cooperative non condiziona l'erogazione di agevolazioni, incentivi ed altri benefici da parte della Regione relativamente alle domande di concessione presentate fino al 29 giugno 1996, qualunque sia la legge di riferimento.

Il comma 3 dell'art. 2 della legge regionale n. 54/1993 si riferisce alle Società Cooperative che abbiano nel territorio regionale una sede, legale o effettiva, principale o secondaria, ovvero una filiale, una suc-

cursale o uno stabilimento o una struttura comunque denominata che siano, comunque, operanti ed impegnate a realizzare programmi di intervento sul territorio regionale.

Il comma 1 dell'art. 14 della legge regionale n. 54/1993 così come sostituito dall'art. 1 della legge regionale n. 46/1995 non abroga quanto specificamente disposto dall'art. 5 della legge regionale 31 maggio 1993 n. 26, per gli organismi cooperativi in essa contemplate, relativamente ad aumenti di capitali finalizzati agli interventi di cui al comma 3 del medesimo articolo.

#### Art. 2.

La presente legge regionale è dichiarata urgente ai sensi del comma 2 dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.

Potenza, 25 luglio 1997

DINARDO

97R0722

## REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 30 luglio 1997, n. 53.

**Sperimentazione di programmi di sviluppo integrato nell'ambito di sistemi economici locali.**

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Toscana* n. 31 del 9 agosto 1997)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

#### Art. 1.

*Finalità e oggetto*

1. Al fine di favorire la partecipazione delle istituzioni territoriali, delle parti sociali e degli altri soggetti pubblici e privati alla elaborazione ed attuazione degli strumenti di programmazione, con specifico riferimento alle esigenze di sviluppo delle comunità locali, la presente legge disciplina il concorso della Regione Toscana alla elaborazione ed attuazione sperimentale di programmi di sviluppo integrato (Pls) nell'ambito di sistemi economici locali (Sel), con l'obiettivo di contribuire all'incremento dei livelli occupazionali.

2. La sperimentazione è attuata nei Sel individuati dalla Giunta regionale in conformità delle tipologie previste nel programma regionale di sviluppo (Prs).

#### Art. 2.

*Contenuti e caratteristiche dei Pls*

1. I Pls consistono in un complesso organico di interventi o di azioni tra loro integrati o correlati, rilevante per lo sviluppo complessivo del Sel. Gli interventi e le azioni rispondono a requisiti di fattibilità e di immediata eseguibilità, condizionabili esclusivamente alla disponibilità dei relativi finanziamenti.

2. I Pls sono formati mediante procedimenti di concertazione tra enti locali, parti sociali, altri soggetti pubblici e privati interessati o comunque coinvolti.

3. I Pls indicano il soggetto anche esterno ai partecipanti, designato ad assumere il compito di coordinamento complessivo dell'attuazione del programma.

#### Art. 3.

*Indirizzi procedurali e modalità di definizione*

1. La sperimentazione oggetto della presente legge è promossa entro il 31 luglio 1997, in ciascun Sel individuato ai sensi dell'art. 1, secondo comma, dalla Provincia, che invita i Comuni, le Comunità montane, le parti sociali e gli altri soggetti potenzialmente interessati, di cui all'art. 2, secondo comma, a concorrere all'elaborazione e alla proposizione degli interventi e delle azioni.

2. La fase di promozione si conclude con la redazione di un protocollo preliminare contenente gli elementi essenziali dei Pls. Il documento è sottoscritto tra gli enti locali, le parti sociali, gli altri soggetti pubblici e privati interessati o comunque coinvolti negli interventi, che si dichiarino disponibili a concorrervi con l'apporto di risorse e disponibilità espressamente finalizzate.

3. Il protocollo preliminare costituisce il quadro di riferimento per il processo di concertazione tra i soggetti che lo hanno sottoscritto, volto alla elaborazione e definizione dei Pls. La fase di concertazione è attivata, coordinata ed assistita dalla Provincia, anche nel caso in cui essa vi partecipi direttamente.

4. Il Pls, è definito entro il 30 settembre 1997 con la stipulazione di una convenzione tra i soggetti che hanno partecipato alla sua formazione e che con essa si impegnano a concorrere alla sua attuazione.

#### Art. 4.

*Concorso della Regione*

1. La Regione concorre alle sperimentazioni di cui agli articoli precedenti mediante l'erogazione di contributi per l'attuazione dei Pls.

2. La Giunta regionale determina entro il 15 luglio 1997 le modalità procedurali per l'applicazione della presente legge.

#### Art. 5.

*Assegnazione dei finanziamenti*

1. Le convenzioni di cui all'art. 3, quarto comma, sono inviate dalle Province alla Giunta regionale entro il 30 settembre 1997.

2. I contributi di cui all'art. 4 sono assegnati dal Consiglio regionale, su proposta della Giunta, sulla base di una istruttoria effettuata da un nucleo tecnico di valutazione nominato dalla Giunta medesima, tenendo conto dei requisiti della fattibilità e della eseguibilità, nonché dei criteri della ricaduta sull'occupazione e della compartecipazione delle parti nell'attuazione dei progetti.

3. Per l'istruttoria dei Pls il nucleo tecnico di valutazione è integrato da un rappresentante tecnico della Provincia interessata, senza diritto di voto.

4. Il nucleo tecnico di valutazione conclude l'istruttoria di competenza entro il 31 ottobre 1997 ed il Consiglio regionale delibera, su proposta della Giunta, entro il 20 novembre 1997.

#### Art. 6.

*Norma finanziaria*

1. Al finanziamento degli interventi previsti dall'art. 4, stabilito in complessive L. 4.000.000.000, si provvede mediante le seguenti variazioni nella parte seconda «Spesa» del bilancio di previsione per l'anno 1997.

La presente legge è pubblicata sul *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

La presente legge dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 dello statuto e dell'art. 127 della Costituzione entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Firenze, 30 luglio 1997

## CHITI

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale il 1° luglio 1997 ed è stata vistata dal Commissario del Governo il 29 luglio 1997.

97R0819

### LEGGE REGIONALE 30 luglio 1997, n. 54.

#### Disciplina della professione di guida ambientale.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 31 del 9 agosto 1997)

#### IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

#### IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

#### Capo I

#### NORME DI ESERCIZIO

##### Art. 1.

##### Oggetto

1. La presente legge, in attuazione dell'art. 11 della legge 17 marzo 1983, n. 217 «legge quadro per il turismo e interventi per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta turistica», disciplina l'esercizio dell'attività professionale di guida ambientale.

##### Art. 2.

##### Definizione delle attività

1. È guida ambientale chi, per professione, accompagna persone singole o gruppi assicurando la necessaria assistenza tecnica, nella visita di ambienti naturali, anche antropizzati, allo scopo di illustrarne: gli elementi, le caratteristiche, i rapporti ecologici, il legame con la storia e le tradizioni culturali, e di fornire, inoltre, elementi di educazione ambientale. Sono esclusi quei percorsi che richiedono, comunque, l'uso di attrezzature e tecniche alpinistiche.

2. A seconda dell'ambiente e dei mezzi con i quali viene esercitata l'attività, la guida ambientale assume le seguenti connotazioni, di seguito dette «specialità»:

- a) escursionistica;
- b) equestre;
- c) subacquea.

3. Le guide ambientali, nell'ambito della loro qualificazione professionale, collaborano:

- a) con la Regione e gli Enti locali per la difesa e la tutela degli ambienti naturali, in special modo per il mantenimento della rete escursionistica della Toscana;
- b) con gli enti preposti alla promozione del turismo;
- c) con le istituzioni scolastiche per affiancare il corpo insegnante nelle iniziative e programmi di educazione ambientale.

##### Art. 3.

##### Requisiti per l'esercizio dell'attività

1. Per l'esercizio della professione è necessario il possesso dei seguenti requisiti:

- a) cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell'Unione europea o permesso di soggiorno ai sensi del decreto legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito in legge 28 febbraio 1990, n. 39;
- b) maggiore età;
- c) diploma di maturità;
- d) abilitazione all'esercizio della professione, conseguita mediante la frequenza dei corsi di qualificazione professionale di cui al successivo art. 7 ed il superamento dei relativi esami, ovvero abilitazione conseguita in altra Regione italiana o Stato membro della Unione europea, abilitazione tecnica di accompagnatore di media montagna di cui all'art. 22 della legge 2 gennaio 1989, n. 6;
- e) idoneità psico-fisica all'esercizio della professione attestata da certificato rilasciato dalla Azienda unità sanitaria locale del Comune di residenza;
- f) assenza di condanne penali che comportino l'interdizione, anche temporanea dall'esercizio della professione, ai sensi degli articoli 19, 29 e 30 del Codice Penale, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione;
- g) non avere a proprio carico posizioni contrastanti con le norme in materia di prevenzione della criminalità mafiosa;
- h) stipula di una polizza assicurativa di responsabilità civile a copertura dei rischi derivanti alle persone dalla partecipazione alle visite.

2. Per l'esercizio della professione di guida ambientale nella «specialità» prescelta l'interessato presenta al Comune di residenza una denuncia di inizio di attività, ai sensi dell'art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, così come modificato dalla legge 24 dicembre 1993, n. 537, e della legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9; attestante l'esistenza dei presupposti e dei requisiti previsti dalla presente legge.

3. Il Comune, accertata l'esistenza dei presupposti e requisiti di legge, provvede, ai fini della tutela dell'utente e della pubblicità, al rilascio di una tessera di riconoscimento e di un distintivo nelle forme stabilite dalla Giunta regionale.

4. Per il proseguimento dell'attività, ogni tre anni le guide ambientali devono presentare al Comune di residenza il certificato di idoneità psico-fisica di cui a comma 1, lett. e), il rinnovo della polizza assicurativa di cui al comma 1 lettera h) e l'attestato di frequenza dell'apposito corso di aggiornamento di cui all'art. 9. Il Comune accerta d'ufficio la permanenza degli altri requisiti.

5. Nel caso di cambiamento di residenza, il Comune che abbia ricevuto la comunicazione di inizio dell'attività trasferisce gli atti relativi a questa al nuovo Comune di residenza.

##### Art. 4

##### Esenzioni dall'obbligo della comunicazione e rapporti con le guide di parco

1. Le guide alpine-maestri di alpinismo e gli aspiranti guide alpine iscritte negli appositi albi professionali regionali di cui all'art. 12 della legge regionale 25 novembre 1996, n. 83, possono esercitare la professione di guida ambientale escursionistica.

2. Le guide di parco o di riserva naturale di cui all'art. 21 della legge regionale 11 aprile 1995, n. 49, possono esercitare la professione di guida ambientale nella specialità attinente.

3. I corsi di formazione per guida di parco di cui all'art. 21, comma 3, della legge regionale 11 aprile 1995, n. 49, devono garantire la conoscenza generale dell'intero territorio regionale.

4. L'Ente gestore di parco o riserva naturale può rilasciare alle guide ambientali abilitate ai sensi della presente legge il titolo di guida di parco ovvero valutare la formazione acquisita dalle guide ambientali ai fini dell'esonero parziale dai corsi di formazione di cui all'art. 21, comma 3, della legge regionale 11 aprile 1995, n. 49.

5. Il Corpo Forestale dello Stato, nel rispetto della normativa statale, può all'interno del parco essere coinvolto in attività di guida ambientale, a titolo non oneroso, esclusivamente in occasioni di rappresentanza o di collaborazione con le guide di parco.

## Art. 5.

*Registro regionale delle guide ambientali*

1. Presso la Giunta regionale è tenuto ed aggiornato, ai fini di pubblicità e statistica, il registro regionale delle guide ambientali, suddiviso nelle singole specialità.

2. Sul registro, di cui al comma 1, sono annotati i dati, comunicati dal Comune, relativi agli esercenti la professione e ai provvedimenti assunti.

3. Entro il 28 febbraio di ogni anno, il Comune trasmette alla Giunta regionale gli elenchi riepilogativi delle guide ambientali in attività, sulla base di un'apposita scheda predisposta dalla Giunta regionale stessa.

## Art. 6.

*Esercizio dell'attività da parte di cittadini autorizzati da altre Regioni o Stati membri della U.E.*

1. Possono esercitare l'attività di guida ambientale in Toscana i cittadini italiani o di altri stati membri della Unione europea non residenti in Toscana che risultano autorizzati all'esercizio dell'attività ai sensi della legislazione dello Stato di appartenenza odella legislazione regionale in materia.

## Capo II

## INTERVENTI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE

## Art. 7.

*Corsi di qualificazione, aggiornamento e specializzazione*

1. La Provincia, quale ente delegato alla formazione professionale, organizza corsi di qualificazione professionale, di aggiornamento e di specializzazione per guide ambientali, ai sensi della legge regionale 31 agosto 1994, n. 70 «Nuova disciplina in materia di formazione professionale». Tali corsi possono essere organizzati anche mediante convenzione con enti ed associazioni competenti nei settori di cui alla presente legge.

## Art. 8.

*Corsi di qualificazione*

1. I corsi di qualificazione devono assicurare la formazione tecnico-pratica e teorica della guida ambientale nella singola specialità. Tali corsi si concludono con un esame di abilitazione e il rilascio del relativo attestato.

2. L'ammissione ai corsi di qualificazione per guida ambientale è subordinata al superamento di una prova attitudinale teorico-pratica, espletata secondo le modalità stabilite dalla Provincia.

## Art. 9.

*Corsi di aggiornamento*

1. I corsi di aggiornamento sono obbligatori ed hanno, di norma, per oggetto le stesse materie dei corsi di qualificazione. Tali corsi si concludono con il rilascio di un attestato di frequenza.

2. La guida ambientale che si trovi nella impossibilità di frequentare il corso di aggiornamento periodico obbligatorio, a causa di malattia od altro comprovato motivo di forza maggiore, fatto salvo l'accertamento dell'idoneità psico-fisica di cui all'art. 3, comma 4, è tenuta a frequentare il corso di aggiornamento immediatamente successivo alla cessazione dell'impedimento.

## Art. 10.

*Corsi di specializzazione*

1. I corsi di specializzazione sono finalizzati all'ampliamento delle competenze e all'approfondimento delle conoscenze; in particolare, comprendono l'acquisizione di nuove tecniche, l'uso di mezzi e la specializzazione su porzioni di territorio.

2. I corsi di specializzazione sono riservati a coloro che già esercitano l'attività di guida ambientale. Tali corsi si concludono con un esame e con il rilascio del relativo attestato di specializzazione.

3. Sono specializzazioni della guida ambientale escursionistica: la «mountain bike» e la canoa. È specializzazione della guida ambientale escursionistica e della guida subacquea lo «swim trekking». La Giunta regionale, con proprio provvedimento, individua ulteriori specializzazioni al fine di adeguare la professione al mercato della domanda ed integra il provvedimento di cui all'art. 11, comma 1.

## Art. 11.

*Modalità e contenuti dei corsi*

1. La Giunta regionale, sentiti i soggetti competenti nei settori di cui alla presente legge, determina in dettaglio le materie oggetto dei corsi di qualificazione, di specializzazione e di aggiornamento, il numero delle ore, le modalità di accesso, la quota parte di spesa a carico dei partecipanti ai corsi.

2. Nel provvedimento di cui al comma 1, sono determinati eventuali casi di parziale esonero dalla frequenza dei corsi di qualificazione e dalle relative prove attitudinali di ammissione per i soggetti che dimostrino di avere già acquisito le relative conoscenze teoriche o tecnico-pratiche.

3. L'esame finale dei corsi di qualificazione è sostenuto avanti ad una apposita commissione di esame nominata dalla Provincia che provvede all'attuazione dell'intervento formativo. La commissione di esame è così composta:

un dirigente della Provincia che svolge le funzioni di Presidente; cinque esperti nelle materie oggetto del corso.

Per ogni membro della commissione, ad eccezione del Presidente, è nominato un membro supplente, che sostituisce il membro effettivo in caso di dimissioni. Ai componenti la commissione si applica il disposto dell'art. 11, comma 7, della legge regionale 31 agosto 1994, n. 70.

## Capo III

## OBBLIGHI, VIGILANZA E SANZIONI

## Art. 12.

*Obblighi professionali*

1. Le guide ambientali hanno l'obbligo di prestare aiuto al cliente in difficoltà e di tenere comportamenti tali da non pregiudicare l'incolumità altrui, nonché di prestare la propria opera di soccorso,

2. Le guide ambientali devono garantire lo svolgimento dell'escursione nella massima sicurezza per i propri clienti adeguando la progressione alle effettive capacità degli stessi, secondo le norme deontologiche richiamate nell'ambito dei corsi di formazione professionale.

## Art. 13.

*Pubblicità dei compensi professionali*

1. Il materiale pubblicitario e informativo delle prestazioni professionali deve contenere i relativi prezzi.

2. È vietato applicare prezzi superiori a quelli pubblicizzati

## Art. 14.

*Vigilanza e controllo  
Accertamento delle violazioni e irrogazione delle sanzioni*

1. L'attività di vigilanza e controllo è esercitata dai Comuni. Le sanzioni pecuniarie sono applicate dal Comune nel cui territorio è stata accertata la violazione.

2. L'accertamento delle violazioni e l'irrogazione delle sanzioni pecuniarie di cui alla presente legge sono effettuati secondo la legge 24 novembre 1981, n. 689 e la legge regionale 12 novembre 1993, n. 85, e successive modificazioni.

3. I proventi delle sanzioni pecuniarie previste dal successivo art. 15 sono introitati dal Comune competente.

## Art. 15.

*Sanzioni*

1. L'esercizio delle attività professionali di cui alla presente legge, svolto da soggetti non autorizzati, è soggetto alla sanzione amministrativa da L. 1.000.000 a L. 5.000.000.

2. Chiunque, per lo svolgimento di una propria, attività, si avvalga di persone non autorizzate è soggetto alla sanzione amministrativa da L. 1.000.000 a L. 5.000.000.

3. Chiunque contravvenga al divieto di cui all'art. 13, comma 2, è soggetto alla sanzione amministrativa da L. 500.000 a L. 2.500.000.

4. Chiunque contravvenga al disposto di cui all'art. 13, comma 1, è soggetto alla sanzione amministrativa da L. 100.000 a L. 500.000.

## Art. 16.

*Sospensione e divieto di prosecuzione dell'attività*

1. L'esercizio della professione è sospeso dal Comune per un periodo da uno a sei mesi in caso di reiterazioni delle violazioni di cui all'art. 15, comma 3.

2. Fatto salvo il caso previsto dall'art. 9, comma 2, nel caso di mancata presentazione della documentazione di cui all'art. 3, comma 4, l'esercizio della professione è sospeso fino alla presentazione della documentazione e, comunque, per un periodo massimo di tre anni. Decorso tale termine massimo, il Comune vieta la prosecuzione dell'attività.

3. La prosecuzione dell'attività è impedita nelle seguenti ulteriori ipotesi:

a) qualora l'interessato perda uno dei requisiti richiesti per l'iscrizione;

b) qualora l'attività sia stata già sospesa ai sensi del comma 1 del presente articolo per due volte ed esistano i presupposti per una terza sospensione;

c) qualora non ci sia stata l'osservanza degli obblighi professionali di cui all'art. 12.

4. In caso di sospensione o divieto di prosecuzione dell'attività, sono ritirati la tessera di riconoscimento e il distintivo di cui all'art. 3, comma 3.

## Art. 17.

*Norme transitorie e finali*

1. In sede di prima attuazione della presente legge sono organizzati dalle Province corsi di qualificazione con esame di abilitazione finale, nelle specialità previste dall'art. 2, riservato a coloro che, anche privi di diploma di maturità:

a) abbiano svolto in Toscana, per un periodo non inferiore a due anni nell'ultimo quinquennio, attività di cui alla presente legge, documentate fiscalmente;

b) abbiano conseguito, nell'ultimo decennio, la qualificazione professionale in corsi organizzati dalla Regione Toscana per profili attinenti le specialità previste;

c) siano in possesso di attestato di qualifica di guida o accompagnatore o istruttore nella specialità rilasciato da una delle Federazioni sportive nazionali riconosciute dal C.O.N.I. oppure dal C.A.I.

2. La Giunta Regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentiti i soggetti competenti in materia, determina le discipline oggetto dei corsi di qualificazione di cui al comma 1, il numero delle ore, le modalità di svolgimento dei corsi, le modalità di accertamento dei requisiti per l'ammissione, la quota parte di spesa a carico dei partecipanti ed emette un apposito bando.

3. I soggetti di cui al comma 1, lettera a), che intendono esercitare l'attività di guida ambientale e sono in possesso dei requisiti di cui all'art. 3, comma 1, lettere a), b), e), f), g), h) presentano domanda di iscrizione al corso di qualificazione e comunicano al Comune di residenza l'inizio dell'attività ai sensi del presente articolo. Al termine del corso, superato l'esame di abilitazione, tali soggetti comunicano al Comune di residenza il possesso del requisito di cui all'art. 3, comma 1, lettera d).

4. I nomi degli ammessi ai corsi di cui al comma 1, lettera a), sono pubblicati sul *Bollettino ufficiale* della Regione Toscana. I Comuni vietano la prosecuzione dell'attività dei soggetti che non figurano nell'elenco pubblicato.

La presente legge è pubblicata sul *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 30 luglio 1997

CHITI

*La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale il 1° luglio 1997 ed è stata vistata dal Commissario del Governo il 28 luglio 1997.*

97R0820

LEGGE REGIONALE 30 luglio 1997, n. 55.

**Interventi per la promozione di una cultura di pace.**

*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 31 del 9 agosto 1997)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1.

*Finalità ed oggetto della legge*

1. La Regione Toscana riconosce nella pace un diritto fondamentale degli uomini e dei popoli in coerenza con i principi costituzionali che sanciscono il ripudio della guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e mezzo di risoluzione delle controversie internazionali.

2. Al fine di promuovere una cultura ispirata ai valori della pace e del riconoscimento dei diritti dell'uomo, la Regione attua interventi diretti e contribuisce al sostegno di iniziative di educazione della comunità scolastica e di aggiornamento del personale docente, oltre che di idonee iniziative e attività culturali orientate alla sensibilizzazione, sui temi della pace, quali indagini, ricerche, incontri, manifestazioni ed ogni altra iniziativa conforme alle finalità della presente legge.

## Art. 2.

*Destinatari*

1. Sono destinatari dei contributi regionali:

a) le Province, i Comuni, le Circoscrizioni di decentramento comunale, le Comunità Montane;

b) i Provveditorati agli studi, la sovrintendenza scolastica regionale, l'Istituto regionale di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi (IRRSAE), le Istituzioni scolastiche;

c) le Università degli studi e gli Istituti di ricerca;

d) le associazioni e i comitati costituiti ai sensi di legge che per statuto svolgono attività di educazione alla pace e di sensibilizzazione contro la guerra.

## Art. 3.

*Piano di indirizzo*

1. Il piano di indirizzo per la promozione di una cultura di pace contiene una introduzione generale di analisi del settore e di verifica del piano precedente e due parti, rispettivamente dedicate agli interventi dei soggetti destinatari di contributi ed ai progetti di interesse regionale attuati dalla Regione.

2. La prima parte del piano di indirizzo, relativa agli interventi dei soggetti destinatari dei contributi, comprende:

gli obiettivi specifici che si intendono perseguire; le tipologie degli interventi; la ripartizione delle risorse sulla base di tipologie di intervento, secondo criteri individuati dal piano stesso; le priorità ed i criteri di valutazione e selezione delle domande; le procedure e le modalità di accesso e di utilizzo dei contributi; i vincoli del concorso finanziario dei soggetti destinatari dei contributi; le disposizioni relative alla rendicontazione e le modalità di verifica dei risultati conseguiti: le ipotesi di revoca e di decadenza dei contributi.

3. La seconda parte del piano di indirizzo, relativa ai progetti di interesse regionale, comprende:

gli obiettivi specifici che si intendono perseguire; i contenuti dei progetti; la ripartizione delle risorse finanziarie tra i progetti; le metodologie di verifica dei risultati.

## Art. 4.

*Procedure di formazione e approvazione del piano di indirizzo*

1. La Giunta regionale, sentito il Comitato di Consulenza di cui all'art. 6 della presente legge ed effettuate le opportune consultazioni, predispone la proposta di piano e la trasmette al Consiglio regionale entro il 30 settembre dell'anno precedente a quello di inizio del periodo di riferimento.

2. Il piano di indirizzo viene approvato con deliberazione del Consiglio regionale entro il 31 dicembre successivo.

3. Il piano di indirizzo ha validità triennale e può essere oggetto di aggiornamento annuale con le medesime procedure previste per la sua approvazione.

## Art. 5.

*Procedure di attuazione del piano di indirizzo*

1. Le funzioni amministrative di attuazione del piano di indirizzo sono svolte dalla Giunta regionale, che vi provvede secondo quanto stabilito dall'art. 11 della legge regionale 7 novembre 1994, n. 81, e successive modificazioni.

2. I provvedimenti amministrativi di riparto e assegnazione dei contributi regionali vengono adottati secondo scadenze predeterminate dal piano di indirizzo di cui all'art. 3, sentito il Comitato di Consulenza di cui al successivo art. 6.

## Art. 6.

*Comitato di Consulenza*

1. È costituito il Comitato di Consulenza della Regione nelle materie oggetto della presente legge.

2. Il Comitato, presieduto dal Presidente della Giunta regionale o da un suo delegato, è composto da sei esperti individuati tra eminenti personalità distintesi per la loro attività nei diversi campi interessati dalle iniziative della presente legge.

3. I componenti del Comitato sono nominati dal Presidente del Consiglio regionale, tenendo conto delle diverse aree culturali e delle differenze in genere.

4. Il Comitato dura in carica tre anni.

5. Per la validità delle sedute è prevista la presenza di quattro componenti.

6. Le decisioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

7. Le funzioni di segreteria del Comitato sono assicurate dalle strutture della Giunta regionale.

8. Ai componenti del Comitato compete il rimborso delle spese sostenute per la partecipazione alle sedute, secondo il trattamento economico di missione previsto per il personale regionale di qualifica dirigenziale. Tale rimborso spetta qualora il soggetto interessato sia residente in un comune distante almeno dieci chilometri dal comune ove la riunione si svolge.

## Art. 7.

*Giornata per la pace. Conferenza regionale della pace*

1. Il 10 dicembre di ogni anno, data in cui ricorre l'anniversario dell'approvazione della «Dichiarazione universale dei diritti dell'Uomo» da parte dell'assemblea generale delle Nazioni Unite, è individuata come giornata per la pace in Toscana.

2. In occasione della giornata per la pace il consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale e sentito il Comitato di cui al precedente art. 6, realizza idonee iniziative volte a ricordare il significato della ricorrenza in relazione alla promozione e salvaguardia della pace e al riconoscimento dei diritti umani.

3. La Giunta regionale organizza annualmente la conferenza regionale della pace, anche avvalendosi della collaborazione dei soggetti indicati all'art. 2 e del comitato di cui all'art. 6 della presente legge.

## Art. 8.

*Sistema di documentazione*

1. Allo scopo di fornire ai cittadini e alle istituzioni ogni informazione e documentazione utile al perseguimento delle finalità di cui alla presente legge, la Giunta regionale promuove e sostiene il «Sistema di documentazione sulla Pace», anche in collegamento con il sistema informativo delle biblioteche.

2. Ai fini di cui al comma 1, la Giunta regionale può avvalersi, tramite specifiche convenzioni, di Enti locali, di Istituti e Associazioni operanti nel settore, che dispongano di fondi documentari, sedi e strumenti idonei all'allestimento e all'organizzazione di servizi informativi e documentari in materia.

## Art. 9.

*Norma Finanziaria*

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, a decorrere dall'anno 1998, si fa fronte con la legge di bilancio.

## Art. 10.

*Abrogazione*

1. La legge regionale 19 luglio 1995, n. 78 «Interventi per la promozione di una cultura di pace» è abrogata.

## Art. 11.

*Norma transitoria*

1. Gli interventi relativi all'anno 1997 continuano ad essere attuati secondo le modalità stabilite dalla legge regionale 19 luglio 1995, n. 78. Tali interventi possono essere fruiti dai soggetti indicati all'art. 2 della presente legge.

2. I termini di presentazione delle domande di contributo indicati agli articoli 2, 3 e 7 della L.R. n. 78/1995 sono unificati alla data del 30 settembre 1997.

3. In prima applicazione della presente legge la proposta di piano di indirizzo è presentata dalla Giunta regionale al Consiglio entro il 28 febbraio 1998. Il Consiglio regionale approva il piano di indirizzo entro il 31 marzo 1998.

## Art. 12.

*Entrata in vigore*

1. La presente legge entra in vigore a far data dal 1° gennaio 1998, ad esclusione degli articoli 2 (Destinatari) e 11 (Norma transitoria).

La presente legge è pubblicata sul *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 30 luglio 1997

## CHITI

*La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale il 1° luglio 1997 ed è stata vistata dal Commissario del Governo il 29 luglio 1997.*

97R0821

## LEGGE REGIONALE 30 luglio 1997, n. 56.

**Interventi sperimentali di prevenzione per la riduzione del rischio sismico.**

*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 31 del 9 agosto 1997)*

## IL CONSIGLIO REGIONALE

## HA APPROVATO

## IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

## PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1.

*Oggetto della legge*

1. La presente legge detta la disciplina per l'attuazione dell'intesa di programma stipulata in data 5 marzo 1997 tra la Regione Toscana ed il dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 15-*quinquies* del decreto-legge 29 dicembre 1995, n. 560 convertito in legge 26 febbraio 1996, n. 74, per l'avvio di interventi di riduzione del rischio sismico nei Comuni della Lunigiana, Garfagnana e Media Valle del Serchio, anche quale sperimentazione per una legge regionale generale per la riduzione del livello di rischio sismico e dei danni attesi sul patrimonio edilizio, infrastrutturale e dei sistemi a rete.

## Art. 2.

*Riduzione del rischio sismico*

1. Per intervento di riduzione del rischio sismico, ai fini della presente legge, si intende un insieme di interventi di miglioramento sismico rispondenti al livello di protezione definito dal dipartimento della protezione civile ai sensi di quanto previsto dall'intesa di programma di cui all'art. 1.

## Art. 3.

*Ambito territoriale di applicazione*

1. La presente legge si applica nei comuni classificati sismici compresi nell'area della Lunigiana, Garfagnana e Media Valle del Serchio.

2. Sulla base degli elementi tecnici e delle valutazioni di rischio elaborati d'intesa tra la Giunta regionale ed il dipartimento della Protezione civile, la Giunta regionale individua nell'ambito dei Comuni

di cui al comma 1, i comuni ove vengono attuati gli interventi sperimentali su edifici di cui all'intesa di programma, indicandone contestualmente le priorità.

3. Le attività concernenti le campagne di informazione-formazione rivolte ai cittadini e agli operatori del settore; la cartografia geologico-tecnica; i rilievi dell'esposizione e vulnerabilità degli edifici; la sperimentazione di tecniche di intervento di miglioramento strutturale di cui all'intesa di programma sono attuate nel complesso dei comuni di cui al comma 1, sulla base di programmi approvati dalla Giunta regionale.

## Art. 4.

*Cofinanziamento*

1. Al finanziamento delle attività di cui alla presente legge possono concorrere gli enti locali interessati secondo modalità definite dalla Giunta regionale.

2. La Giunta regionale promuove iniziative volte al sistema bancario e al sistema imprenditoriale al fine di favorire finanziamenti aggiuntivi e complementari agli interventi finanziati con la presente legge.

## Art. 5.

*Interventi sperimentali su edifici*

1. Possono essere oggetto degli interventi sperimentali di cui all'intesa di programma tutti gli edifici a prevalente uso residenziale compresi nei Comuni indicati dalla Giunta regionale ai sensi dell'art. 3, con precedenza per quelli privati.

2. Soggetti beneficiari sono i soggetti pubblici o privati proprietari dell'immobile, con esclusione dei beneficiari dei contributi di cui all'art. 5 del decreto-legge 29 dicembre 1995, n. 560 convertito in legge 26 febbraio 1996, n. 74.

## Art. 6.

*Piano operativo degli interventi*

1. Nei Comuni individuati dalla Giunta regionale e sulla base delle priorità dalla medesima determinate ai sensi dell'art. 3 la Giunta regionale medesima approva il piano operativo degli interventi sperimentali su edifici.

2. Il piano operativo elaborato in raccordo con i Comuni interessati e tenendo conto delle risorse disponibili e con riferimento all'intera durata di vigenza dell'intesa di programma, determina le linee-guida degli interventi ivi compresi i criteri di economicità degli interventi stessi, e contiene in particolare i seguenti elementi per la gestione degli interventi da parte dei comuni:

a) le modalità per l'individuazione d'ufficio delle unità immobiliari, isolate o aggregate;

b) i termini entro i quali i soggetti beneficiari devono impegnarsi alla concreta realizzazione degli interventi;

c) le modalità di concessione di contributi anticipati sulla progettazione esecutiva degli interventi;

d) le modalità per l'eventuale progettazione degli uffici tecnici regionali, su richiesta dei proprietari, ed in collaborazione con i professionisti;

e) le modalità di assegnazione dei contributi fino, alla concorrenza delle disponibilità, sulla base delle domande pervenute e ritenute meritevoli di approvazione;

f) le modalità di predisposizione e di presentazione dei progetti, e quelle per l'apposizione del visto della Regione relativamente alla corrispondenza del progetto, alla normativa tecnica;

g) le modalità di concessione del contributo, al netto dell'anticipazione per la progettazione, al termine dei lavori accertato dal Comune;

h) le modalità di rendicontazione.

3. In relazione all'andamento degli interventi, il piano operativo può essere rimodulato.

4. La Giunta regionale relaziona annualmente al Consiglio regionale sull'andamento del piano operativo, e comunque in occasione di ogni sua rimodulazione.

La Giunta regionale riferisce annualmente anche al Dipartimento della protezione civile.

#### Art. 7.

##### *Importo dei contributi*

1. Per la progettazione esecutiva degli interventi sperimentali, su edifici è concesso in via di anticipazione, un contributo in conto capitale fino al 50% del costo di progettazione e comunque non superiore a lire due milioni per unità immobiliare.

2. Per la progettazione degli interventi facentii parte di aggregati strutturali il contributo di cui al comma precedente è concedibile sulla base di un progetto unico per l'intero aggregato strutturale.

3. Per la realizzazione dei interventi sperimentali su edifici è concesso un contributo in conto capitale fino al 50% della spesa ammessa e comunque non superiore a lire venti milioni per unità immobiliare, al netto del contributo di cui al comma 1.

4. I contributi di cui al presente articolo sono concedibili anche quando gli interventi sono inseriti in un progetto più ampio relativo all'immobile.

5. La Giunta regionale stabilisce le modalità per il recupero del contributo di cui al primo comma, qualora la progettazione finanziata con il contributo non venga eseguita in conformità al piano di cui all'art. 6 e nei termini ivi indicati.

#### Art. 8.

##### *Normativa tecnica/prezziario*

1. La Giunta regionale approva il prezziario e la normativa tecnica per la progettazione l'esecuzione ed il controllo degli interventi sperimentali sugli edifici.

#### Art. 9.

##### *Norma finanziaria*

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si fa fronte con le variazioni del bilancio 1997 di cui al comma successivo.

2. Al bilancio di previsione 1997 è apportata, per analogo importo, agli stati di previsione della competenza e della cassa della parte spesa, la seguente variazione.

*(Omissis).*

3. Agli interventi di cui alla presente legge saranno altresì destinati i finanziamenti vincolati assegnati dallo Stato che saranno iscritti in bilancio ai sensi dell'art. 91 della L.R. 6 maggio 1977 n. 28 e successive modificazioni.

4. Agli oneri per gli esercizi successivi si farà fronte con legge di bilancio utilizzando allo scopo sia i finanziamenti vincolati di cui al comma 3, assegnati dallo Stato, sia l'accantonamento di L. 1.500.000.000 disposto, per l'anno 1998, in corrispondenza del cap. 50060 sul bilancio pluriennale 1997/1999 ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 3 del 15 gennaio 1997.

La presente legge è pubblicata sul *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 30 luglio 1997

#### CHITI

*La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale il 2 luglio 1997 ed è stata vistata dal Commissario del Governo il 28 luglio 1997.*

97R0822

## LEGGE REGIONALE 30 luglio 1997, n. 57.

### **Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 16 gennaio 1995, n. 5 «Norme per il governo del territorio».**

*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 31 del 9 agosto 1997)*

#### IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

#### IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

#### Art. 1.

*Sostituzione del primo e del secondo comma dell'articolo 22 della legge regionale 16 gennaio 1995, n. 5*

1. Il primo comma dell'articolo 22 della legge regionale 16 gennaio 1995, n. 5 è sostituito dal seguente:

«1. Le funzioni di competenza della Regione ai sensi degli articoli 26 e 27 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, come modificata dalla legge 6 agosto 1967, n. 765, nonché ai sensi del Capo primo della legge 28 febbraio 1985, n. 47, sono attribuite alle Province».

2. Il secondo comma dell'articolo 22 della legge regionale 16 gennaio 1995, n. 5, è sostituito dal seguente:

«2. Ai fini dell'eventuale esercizio del potere sostitutivo di cui all'articolo 7, ottavo comma, all'articolo 9, quinto comma, all'articolo 18, ottavo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, il Sindaco è tenuto a dare immediata comunicazione al Presidente della Giunta provinciale dei provvedimenti cautelari e definitivi assunti in riferimento ai singoli rapporti di polizia giudiziaria».

#### Art. 2.

*Modifica del terzo comma, lett. b) dell'art. 24 della legge regionale 16 gennaio 1995, n. 5*

1. All'articolo 24, comma 3, lett. b), della legge regionale 16 gennaio 1995, n. 5, sono eliminate le parole: «corrispondenti a sub-sistemi ambientali, insediativi, infrastrutturali e funzionali».

#### Art. 3.

*Sostituzione del quinto comma dell'art. 25 della legge regionale 16 gennaio 1995, n. 5*

1. Il quinto comma dell'articolo 25 della legge regionale 16 gennaio 1995, n. 5 è sostituito dal seguente:

«5. Nel caso in cui siano pervenute osservazioni il Comune, entro novanta giorni dalla scadenza del deposito, si pronuncia nuovamente sul progetto provvisorio, confermandolo o apportando modifiche conseguenti alle osservazioni pervenute».

#### Art. 4.

*Sostituzione del sesto comma dell'art. 25 della legge regionale 16 gennaio 1995, n. 5*

1. Il sesto comma dell'articolo 25 della legge regionale 16 gennaio 1995, n. 5 è sostituito dal seguente:

«6. Il Comune richiede alla Provincia l'espressione del parere di conformità con le prescrizioni del P.T.C., da inviare nel termine perentorio di sessanta giorni dal ricevimento dell'atto di cui al comma quinto o della comunicazione del mancato ricevimento di osservazioni.

Il termine può essere interrotto per una sola volta per l'eventuale acquisizione di chiarimenti ed elementi integrativi. La deliberazione è altresì trasmessa alla Giunta regionale per conoscenza.

#### Art. 5.

##### *Inserimento dell'art. 35-bis nella legge regionale 16 gennaio 1995, n. 5*

1. Dopo l'articolo 35 della legge regionale 16 gennaio 1995, n. 5 è inserito il seguente articolo:

«Art. 35-bis (*Poteri di deroga previsti dai Piani Regolatori Generali*). — 1. I poteri di deroga di cui all'articolo 41-*quater* della legge 17 agosto 1942 n. 1150, come aggiunto dall'articolo 16 della legge 6 agosto 1967 n. 765, possono essere esercitati, anche se non previsti dagli strumenti urbanistici comunali e senza il preventivo nulla osta della Giunta regionale di cui all'articolo 3 della legge 21 dicembre 1955, n. 1357.

2. La deroga può essere concessa nel rispetto delle seguenti condizioni:

a) per interventi pubblici o di interesse pubblico o generale da realizzarsi anche a cura dei privati, purché gli interventi in questione siano previsti su zone già destinate dal P.R.G. a funzioni pubbliche, od di interesse pubblico o generale;

b) purché operi nei limiti fissati dalle leggi e con esclusivo riferimento ai parametri dimensionali dell'intervento (altezze, superfici, volumi e distanze);

c) previa deliberazione del Consiglio comunale».

#### Art. 6.

##### *Sostituzione del Capo IV - Semplificazione delle procedure della legge regionale 16 gennaio 1995, n. 5*

1. Il capo IV della legge 16 gennaio 1995, n. 5 è così sostituito:

#### «CAPO IV

#### COORDINAMENTO DELLE PROCEDURE

Art. 36 (*Accordi di pianificazione*). — 1. Il Presidente della Regione, ovvero il Presidente della Provincia o il Sindaco, in rapporto al prevalente interesse del rispettivo ente, può promuovere la conclusione di un accordo di pianificazione nei casi in cui risulti necessaria, ai fini del coordinamento delle azioni, la contestuale definizione o variazione di più atti di programmazione o pianificazione territoriale disciplinati dalla presente legge e attribuiti alla competenza di amministrazioni diverse.

2. Accordi di pianificazione possono essere promossi e conclusi, secondo le disposizioni e per gli effetti di cui al presente articolo, anche per definire o variare un solo atto di programmazione o pianificazione territoriale quando risulti necessario acquisire l'assenso di amministrazioni diverse competenti in materia di governo del territorio o per ottenere un proficuo coordinamento delle azioni, nel corso del procedimento di formazione di un diverso atto di programmazione o pianificazione territoriale. L'accordo di pianificazione, in tale ultimo caso, è promosso dal rappresentante legale dell'ente competente a deliberare l'atto del quale è in corso il procedimento di formazione.

3. L'accordo di pianificazione, che deve comunque garantire il rispetto delle finalità della presente legge, l'adeguatezza del quadro conoscitivo di riferimento e la coerenza complessiva del sistema di programmazione e pianificazione territoriale, nonché il rispetto delle disposizioni degli statuti, consiste nel consenso unanime delle amministrazioni interessate espresso con le modalità e secondo le procedure previste nel presente articolo.

4. Il soggetto promotore avvia il procedimento con la comunicazione di cui al comma 2 dell'articolo 3 e contestualmente provvede a nominare il garante dell'informazione che opera in analogia con quanto previsto dall'articolo 18. Nei casi in cui il procedimento sia avviato dal Comune o dalla Provincia, alla comunicazione è allegata una deliberazione del Consiglio che indica:

a) gli obiettivi da perseguire, anche in relazione alle verifiche compiute sullo stato di attuazione dello strumento di programmazione o pianificazione territoriale vigente;

b) il quadro conoscitivo di riferimento e le ulteriori ricerche da svolgere.

5. Il soggetto promotore convoca una conferenza dei servizi tra le strutture tecniche delle Amministrazioni interessate per esaminare il progetto predisposto e per verificare la possibilità di concludere l'accordo di pianificazione. Il progetto è trasmesso agli enti convocati almeno 60 giorni prima della data di convocazione.

6. Qualora nella conferenza si accerti la necessità di variare atti di programmazione di enti diversi da quello promotore, la conferenza sottopone la questione ai legali rappresentanti degli enti stessi e dell'ente promotore. In caso di accordo i legali rappresentanti siglano un'intesa preliminare e ne danno comunicazione ai propri Consigli ai fini della ratifica di cui al comma 12.

7. Nel caso in cui la conferenza accerti la compatibilità tra l'atto proposto e gli atti di programmazione o pianificazione territoriale degli altri enti ovvero qualora sia stata siglata l'intesa preliminare di cui al comma 6, l'ente promotore provvede con delibera consiliare all'adozione dell'atto proposto dando conto delle eventuali condizioni formulate in sede di conferenza o di intesa.

8. L'atto adottato ai sensi del comma 7 è depositato presso la sede dell'ente promotore. Il deposito dura fino a trenta giorni dalla data di pubblicazione del relativo avviso sul bollettino ufficiale della Regione e su almeno tre dei quotidiani a maggior diffusione regionale e locale. Tutti gli interessati possono prendere visione dell'accordo durante il periodo di deposito e presentare osservazioni nei trenta giorni successivi.

9. Decorso il termine per la presentazione di osservazioni, le amministrazioni che hanno siglato l'intesa sono nuovamente convocate dal soggetto proponente per concludere, con la firma dei rispettivi legali rappresentanti, l'accordo di pianificazione. L'accordo di pianificazione conferma l'intesa di cui al comma 6, alla luce delle eventuali osservazioni pervenute.

10. Successivamente l'atto adottato ai sensi del comma 7 è approvato dal Consiglio dell'ente proponente. La delibera consiliare di approvazione richiama puntualmente le osservazioni pervenute e le eventuali modifiche apportate con l'accordo all'atto adottato di cui al comma 7 e motiva espressamente le determinazioni conseguenti.

11. Con la delibera consiliare di approvazione di cui al comma 10, l'ente proponente può apportare a quanto adottato ai sensi del comma 7 esclusivamente le modifiche necessarie per adeguarlo alle eventuali modifiche apportate con l'accordo di pianificazione o quelle atinenti alle questioni di propria esclusiva competenza.

12. L'accordo di pianificazione è ratificato dai Consigli degli altri enti che l'hanno stipulato entro quaranta giorni dalla firma, a pena della decadenza.

13. L'accordo di pianificazione, le ratifiche di cui al comma 12 e l'atto di approvazione di cui al comma 10 sono pubblicati sul *Bollettino ufficiale* della Regione a cura dell'ente che ha proposto l'accordo. La definizione o variazione degli atti di pianificazione interessati dall'accordo hanno efficacia a partire dalla data di pubblicazione sul bollettino».

#### Art. 7.

##### *Sostituzione del primo comma dell'art. 40 della legge regionale 16 gennaio 1995, n. 5*

Il primo comma dell'articolo 40 della legge regionale 16 gennaio 1995, n. 5, è sostituito dal seguente:

«1. Agli strumenti urbanistici o loro varianti adottati dai Comuni prima della data di entrata in vigore della presente legge, continuano ad applicarsi le norme procedurali e di salvaguardia statali e regionali

vigenti alla data suddetta. Sono immediatamente efficaci le previsioni anche parziali di detti strumenti che in sede di approvazione regionale non siano state oggetto di stralci o prescrizioni. Le previsioni degli strumenti che in sede di approvazione regionale siano stati oggetto di prescrizioni che non comportino ulteriori elaborazioni ed approfondimenti da parte del Comune acquistano immediata efficacia a seguito della pubblicazione della relativa deliberazione comunale sul *Bollettino ufficiale* della Regione Toscana qualora il Consiglio comunale ne prenda atto senza controdedurre ad essi ed adeguando gli elaborati relativi. Nelle aree stralciate si applicano le disposizioni dell'articolo 34 terzo e quarto comma.»

Art. 8.

*Sostituzione del secondo comma lett. a) dell'art. 40 della legge regionale 16 gennaio 1995, n. 5*

1. La lettera a) del secondo comma dell'art. 40 della legge regionale 16 gennaio 1995, n. 5, è sostituita dalla seguente:

«a) varianti necessarie per realizzare opere pubbliche di esclusivo interesse comunale o per aumentare la dotazione di standard urbanistici di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, e a norme fissate al riguardo dal Consiglio regionale».

Art. 9.

*Sostituzione del dodicesimo comma dell'art. 40 della legge regionale 16 gennaio 1995, n. 5*

1. Il dodicesimo comma dell'art. 40 della legge regionale 16 gennaio 1995, n. 5, è sostituito dal seguente:

«12. Nel caso in cui siano pervenute osservazioni il Comune entro sessanta giorni dal termine di cui all'undicesimo comma, si pronuncia nuovamente sulla variante confermandola o apportando modifiche conseguenti alle osservazioni pervenute».

Art. 10.

*Sostituzione del tredicesimo comma dell'art. 40 della legge regionale 16 gennaio 1995, n. 5*

1. Il tredicesimo comma dell'art. 40 della legge regionale 16 gennaio 1995, n. 5, è sostituito dal seguente:

«13. Il Comune richiede, alla Giunta regionale e alla provincia l'espressione dei rispettivi pareri da inviare nel termine perentorio di sessanta giorni dal ricevimento dell'atto di cui al dodicesimo comma o della comunicazione del mancato ricevimento di osservazioni entro il termine stabilito.»

Art. 11.

*Norma transitoria*

1. Le disposizioni dell'art. 36 della legge regionale 16 gennaio 1995, n. 5, così come modificato dalla presente legge, non si applicano ai procedimenti di formazione degli accordi di pianificazione per i quali, all'entrata in vigore della presente legge, sia già intervenuta la firma dell'accordo stesso. Tali procedimenti si concludono ai sensi e per gli effetti delle norme vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

La presente legge è pubblicata sul *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 30 luglio 1997

CHITI

*La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale il 2 luglio 1997 ed è stata vistata dal Commissario del Governo il 28 luglio 1997.*

97R0823

LEGGE REGIONALE 4 agosto 1997, n. 58.

**Modifiche ed integrazioni alla normativa regionale in materia di attività venatoria.**

*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 31 del 9 agosto 1997)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Al termine del primo paragrafo del comma 1 dell'art. 8 della legge regionale 27 giugno 1997 n. 46 aggiungere:

«La Giunta regionale può altresì consentire la caccia, da appostamento fisso, all'alzavola, al germano reale e alla marzaiola».

Art. 2.

Al termine del 4° comma dell'art. 28 della legge regionale 12 gennaio 1994 n. 3 aggiungere:

«Il cacciatore fuori dai termini di cui sopra può richiedere alla Provincia di modificare l'opzione sulla forma di caccia prescelta solo per fatti gravi intervenuti che giustificano il cambiamento. La Provincia, valutata la richiesta, autorizza la modifica. Nel caso che tale autorizzazione venga concessa successivamente alla stampa ovvero alla consegna del tesserino venatorio il cacciatore è tenuto a provvedere presso il Comune di residenza alle operazioni di modifica delle indicazioni relative alla forma di caccia e a comunicare all'A.T.C. o agli A.T.C. interessati la sua nuova posizione venatoria».

La presente legge è pubblicata sul *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 4 agosto 1997

MARCUCCI

(incaricata con D.P.G.R. 15 giugno 1995, n. 221)

*La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale il 16 luglio 1997 ed è stata vistata dal Commissario del Governo il 31 luglio 1997.*

97R0824

## REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 29 luglio 1997, n. 41.

**Modifica degli articoli 17, 40 e 77 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo).***(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 31 del 6 agosto 1997)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. L'articolo 17 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo), come in ultimo modificato dall'articolo 3 della legge regionale 27 dicembre 1991, n. 70, è sostituito dal seguente:

«Art. 17 (*Varianti e revisioni del Piano Regolatore Generale, comunale e intercomunale*). — 1. Il Piano Regolatore Generale è sottoposto a revisione periodica ogni dieci anni e comunque in occasione della revisione del Piano Territoriale. Esso mantiene la sua efficacia fino all'approvazione delle successive revisioni e varianti.

2. Le revisioni e le varianti del Piano Regolatore Generale non sono soggette ad autorizzazione preventiva e non richiedono la preliminare adozione della deliberazione programmatica.

3. Costituiscono varianti al Piano Regolatore Generale le modifiche degli elaborati, delle norme di attuazione, o di entrambi, quali definite ai commi 4, 6 e 7.

4. Sono varianti strutturali al Piano Regolatore Generale, da formare e approvare con le procedure di cui all'articolo 15, quelle che producono uno o più tra i seguenti effetti:

a) modifiche all'impianto strutturale del Piano Regolatore Generale vigente ed alla funzionalità delle infrastrutture urbane di rilevanza sovracomunale;

b) riducono la quantità globale delle aree a servizi per più di 0,5 metri quadrati per abitante, nel rispetto, comunque, dei valori minimi, di cui alla presente legge;

c) aumentano, per più di 0,5 metri quadrati per abitante, la quantità globale delle aree a servizi, oltre i minimi previsti dalla presente legge;

d) incidono sulla struttura generale dei vincoli nazionali e regionali indicati dal Piano Regolatore Generale vigente a tutela di emergenze storiche, artistiche, paesaggistiche, ambientali e idrogeologiche, fatte salve le correzioni di errori materiali di cui al comma 8, lettera a);

e) incrementano la capacità insediativa residenziale del Piano Regolatore Generale vigente, fatta eccezione per i Comuni con popolazione fino a diecimila abitanti con capacità residenziale esaurita, per i quali valgono le norme di cui al comma 7;

f) incrementano le superfici territoriali o gli indici di edificabilità del Piano Regolatore Generale vigente, relativi alle attività economiche: produttive, direzionali, turistico-ricettive, risultanti dagli atti del piano medesimo, in misura superiore al 6 per cento nei Comuni con popolazione non eccedente i diecimila abitanti, al 3 per cento dei Comuni con popolazione non eccedente i ventimila abitanti, al 2 per cento nei restanti Comuni con popolazione superiore a ventimila abitanti. Tali incrementi devono essere realizzati su aree contigue a quelle urbanizzate o a quelle di nuovo impianto previste dal Piano Regolatore Generale vigente.

5. I limiti dimensionali di cui al comma 4 sono inderogabili e si intendono riferiti all'intero arco di validità temporale del Piano Regolatore Generale.

6. Costituiscono varianti obbligatorie gli interventi necessari ad adeguare il Piano Regolatore Generale ad atti e strumenti di pianificazione statale, regionale, provinciale o comunque sovraordinata a quella comunale in forza di leggi statali e regionali o di atti amministrativi statali e regionali adottati in applicazione di dette leggi. Il procedimento di formazione di tali varianti si attua attraverso apposite conferenze dei servizi, ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 25 luglio 1994, n. 27 (Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), alla cui indicazione provvede la Giunta regionale, entro quarantacinque giorni dall'assunzione di efficacia dell'atto sovraordinato da cui derivi la necessità di adeguamento del Piano Regolatore Generale. All'atto dell'indizione della conferenza la Giunta regionale ne disciplina lo svolgimento ed il termine di completamento.

7. Sono varianti parziali al Piano Regolatore Generale, la cui adozione spetta al Consiglio comunale, quelle che non presentano i caratteri indicati nei commi 4 e 6, che individuano previsioni tecniche e normative con rilevanza esclusivamente limitata al territorio comunale con indicazione nella deliberazione da parte dei Comuni interessati della compatibilità con i piani sovracomunali, quelle che ammettono nuove destinazioni d'uso delle unità immobiliari di superficie pari o inferiore a duecento metri quadrati, site in fabbricati esistenti dotati di opere di urbanizzazione primaria, e quelle che consentono ai Comuni con popolazione inferiore a diecimila abitanti che hanno Piani Regolatori Generali vigenti con capacità insediativa residenziale esaurita, di incrementare la capacità insediativa residenziale stessa non oltre il 4 per cento. Tali incrementi devono essere realizzati su aree contigue a quelle residenziali già esistenti o a quelle residenziali di nuovo impianto previste dal Piano regolatore Generale vigente, comunque dotate di opere di urbanizzazione primaria collegate funzionalmente con quelle comunali. La delibera di adozione è depositata in visione presso la Segreteria comunale ed è pubblicata presso l'albo pretorio del Comune. Dal quindicesimo al trentesimo giorno di pubblicazione, chiunque ne abbia interesse, ivi compresi i soggetti portatori di interessi diffusi, può presentare osservazioni e proposte anche munite di supporti esplicativi. La delibera di adozione deve essere inviata alla provincia che entro quarantacinque giorni dalla ricezione, si pronuncia con delibera di giunta sulla compatibilità della variante con il piano territoriale provinciale e i progetti sovracomunali approvati. Il pronunciamento si intende espresso in modo positivo se la Provincia non delibera entro il termine sopra indicato. Entro trenta giorni dallo scadere del termine di pubblicazione il consiglio comunale delibera sulle eventuali osservazioni e proposte ed approva definitivamente la variante. Qualora la provincia abbia espresso parere di non compatibilità con il piano territoriale provinciale e i progetti sovracomunali approvati, la delibera di approvazione deve dare atto del recepimento delle indicazioni espresse dalla provinciale oppure essere corredata di definitivo parere favorevole della giunta provinciale. Nel caso in cui tramite più varianti parziali, vengano superati i limiti di cui al comma 4, la procedura di cui al presente comma non può più trovare applicazione. La deliberazione di approvazione è trasmessa alla provincia e alla Regione, unitamente all'aggiornamento degli elaborati del Piano Regolatore Generale.

8. Non costituiscono varianti del Piano Regolatore Generale:

a) le correzioni di errori materiali, nonché gli atti che eliminano contrasti fra enunciazioni dello stesso strumento e per i quali sia evidente ed univoco il rimedio;

b) gli adeguamenti di limitata entità della localizzazione delle aree destinate a servizi sociali e ad attrezzature di interesse generale;

c) gli adeguamenti di limitata entità dei perimetri delle aree sottoposte a strumento urbanistico esecutivo;

d) le modificazioni del tipo di strumento urbanistico esecutivo specificatamente imposto dal Piano Regolatore Generale, ove consentito dalla legge;

e) le determinazioni volte ad assoggettare porzioni del territorio alla formazione di strumenti urbanistici esecutivi di iniziativa pubblica o privata e le delimitazioni delle stesse;

f) le modificazioni parziali o totali ai singoli tipi di intervento sul patrimonio edilizio esistente, sempre che esse non conducano all'intervento di ristrutturazione urbanistica, non riguardino edifici o aree per le quali il Piano regolatore Generale abbia espressamente escluso tale possibilità o siano individuati dal Piano Regolatore Generale fra i beni culturali ambientali di cui all'articolo 24, non comportino variazioni, se non limitate, nel rapporto tra capacità insediativa ed aree destinate ai pubblici servizi;

g) la destinazione ad opere pubbliche, alle quali non sia applicabile il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383, di aree che lo strumento urbanistico generale vigente destina ad altra categoria di servizi pubblici. Ai fini della presente disposizione, sono opere pubbliche quelle realizzate o aggiudicate dai comuni, dalle province e dalla Regione, dagli altri enti pubblici anche economici e dagli organismi di diritto pubblico qualificati come tali dalla legislazione sui lavori pubblici, dalle loro associazioni e consorzi. Sono altresì opere pubbliche quelle realizzate o aggiudicate dai concessionari e dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettere b) e c), della legge 11 febbraio 1994, n. 109, modificata dal decreto-legge 3 aprile 1995, n. 101 convertito dalla legge 2 giugno 1995, n. 216.

9. Le modificazioni del Piano Regolatore Generale di cui al comma 8 sono assunte dal comune con deliberazione consiliare; la deliberazione medesima è trasmessa alla Regione, unitamente all'aggiornamento delle cartografie del Piano Regolatore Generale comunale. La deliberazione, nel caso di cui al comma 8 lettera g), è assunta sulla base di atti progettuali, ancorché non approvati ai sensi della legislazione sui lavori pubblici, idonei ad evidenziare univocamente i caratteri dell'opera pubblica in termini corrispondenti almeno al progetto preliminare, nonché il contenuto della modifica allo strumento urbanistico.

10. Le varianti ai Piani Regolatori Generali Intercomunali, ove riguardino il territorio di un solo comune, sono formate, adottate e pubblicate dal comune interessato previa informazione al consorzio o alla Comunità montana e per l'approvazione seguono le procedure del presente articolo. Qualora le varianti siano strutturali, ai sensi del comma 4, dopo l'adozione, il comune trasmette la variante al consorzio o alla Comunità montana che esprime il proprio parere con deliberazione nel termine di sessanta giorni; il parere è trasmesso dal comune interessato alla Regione unitamente alla variante adottata, per gli adempimenti successivi così come stabiliti dall'articolo 15; allo scadere del termine di sessanta giorni la variante è comunque trasmessa dal comune alla Regione che assume le proprie determinazioni.

#### Art. 2.

1. Il sesto comma dell'articolo 40 della legge regionale 56/1977, come da ultimo modificato dall'articolo 20 della legge regionale 70/1991, è sostituito dal seguente:

«Il piano particolareggiato, che richieda per la formazione una variante al Piano Regolatore, è adottato dal consiglio comunale contestualmente alla variante del Piano Regolatore, con la procedura del primo comma. Qualora la variante contestuale sia strutturale ai sensi del comma 4 dell'articolo 17, il piano, eventualmente modificato dalla deliberazione con la quale si controdice alle osservazioni, viene inviato dal comune alla Regione unitamente alla deliberazione di variante al Piano Regolatore».

#### Art. 3.

1. La lettera c) del primo comma dell'articolo 77 della legge regionale 56/1977, come da ultimo modificato dall'articolo 13 della legge regionale 70/1991, è sostituita dalla seguente:

«c) revisioni e varianti, di cui al comma 4 dell'articolo 17, degli strumenti urbanistici generali dei comuni aventi popolazione residente superiore a diecimila abitanti, nonché degli strumenti urbanistici generali intercomunali quando la popolazione residente complessiva dei comuni interessati superi ventimila abitanti;».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Dato a Torino, addì 29 luglio 1997

GHIGO

97R0765

## REGIONE SICILIA

DECRETO PRESIDENZIALE 17 giugno 1997, n. 26.

**Modifiche al D.P.Reg. 20 gennaio 1995, n. 11, recante: «Disciplina del rapporto di lavoro dei dipendenti dell'Amministrazione regionale per il triennio 1994 - 1996 - Recepimento dell'accordo sottoscritto il 30 giugno 1994 ed il 28 dicembre 1994».**

(Pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Regione Sicilia n. 38 del 26 luglio 1997)

### IL PRESIDENTE REGIONALE

Visti gli artt. 14 lett. q), e 20 dello Statuto;

Vista la legge regionale 19 giugno 1991, n. 38, recante:

«Nuove disposizioni per la disciplina dello stato giuridico ed economico del personale dell'Amministrazione regionale e per la contrattazione decentrata a livello regionale» ed, in particolare, l'art. 5, relativo alla procedura per la stipula degli accordi sindacali di livello regionale;

Visto il decreto presidenziale 20 gennaio 1995 n. 11 «Disciplina del rapporto di lavoro dei dipendenti dell'Amministrazione regionale per il triennio 1994-1996 — Recepimento dell'accordo sottoscritto il 30 giugno 1994 ed il 28 dicembre 1994»;

Vista l'ipotesi di integrazione al suddetto accordo sottoscritta in data 24 ottobre 1995 dalla delegazione di parte pubblica e dalle organizzazioni sindacali CGIL, CISL, UIL, CISAS, SADIRS e limitatamente al punto 3 anche dalla CILDI;

Rilevato che la Giunta regionale nella seduta del 7 febbraio 1996 ha esaminato favorevolmente la suddetta integrazione al decreto presidenziale 20 gennaio 1995, riferendo alla Commissione di merito dell'Assemblea regionale;

Vista la deliberazione n. 116 della Giunta regionale, adottata nella seduta del 4 aprile 1996, con la quale è stata autorizzata, ai sensi dell'art. 5 della legge regionale n. 38/1991, la sottoscrizione dell'accordo integrativo per la definizione della disciplina del rapporto di lavoro;

Vista la deliberazione n. 27/1997 della Sezione di controllo della Corte dei conti per la Regione siciliana, adottata nell'adunanza del 5 marzo 1997, che dichiara non conforme a legge l'art. 1 dell'ipotesi di accordo integrativo del D.P.Reg. 20 gennaio 1995, n. 11, nel testo allegato alla delibera della Giunta regionale n. 116 del 4 aprile 1996;

Vista la deliberazione n. 220 della Giunta regionale — adottata nella seduta del 3 giugno 1997, concernente il recepimento e la conseguente emanazione del citato accordo integrativo, ad eccezione dell'art. 1, in quanto dichiarato non conforme a legge dalla Sezione di controllo della Corte dei conti;

Decreta:

#### Art. 1.

L'indennità maneggio valori è corrisposta nella misura e con le modalità previste dalla normativa regionale previgente al D.P. n. 11/1995 (legge regionale n. 41/1985, art. 41).

#### Art. 2

L'indennità prevista dalla lett. f) dell'allegato C) al D.P.Reg. n. 11/1995, nelle more dell'istituzione dell'area informatica, compete al personale di cui all'art. 39 della legge regionale n. 41/1985.

#### Art. 3

Per il personale dell'Amministrazione regionale che ha effettuato il passaggio di qualifica previsto dall'art. 1 della legge regionale 9 maggio 1986, n. 21 ed i cui concorsi risultano già banditi alla data di entrata in vigore del D.P.Reg. 20 gennaio 1995, n. 11, l'inquadramento nei nuovi livelli stipendiali avverrà previa riliquidazione del trattamento retributivo spettante alla data del 31 dicembre 1993 sulla

base della tabella O) allegata alla legge regionale 29 ottobre 1985, n. 41 e dei successivi aumenti, con applicazione dei benefici previsti dall'art. 24 della legge regionale 15 giugno 1988, n. 11, nonché dell'art. 54, 3° comma, della stessa legge regionale n. 41/1985.

L'inquadramento di cui al precedente comma non dà diritto alla corresponsione di somme a titolo di arretrato per periodi precedenti a quello di decorrenza economica del passaggio di qualifica.

#### Art. 4

Gli oneri derivanti dal presente decreto sono compresi, per effetto della cancellazione dai ruoli di numerosi dipendenti, in quelli complessivamente derivanti dall'applicazione del D.P.Reg. n. 11/1995 e trovano copertura nei pertinenti capitoli di spesa per il personale del bilancio della Regione siciliana.

#### Art. 5

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* della Regione.

Palermo, 17 giugno 1997.

#### PROVENZANO

*Registrato alla Corte dei conti - Sezione controllo per la Regione siciliana, addì 4 luglio 1997*

*Registro n. 1 Atti del Governo, foglio n. 50*

97R0775

### LEGGE REGIONALE 6 agosto 1997, n. 27.

**Norme concernenti l'accelerazione amministrativa per l'avvio di piccole imprese. Disposizioni per la propaganda dei prodotti siciliani. Provvedimenti in favore del personale dei Consorzi di bonifica e delle Cooperative cantine sociali.**

*(Pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione Sicilia n. 41 del 7 agosto 1997)*

#### L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

#### IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

#### Art. 1.

##### *Soggetti destinatari*

1. Ai fini della presente legge si intendono per piccoli imprenditori i soggetti come definiti dall'articolo 2083 del codice civile e, fra questi, piccoli commercianti, coloro che mantengono il volume di affari annuo della propria azienda entro il limite dei ricavi fissato dalle leggi in materia fiscale per le imprese autorizzate a tenere la contabilità semplificata.

#### Art. 2.

##### *Formazione degli elenchi*

1. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura dell'isola devono predisporre e aggiornare periodicamente, ove occorra, un

elenco, distinto per attività imprenditoriale, arte o mestiere, secondo i codici ISTAT, delle autorizzazioni, nullaosta, licenze e di ogni altro provvedimenti, di competenza di qualsiasi soggetto pubblico, di cui ciascun interessato è tenuto a munirsi prima di intraprendere un'attività imprenditoriale o di esercitare un'arte o un mestiere.

2. Nell'elenco di cui al comma 1 devono essere indicati i provvedimenti in quanto previsti da norme statali inderogabili devono, comunque, essere acquisiti prima dell'avvio dell'attività.

3. Le camere di commercio trasmettono l'elenco predetto e ogni successiva modifica entro 10 giorni ai comuni dell'Isola, i quali ne danno pubblicità mediante affissione all'albo pretorio. Dell'elenco, a richiesta, deve essere rilasciata copia previo rimborso del solo costo di riproduzione.

#### Art. 3.

##### *Avvio dell'attività imprenditoriale*

1. I soggetti che intendano esercitare un'arte o un mestiere e coloro che, quali piccoli imprenditori secondo la nozione indicata all'articolo 1, si propongano di iniziare un'attività di impresa possono intraprenderla, previa comunicazione da inviare con lettera raccomandata con avviso di ricevimento al comune nel cui territorio l'attività dovrà essere svolta, alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio e a tutti gli enti che in relazione al tipo di attività da intraprendere risultano ricompresi nell'elenco affisso nell'albo pretorio ai sensi dell'articolo 2, comma 3. L'attività da intraprendere deve risultare compatibile con gli strumenti di programmazione commerciale, ancorché scaduti, e deve esercitarsi comunque con la utilizzazione di immobili preesistenti e nel rispetto della loro destinazione d'uso.

2. Ove la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente non abbia provveduto alla formazione dell'elenco di cui all'articolo 2, l'interessato, salvo quanto previsto al comma 2 dello stesso articolo, previa diffida a provvedere entro i successivi trenta giorni, può, in caso di persistente inadempimento, intraprendere l'attività prescelta dandone comunicazione esclusivamente alla camera di commercio medesima e al comune interessato, al quale ultimo è fatto obbligo di informare tutti i soggetti competenti al rilascio di provvedimenti propedeutici allo svolgimento dell'attività.

3. Alla comunicazione dovrà essere allegata una dichiarazione sostitutiva, redatta ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, ed autenticata con le modalità di cui all'articolo 20 della stessa legge, con la quale il soggetto interessato attesta di possedere i requisiti soggettivi previsti dalla normativa vigente per l'esercizio di un'arte, di un mestiere o di una attività di impresa e di osservare tutte le prescrizioni previste per l'esercizio di tali attività.

4. Limitatamente all'esercizio di una attività commerciale l'effettivo inizio è subordinato al rilascio del certificato di compatibilità con gli strumenti di programmazione commerciale, di cui al comma 1. Tale certificato deve essere reso entro 90 giorni dalla richiesta; trascorso tale termine la certificazione si intende favorevolmente resa.

5. Si applica al presente articolo la disposizione di cui al comma 3 dell'articolo 22 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10.

6. Nel caso in cui l'esercizio dell'attività comporti l'uso di attrezzature ed impianti che necessitino di un preventivo vaglio da parte della autorità amministrative preposte al fine di accertarne la conformità alla normativa in materia di sicurezza, i soggetti interessati devono allegare alla comunicazione di cui ai commi precedenti apposita dichiarazione rilasciata dai tecnici abilitati attestante la conformità predetta. Tale dichiarazione deve essere sottoscritta ed autenticata con le modalità di cui all'articolo 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

7. Si applicano, per quanto riguarda la verifica dei requisiti, decorso il termine di cui al comma 4, le disposizioni di cui all'articolo 22 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, nonché, per quanto concerne le sanzioni, gli articoli 23, comma 2, e 24 della stessa legge, per le ipotesi ivi contemplate.

8. Contestualmente all'avvio dell'attività gli interessati provvedono al pagamento dei tributi quali previsti per l'esercizio della stessa.

## Art. 4.

*Propaganda prodotti siciliani*

1. I primi due commi dell'articolo 17 della legge regionale 28 giugno 1966, n. 14, sono così sostituiti:

«1. Le campagne pubblicitarie sono eseguite direttamente dall'assessorato o attraverso l'istituto per il commercio estero o attraverso organismi specializzati, o per mezzo di consorzi costituiti dall'ente fiera del Mediterraneo e dall'ente fiera di Messina o tra questi e una o più camere di commercio della Regione, sulla base dei programmi indicati al precedente articolo 15. Detti programmi possono avere carattere triennale.

2. Con esclusione dei consorzi di cui al comma precedente, qualora l'esecuzione dei programmi venga affidata ad organismi estranei all'Amministrazione statale o regionale, dovrà provvedersi secondo la normativa prevista per l'affidamento dei servizi della pubblica amministrazione».

## Art. 5.

*Personale dei consorzi di bonifica*

1. A modifica e integrazione dell'articolo 25 della legge 25 maggio 1995, n. 45 a decorrere dall'esercizio finanziario 1997, il contributo di cui all'articolo 2 della legge regionale 30 dicembre 1977, n. 106, come modificato dall'articolo 1 della legge regionale 6 aprile 1981, n. 49 è esteso a tutto il personale in servizio a tempo indeterminato alla data di entrata in vigore della predetta legge n. 45 del 1995, in esecuzione di sentenze o di specifiche disposizioni legislative o accordi collettivi nazionali di categoria.

2. All'onere di lire 5.000 milioni derivanti dall'applicazione del comma 1 si provvede con parte delle disponibilità del capitolo 16004 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1997.

## Art. 6.

*Cooperative cantine sociali*

1. I mutui che le cooperative cantine sociali hanno contratto con l'IRCAC, ai sensi degli articoli 33 e seguenti della legge regionale 5 agosto 1982, n. 86, slittano di un anno; conseguentemente i ratei aventi scadenza nel corso dell'esercizio 1997 vengono prorogati e posti in coda al piano di ammortamento.

2. Il tasso di interesse a carico delle cooperative previsto nella percentuale del 10 per cento viene ridotto per le rate a scadere dal 1997 in avanti al 4 per cento.

3. Per le finalità del presente articolo è autorizzata per l'esercizio finanziario 1997 la spesa di lire 500 milioni ad incremento del fondo di rotazione dell'IRCAC, di cui all'articolo 3 della legge regionale 7 febbraio 1963, n. 12 e successive modifiche ed integrazioni.

4. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, ricadente nell'esercizio finanziario 1997, si fa fronte con parte delle disponibilità del capitolo 35203 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.

## Art. 7.

1. La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta ufficiale* della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 6 agosto 1997.

## PROVENZANO

*Assessore per l'agricoltura e le foreste*

CUFFARO

*Assessore regionale per la cooperazione,  
il commercio, l'artigianato e la pesca*

FLERES

## LEGGE REGIONALE 6 agosto 1997, n. 28.

**Modifiche alla legge regionale 25 marzo 1996, n. 9 recante norme in materia di vendite straordinarie e di liquidazione.**

(Pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione Sicilia n. 41 del 7 agosto 1997)

## L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

## IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1.

1. Il comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 25 marzo 1996, n. 9, è sostituito dal seguente:

«1. La presente legge disciplina le vendite straordinarie, di liquidazione, speciali, di saldi, di fine stagione, di realizzo, di rimanenze di magazzino, a prezzi scontati o ribassati e tutte le altre che con sinonimi comparativi, superlativi o riferimenti di fantasia vengono presentate, anche attraverso mezzi postali di vendita, come occasioni particolarmente favorevoli per i clienti».

## Art. 2.

1. Le lettere *c)* e *d)* del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 25 marzo 1996, n. 9, sono così sostituite:

«*c)* cessione a titolo definitivo o in affitto dell'azienda;

*d)* chiusura di una succursale o cessione a titolo definitivo o in affitto di una succursale».

## Art. 3.

1. I commi 1 e 2 dell'articolo 3 della legge regionale 25 marzo 1996, n. 9, sono sostituiti dai seguenti:

«1. Le vendite di liquidazione di cui alle lettere *a)*, *b)* ed *e)* del comma 1 dell'articolo 2 possono essere effettuate durante tutto l'arco dell'anno.

2. Le vendite di liquidazione di cui alle lettere *c)*, *d)* ed *f)* del comma 1 dell'articolo 2 sono vietate nei mesi di novembre, dicembre, maggio e giugno».

## Art. 4.

1. Le lettere *a)* e *b)* del comma 3 dell'articolo 4 della legge regionale 25 marzo 1996, n. 9, sono così sostituite:

«*a)* per la cessazione dell'attività commerciale: copia dell'atto di rinuncia e di deposito presso il comune dell'autorizzazione amministrativa per la vendita al dettaglio;

*b)* per la rinuncia ad una o più tabelle merceologiche: copia dell'atto di rinuncia e di deposito presso il comune delle relative autorizzazioni amministrative per la vendita al dettaglio».

## Art. 5.

1. All'articolo 5 della legge regionale 25 marzo 1996, n. 9, è aggiunto il seguente comma:

«4. La data di inizio vendite straordinarie, di liquidazione o promozionale deve essere di dimensione grafica non inferiore a quella utilizzata per pubblicizzare la percentuale di ribasso».

## Art. 6.

1. Al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 25 marzo 1996, n. 9 le parole «A decorrere dall'inizio» sono sostituite con «Un mese prima dell'inizio».

## Art. 7.

1. I commi 3 e 4 dell'articolo 7 della legge regionale 25 marzo 1996, n. 9, sono sostituiti dai seguenti:

«3. Le vendite non possono avere una durata superiore ai 21 giorni esclusi i giorni festivi e si possono effettuare soltanto dal secondo sabato del mese di gennaio al 15 maggio e dal secondo sabato del mese di luglio al 15 novembre.

4. Ciascuna azienda non può effettuare più di tre vendite promozionali per ogni anno solare».

2. All'articolo 7 della legge regionale 26 marzo 1996, n. 9 è aggiunto il seguente comma:

«7. Le vendite promozionali dei generi alimentari e dei prodotti per l'igiene della persona e della casa si possono effettuare in qualunque periodo dell'anno senza la preventiva comunicazione di cui al comma 2 e senza le limitazioni di cui ai commi 1, 3 e 4 del presente articolo».

## Art. 8.

1. All'articolo 8 della legge regionale 25 marzo 1996, n. 9, sono apportate le seguenti modifiche:

1) al comma 1, dopo le parole «Esse sono presentate al pubblico come tali» aggiungere «, devono comunque presentare caratteristiche di qualità risultanti dalle etichette di confezione»;

2) la lettera a) del comma 1 è sostituita dalla seguente:

«a) dal secondo sabato del mese di gennaio al 15 marzo (saldi invernali)»;

3) è aggiunto il seguente comma:

«3. Le date di cui al comma 1 possono essere modificate, in virtù dell'andamento del mercato, con decreto dell'assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, sentite le organizzazioni di categoria».

## Art. 9.

1. La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta ufficiale* della Regione siciliana.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 6 agosto 1997.

PROVENZANO

*Assessore regionale per la cooperazione,  
il commercio, l'artigianato e la pesca*

FLERES

## LEGGE REGIONALE 6 agosto 1997, n. 29.

**Integrazione alla legge regionale 9 dicembre 1996, n. 51, per lo svolgimento dell'Universiade 1997. Proroga del termine di cui al comma 7 dell'articolo 21 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6.**

*(Pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione Sicilia n. 41 del 7 agosto 1997)*

## L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

## IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1.

*Integrazioni all'articolo 8 della legge regionale 9 dicembre 1996, n. 51*

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 8 della legge regionale 9 dicembre 1996, n. 51, sono aggiunti i seguenti commi:

«3-bis. Per il funzionamento del Gruppo di coordinamento tecnico-operativo (G.C.T.O.), l'assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti è autorizzato ad erogare ai componenti del medesimo designati dal CUSI, al personale indicato dallo stesso Gruppo di coordinamento tecnico-operativo (G.C.T.O.) nonché al presidente, per l'attività svolta dalla data delle relative nomine e ancora da svolgere fino alla chiusura della Universiade 1997, i compensi stabiliti con delibera del Comitato organizzatore, conformemente ai livelli retributivi dei dirigenti CONI come da tabella di equiparazione adottata dal Comitato organizzatore medesimo.

3-ter. L'assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti, previa delibera del Comitato organizzatore che ne stabilisce anche l'entità, è autorizzato ad assegnare con ordine di accreditamento ai responsabili del Gruppo di coordinamento tecnico operanti nelle città di Palermo, Catania e Messina le somme necessarie allo svolgimento delle attività organizzative relativamente al personale chiamato a collaborare, in regime libero professionale, in quelle sedi.

3-quater. L'assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti è altresì autorizzato ad assegnare, con le modalità di cui al comma precedente, ai responsabili del Gruppo di coordinamento tecnico operativo operanti nelle città di Palermo, Catania e Messina, le somme necessarie per i rimborsi forfettari di spese, da corrispondere ai soggetti che effettuano prestazioni a titolo volontario necessarie per assicurare la regolarità dello svolgimento della manifestazione sportiva, per un importo massimo di lire 40.000 giornaliere e per un periodo non superiore a trenta giorni. Ai responsabili locali del Gruppo di coordinamento tecnico-operativo (G.C.T.O.) è demandata la scelta e la selezione di tali soggetti nel rispetto dei criteri di preferenza, funzionali alla manifestazione, che saranno riportati in avvisi resi pubblici a mezzo stampa e tramite gli altri mezzi di comunicazioni radio-televisiva, ferma restando la validità delle domande presentate all'organizzazione entro la data dell'avviso. In ogni caso deve essere assicurata la precedenza agli studenti universitari che hanno presentato o presenteranno istanza entro dieci giorni dall'entrata in vigore della presente legge purché in possesso degli altri requisiti richiesti.

3-quinquies. L'assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti è autorizzato a definire, all'interno dei piani di spesa per l'Universiade 1997, un programma di intervento finanziario in favore dei Paesi in via di sviluppo che abbiano fatta richiesta di partecipare alla Universiade 1997 fino ad un massimo di 20 delegazioni, nonché in favore dei Paesi chiamati a partecipare alle gare delle discipline sportive aggiuntive autorizzate dalla FISU, al fine di consentire la eventuale copertura delle spese di viaggio da e per i rispettivi Paesi, di soggiorno e di iscrizione alla Universiade 1997, determinato in lire 200 milioni.

3-sexies. Alla copertura della spesa relativa ai commi precedenti, quantificata in lire 3.400 milioni, che trova capienza nello stanziamento relativo al piano delle spese per l'organizzazione e lo svolgi-

mento della Universiade 1997 ex articolo 3, comma 4, lettera e) della legge regionale 26 ottobre 1993, n. 29, si provvede con le disponibilità di cui al capitolo 48256 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario in corso».

**Art. 2.**

*Integrazione del compenso per gli esperti nominati in seno al Comitato organizzatore*

1. Dopo l'articolo 13 della legge regionale 9 dicembre 1996, n. 51 è inserito il seguente:

«Art. 13-bis. — 1. Agli esperti ed ai rappresentati del CUSI e del CONI di cui al comma 1 dell'articolo precedente è corrisposto, limitatamente al bimestre successivo all'entrata in vigore della presente legge, un compenso mensile lordo equiparato agli emolumenti di dirigente generale del CONI.

2. Per le finalità del comma 1 è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 50 milioni con onere a carico del capitolo 48257 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1997».

**Art. 3.**

*Finanziamento programma Universiade 1997*

1. L'assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti è autorizzato ad utilizzare somme fino ad un massimo di lire 20 mila milioni di cui al capitolo 47653 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1997 per le finalità previste dal titolo B, capitolo 48256, del Piano della spesa da sostenere per l'organizzazione e lo svolgimento dell'Universiade 1997 (ex legge 26 ottobre 1993, n. 29, articolo 3) relativamente alle manifestazioni artistico-culturali, sportive e ricreative e quelle denominate Circuito del Mito. L'individuazione del sopracitato programma Universiade 1997 è di competenza di una commissione nominata dal Comitato organizzatore con riguardo alle specifiche competenze dei membri e dei direttori e consulenti artistici già nominati.

2. Le entrate dell'Universiade 1997, provenienti da versamenti e da quote di iscrizione delle delegazioni dei Paesi partecipanti alla manifestazione operati in favore del Comitato organizzatore, affluiscono, dopo la chiusura della manifestazione stessa, sul capitolo in entrata 1963 del bilancio della Regione siciliana depurate da eventuali rimborsi e restituzioni dovuti alle delegazioni medesime secondo i regolamenti internazionali FISU.

**Art. 4.**

*Proroga del termine per l'approvazione da parte degli enti locali dei piani triennali di cui all'articolo 21 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6.*

**Art. 5.**

1. La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta ufficiale* della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 6 agosto 1997.

**PROVENZANO**

*Assessore regionale per il turismo,  
le comunicazioni e i trasporti*

**STRANO**

97R0778

**REGIONE SARDEGNA**

**LEGGE REGIONALE 12 agosto 1997, n. 21.**

**Disciplina della tassa regionale per il diritto allo studio universitario.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Sardegna n. 25 del 16 agosto 1997)

**IL CONSIGLIO REGIONALE**

HA APPROVATO

**IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE**

PROMULGA

la seguente legge:

**Art. 1.**

*Istituzione della tassa*

1. Ai sensi dell'articolo 3, commi 20, 21, 22 e 23 della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) è istituita, a decorrere dall'anno accademico 1996-1997, la tassa regionale per il diritto allo studio universitario, quale tributo proprio della Regione autonoma della Sardegna finalizzato ad incrementare le disponibilità finanziarie per l'erogazione di borse di studio e di prestiti d'onore agli studenti universitari capaci e meritevoli privi di mezzi.

**Art. 2.**

*Importo della tassa*

1. L'importo della tassa regionale per il diritto allo studio universitario è determinato in lire 120.000 (centoventimila).

**Art. 3.**

*Oggetto della tassa*

1. Per l'iscrizione ai corsi di studio delle Università statali e legalmente riconosciute, degli istituti universitari e degli istituti superiori di grado universitario che rilasciano titoli di studio aventi valore legale, con sede legale in Sardegna, gli studenti sono tenuti al pagamento della tassa regionale per il diritto allo studio universitario.

**Art. 4.**

*Versamento della tassa*

1. Al fine di semplificare le procedure amministrative di riscossione, la tassa regionale per il diritto allo studio universitario è versata in un'unica soluzione direttamente all'Ente Regionale per il diritto allo studio universitario (E.R.S.U.) di riferimento.

**Art. 5.**

*Esoneri*

1. Sono esonerati dal pagamento della tassa regionale per il diritto allo studio universitario:

a) gli studenti dichiarati vincitori di borsa di studio o di prestito d'onore di cui alla legge 2 dicembre 1991, n. 390;

b) gli studenti che hanno conseguito l'idoneità nelle graduatorie per l'attribuzione dei benefici di cui alla precedente lettera a).

2. Sono altresì esonerati, totalmente o parzialmente, dal pagamento della tassa regionale per il diritto allo studio universitario le altre categorie di studenti che godano dell'esonero, totale o parziale, dalla tassa d'iscrizione e dai contributi universitari, ai sensi dell'articolo 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 aprile 1997 e delle sue successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 6.

*Convenzione*

1. Con apposita convenzione, da stipularsi fra gli E.R.S.U. e le Università e gli istituti cui all'articolo 3, sono stabilite le modalità di collaborazione per la riscossione della tassa regionale per il diritto allo studio universitario, nonché le procedure di comunicazione dell'elenco degli studenti che hanno provveduto al versamento della stessa.

Art. 7.

*Rimborsi*

1. Le modalità di rimborso della tassa regionale per il diritto allo studio universitario agli studenti aventi diritto all'esonero ai sensi dell'articolo 5 sono stabilite dagli E.R.S.U. in sede di approvazione del piano annuale degli interventi per la concessione di provvidenze in favore degli studenti universitari.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 12 agosto 1997

PALOMBA

97R0812

LEGGE REGIONALE 12 agosto 1997, n. 22.

**Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 15 febbraio 1996, n. 12 (Istituzione di un ufficio speciale di informazione e di collegamento, con sede in Bruxelles) e norme per il personale regionale in servizio presso la Rappresentanza permanente presso l'Unione europea.**

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Sardegna* n. 25 del 16 agosto 1997)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. L'articolo 4 della legge regionale 15 febbraio 1996, n. 12, è sostituito dal seguente:

«1. Il contingente organico dell'ufficio di cui all'articolo 1 è determinato, nei limiti della complessiva dotazione organica del personale dell'Amministrazione regionale, con deliberazione della Giunta regio-

nale, adottata su proposta del suo Presidente, sentito l'Assessore competente in materia di personale. Detto contingente non potrà superare le cinque unità lavorative, di cui almeno una appartenente a qualifica funzionale non inferiore all'ottava.

2. Fino a specifica disposizione dell'accordo contrattuale per il personale regionale, ai dipendenti regionali assegnati a prestare servizio presso l'ufficio di cui all'articolo 1 è corrisposta un'indennità mensile speciale a titolo di rimborso forfettario delle spese relative alla permanenza nella sede di servizio all'estero. Detta indennità, da determinarsi con deliberazione della Giunta regionale, è ragguagliata nel massimo a quella spettante per analoga qualifica professionale al personale statale del Ministero degli affari esteri, in servizio presso le sedi consolari.

3. L'Amministrazione regionale può avvalersi, per le finalità previste dalla presente legge, mediante apposite convenzioni dell'ausilio di un massimo di tre esperti in materie attinenti l'attività dell'«Unione europea».

Art. 2.

1. In attuazione del comma 3 dell'articolo 58 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, l'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere le spese del personale collocato fuori ruolo ed inviato in servizio presso la Rappresentanza permanente presso l'Unione europea.

2. Al predetto personale, oltre al trattamento economico proprio della qualifica di appartenenza, sono corrisposte le indennità di servizio all'estero e le altre competenze come determinate dal Ministero degli affari esteri.

Art. 3.

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 20 della legge regionale 8 marzo 1997, n. 8 sono rivalutati in lire 1.750.000.000 per l'anno 1997 ed in lire 1.550.000.000 per gli anni successivi (cap. 03059).

Art. 4.

*Norma finanziaria*

1. Le spese per l'attuazione della presente legge sono valutate in lire 250.000.000 per il 1997 ed in lire 450.000.000 per gli anni successivi.

2. Nel bilancio della Regione per l'anno 1997 e per il triennio 1997-1999 sono introdotte le seguenti variazioni:

(*Omissis*).

3. Alle spese previste per gli anni successivi al 1999 si provvede con la legge di bilancio.

4. Le spese per l'attuazione della presente legge gravano sui citati capitoli del bilancio della Regione per gli anni 1997-1999 e sui corrispondenti capitoli dei bilanci per gli anni successivi.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 12 agosto 1997

PALOMBA

97R0813

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*

ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

## MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102;
- presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

## PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1997

*Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 1997  
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1997 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1997*

### PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI

*Ogni tipo di abbonamento comprende gli Indici mensili*

<p><b>Tipo A</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- annuale ..... L. 440.000</li> <li>- semestrale ..... L. 250.000</li> </ul> <p><b>Tipo A1</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- annuale ..... L. 360.000</li> <li>- semestrale ..... L. 200.000</li> </ul> <p><b>Tipo A2</b> - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i soli provvedimenti non legislativi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- annuale ..... L. 100.000</li> <li>- semestrale ..... L. 60.000</li> </ul> <p><b>Tipo B</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- annuale ..... L. 92.500</li> <li>- semestrale ..... L. 60.500</li> </ul> <p><b>Tipo C</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- annuale ..... L. 236.000</li> <li>- semestrale ..... L. 130.000</li> </ul>	<p><b>Tipo D</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- annuale ..... L. 92.000</li> <li>- semestrale ..... L. 59.000</li> </ul> <p><b>Tipo E</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- annuale ..... L. 231.000</li> <li>- semestrale ..... L. 126.000</li> </ul> <p><b>Tipo F</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- annuale ..... L. 950.000</li> <li>- semestrale ..... L. 514.000</li> </ul> <p><b>Tipo F1</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso tipo A2):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- annuale ..... L. 850.000</li> <li>- semestrale ..... L. 450.000</li> </ul>
---	---

*Integrando con la somma di L. 125.000 il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto si riceverà anche l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1997.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della serie generale .....	L. 1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo delle serie speciali I, II e III, ogni 16 pagine o frazione .....	L. 1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo della IV serie speciale Concorsi ed esami .....	L. 2.800
Prezzo di vendita di un fascicolo indici mensili, ogni 16 pagine o frazione .....	L. 1.500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione .....	L. 1.500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione .....	L. 1.500

#### Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale .....	L. 140.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione .....	L. 1.500

#### Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale .....	L. 91.000
Prezzo di vendita di un fascicolo .....	L. 8.000

#### Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1997

(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali) .....	L. 1.300.000
Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale .....	L. 1.500
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches) .....	L. 4.000

N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

#### PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale .....	L. 410.000
Abbonamento semestrale .....	L. 245.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione .....	L. 1.550

*I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.*

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

**Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA**  
 abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082146/85082189



\* 4 1 1 1 3 0 0 4 7 0 9 7 \*

**L. 6.000**